

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 luglio 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 343. Sentenza 11-15 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti pubblici - Regione Toscana - Autonomie locali - Competenze - Attribuzione rimessa non alla legge bensì ad atto della provincia - Infondatezza dei presupposti - Inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 14, 15, 17, 19, 21 e 63).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 128)

Pag. 9

n. 344. Sentenza 11-15 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Difensore - Nomina - Notifica dell'atto - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Non indispensabilità di un difensore tecnico per proporre opposizione - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 459, 460 e 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice) .

» 17

n. 345. Sentenza 11-15 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Manufatto abusivo - Ingiunzione di demolizione - Inottemperanza - Gratuita acquisizione al comune dell'area - Richiamo all'ordinanza n. 82/1991 della Corte - Misura di carattere sanzionatorio - Inapplicabilità al proprietario estraneo all'esecuzione dell'opera - Non fondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 42).

» 22

N. 346. Sentenza 11-15 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Scuole e corsi per operatori socio-sanitari - Organi competenti per l'istituzione - Revoca delle autorizzazioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Legge - Provvedimento - Ragionevolezza - Potere esclusivo della regione - Non fondatezza.

(Legge regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23, art. 17).

(Cost., artt. 3, 24, 33 e 117)

Pag. 25

N. 347. Sentenza 11-15 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Impossibilità del giudice di dare al fatto definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione - Effetti sulla competenza - Potere spettante ai soli fini della dichiarazione di incompetenza - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 429).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma).

» 28

N. 348. Ordinanza 11-15 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso tributario - Sospensione del processo se per lo stesso fatto viene iniziata l'azione penale - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata infondata (sentenza n. 349/1987) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 432 e 988 del 1988, nn. 94, 223 e 384 del 1989) - Completa eliminazione della cosiddetta pregiudiziale penale - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 30

N. 350. Sentenza 11-15 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Addestramento dei cani - Ambiti protetti - Trattamento sanzionatorio equiparato all'esercizio della caccia in zone vietate - Introduzione di nuovo e diverso illecito amministrativo - Non fondatezza.

[Legge regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, art. 61, primo comma, lett. d)].

(Cost., art. 117)

» 32

N. 351. Sentenza 11-16 luglio 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Enti pubblici - Regione Veneto - Ispettorato generale enti disciolti - Beni immobili ex I.N.A.M. - Assegnazione in liquidazione - Sussistenza di un vincolo di destinazione funzionale in materia di assistenza sanitaria di competenza regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto 24 ottobre 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro (art. 1, secondo comma)

» 34

N. 352. Sentenza 11-16 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Liberazione anticipata - Concessione - Valutazione del periodo trascorso in stato di custodia cautelare - Inclusione anche se nella forma degli arresti domiciliari - Richiamo alla sentenza n. 276 della Corte - Identità dei presupposti per la concessione del beneficio - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)

Pag. 38

N. 353. Sentenza 11-16 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa dal reato - Comunicazione della richiesta di archiviazione del p.m. - Mancata previsione nonostante l'espressa domanda proposta nella notizia del reato - Esistenza di un mezzo di gravame - Termini - Decorrenza - Richiamo al principio di ordine generale della effettiva conoscenza del provvedimento - Non fondatezza.

[C.P.P., art. 178, lett. c); C.P.P. art. 409].

(Cost., artt. 24, 24, secondo comma, e 112)

» 42

N. 354. Ordinanza 11-16 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. presso la pretura - Giudizio abbreviato - Processo non definibile allo stato degli atti - Ulteriori informazioni non consentite - Erroneo presupposto a base dell'ordinanza di rimessione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 562, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 107, terzo comma)

» 47

N. 355. Ordinanza 11-16 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Termine di decorrenza - Avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato - Deposito della richiesta con la prova dell'avvenuta notifica al p.m. - Termine di decadenza di giorni sette - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 225/1991) - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 458, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

» 48

N. 357. Sentenza 11-18 luglio 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto pubblico - Regione Lazio - Tariffe - Violazione del termine di giorni trenta per la promulga - Richiamo alla sentenza n. 40/1977 della Corte - Mancato esercizio del potere di rinvio del Governo - Inammissibilità.

(L. regione Lazio 12 gennaio 1991, n. 1).

Pag. 50

N. 358. Sentenza 11-18 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Infortuni - Richiesta di liquidazione della rendita - Guarigione - Successivo aggravamento Termine di anni dieci decorrente dalla data dell'infortunio - Richiamo alla sentenza n. 80/1971 della Corte - Razionalità della norma e congruità del termine - Inammissibilità - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, sesto, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

53

N. 359. Sentenza 11-18 luglio 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Statistica Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e provincia autonoma di Trento - Organizzazione degli uffici - Lesione di competenze con atto statale di indirizzo e coordinamento - Assenza di una adeguata base legislativa - Non spettanza allo Stato - Annullamento del d.P.C.M. 10 gennaio 1991

» 57

N. 360. Sentenza 11-18 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Turismo - Regione Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento - Guide alpine e maestri di sci - Ordinamento delle rispettive professioni - Abilitazioni - Violazione di competenze - Genericità e carenza di adeguata motivazione - Richiamo alle sentenze nn. 517/1987, 1111/1983, n. 459/1989 e 85/1990 - Ragionevolezza - Inammissibilità e non fondatezza.

(Legge 8 marzo 1991, n. 81; legge 8 marzo 1991, n. 81, artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18 e 23).

[Cost., art. 116; statuto Valle d'Aosta, art. 2, lett. u) e lett. r); statuto T.-A.A., artt. 8, numeri 20 e 29 e 16].

62

n. 361. Sentenza 11-18 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Sospensione condizionale - Concessione nel limite di due volte - Razionalità pur nella sostanziale dilatazione dei suoi limiti - Richiamo alla sentenza n. 133/1980 - Non fondatezza.

(C.P., art. 164, quarto comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 67

n. 362. Ordinanza 11-18 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reato - Estinzione per prescrizione - Mancata previsione di sentenza assolutoria piena - Rinunziabilità della causa estintiva (cfr. ordinanza n. 300/1991) - Richiamo alla sentenza n. 275/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 129, secondo comma in relazione all'art. 254 delle disp. trans. del c.p.p.).

(Cost., art. 3)

» 69

n. 363. Sentenza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa - Appello - Inammissibilità - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono del beneficio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

(C.P.P., art. 443, secondo comma).

(Cost., art., 3).

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Impugnazione - Esclusione per il p.m. - Prospettata violazione della parità processuale delle parti - Insussistenza in considerazione del preminente fine della speditezza del processo - Non fondatezza della questione.

(C.P.P., art. 443, terzo comma).

(Cost., artt., 3 e 27)

» 71

n. 364. Sentenza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (tutela del) - Personale navigante - Licenziamento disciplinare - Mancata previsione della previa contestazione dell'addebito quale conseguenza della non operatività della norma di cui all'art. 7, primo, secondo e terzo comma, dello statuto dei lavoratori - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori - Illegittimità costituzionale in parte qua.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, comma terzo).

(Cost., art. 3)

» 75

365. Sentenza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Toscana - Caccia - Divieto di addestramento di cani da caccia al di fuori dei tempi stabiliti - Previsione di sanzioni amministrative - Ritenuta non riconducibilità di esse alle ipotesi contemplate nella legge-quadro statale sulla caccia - Esclusione - Sussistenza in capo alla regione del potere di definire e sanzionare le violazioni di natura amministrativa costituenti illecito - Non fondatezza della questione.

[Legge regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17, art. 38, primo comma, lett. q), come mod. dalla legge regione Toscana 1^o settembre 1989, n. 59, art. 37].

(Cost., art. 117)

Pag. 78

N. 366. Sentenza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Intercettazioni telefoniche - Utilizzabilità dei risultati in procedimenti diversi - Limiti: utilizzabilità solo per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - Lamentata illogica differenziazione con violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione in quanto il divieto di utilizzabilità è estraneo al tema della possibilità di dedurre «notizie di reato» dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento - Non fondatezza della questione.

(C.P.P., art. 270, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 80

N. 367. Sentenza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Sicilia - Riscossione delle imposte - Istituzione del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate - Esclusione dai possibili concessionari del servizio, delle società per azioni costituite da persone fisiche - Asserita violazione delle norme statuarie che impongono l'obbligo per il legislatore regionale di osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione statale che nel caso, ai fini del conferimento del servizio, richiedono solo la regolarità della costituzione della S.p.a - Esclusione - Disciplina regionale differenziata ma non incoerente rispetto alla legislazione statale - Non fondatezza della questione.

[Legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 20, primo comma, lett. c)].

(Statuto speciale regione Sicilia art. 17)

» 85

N. 368. Sentenza 11-23 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Piccola impresa artigiana gestita in società - Ritenuta assoggettabilità al fallimento in conseguenza della impossibilità di considerare piccolo imprenditore la società artigiana gestita in società anche se di piccole dimensioni - Irragionevolezza - Esclusione - Impossibilità di sottoporre a procedura fallimentare le piccole società artigiane ove manchi l'intento speculativo ed il guadagno non assuma i connotati del profitto - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 89

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 34. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 luglio 1991 (della provincia autonoma di Trento).

Acque pubbliche e private - Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare agli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo - Adozione di atti di indirizzo e coordinamento volti a determinare i criteri di integrazione e coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino, delle regioni, nonché le modalità anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività e le procedure, gli obiettivi ed i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti alla difesa del suolo - Asserita violazione del principio di legalità attesa l'adozione di detti atti di indirizzo e coordinamento in assenza di un fondamento legislativo.

(D.P.C.M. 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96, del 24 aprile 1991)

Pag. 93

- n. 28. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 1991 (della regione Trentino-Alto Adige).

Credito fondiario - Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche - Attribuzione alla Banca d'Italia del potere di rilasciare l'autorizzazione per detti tipi di credito - Approvazione degli statuti degli enti operanti in tali settori (e delle relative modifiche) mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Mancanza della necessaria chiara espressione della volontà del legislatore statale di far salve le competenze della regione Trentino-Alto Adige riguardo agli istituti operanti in ambito esclusivamente regionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984, 214/1985, 213 e 1133 del 1988.

(Legge 6 giugno 1991, n. 175).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, punto 3, e 16, primo comma)

» 96

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 343

Sentenza 11-15 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti pubblici - Regione Toscana - Autonomie locali - Competenze - Attribuzione rimessa non alla legge bensì ad atto della provincia - Infondatezza dei presupposti - Inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 14, 15, 17, 19, 21 e 63).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ricorso della Regione Toscana notificato l'11 luglio 1990, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1990;

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento delle province di Treviso, Venezia, Firenze, Napoli, Vicenza, Verona, Torino e Belluno;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso a questa Corte la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 14, 15, 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, assumendo la lesione di proprie competenze e deducendo la violazione del principio di legalità in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 della Costituzione.

Censurata in via generale la normativa denunciata, in quanto per molti versi contraddittoria e irragionevole, la ricorrente sostiene che il legislatore nazionale, nel riorganizzare le posizioni e i rapporti tra regioni e province — qualificate, queste ultime, quali enti intermedi fra regioni e comunità — e nel redistribuire le funzioni amministrative, si sarebbe discostato dalla regola rinvenibile nell'art. 118 della Costituzione, che attribuisce alla competenza regionale le funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, «salvo che si tratti di questioni di interesse esclusivamente locale».

1.2. In particolare, nell'art. 14 della legge, mentre per talune delle materie elencate si prevede che la competenza provinciale viene attribuita dalle leggi statali e regionali (lettere *h* e *i*), per altre tale riferimento manca, con la conseguenza che per esse — coincidenti, anche secondo il tenore lessicale della disposizione, con le materie attribuite alle regioni — tutta la competenza verrebbe devoluta alle province in violazione del ricordato parametro costituzionale (art. 117 della Costituzione); trattandosi di funzioni, non di interesse esclusivamente locale, ma riferite anche all'intero territorio provinciale, vi sarebbe una sottrazione di competenze regionali, specie avendo riguardo alla prevista attribuzione della funzione di coordinamento che si risolve in una sommatoria di coordinamenti subregionali estesi a tutto il territorio della regione. In concreto la individuazione del presupposto dell'art. 118 della Costituzione verrebbe così rimessa ad una scelta della stessa provincia, in violazione del principio della riserva di legge statale per la ricognizione degli interessi esclusivamente locali.

1.3. — Ricordato che la legge prevista dall'art. 128 della Costituzione è «una legge generale di principi che deve regolare l'organizzazione degli enti locali» e «non le singole discipline di settore, che vanno affidate a leggi di settore e alle leggi previste dall'art. 118, primo comma, della Costituzione», la ricorrente censura la legge n. 142 del 1990 che, con «incertezza, contraddittorietà e irragionevolezza», avrebbe, invece di proporsi i contenuti e le finalità di cui all'art. 128 della Costituzione, invaso le aree di altre leggi idonee a porre i principi fondamentali delle materie a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Emblematica sarebbe, ad avviso della Regione, la regolamentazione della pianificazione territoriale posta dall'art. 15 della legge, in contrasto con gli artt. 117 e 128 della Costituzione, perché il piano territoriale di coordinamento, ivi previsto come necessario in ogni provincia, investendo l'intero territorio trascende gli interessi esclusivamente locali, sottrae aree operative agli strumenti di pianificazione regionale ed acquista forza e valore di norma sovraordinata rispetto ai piani comunali e all'attività di ogni ente ed amministrazione pubblica (art. 15, comma 6). E la mera previsione della verifica di conformità del piano territoriale provinciale agli indirizzi regionali di programmazione socio-economica e territoriale (art. 15, comma 3) sarebbe di per sé insufficiente a dirimere il sospetto di incostituzionalità della norma denunciata, la quale dovrebbe invece almeno esplicitare la necessaria subordinazione del primo ai secondi.

1.4. — Una specifica censura viene poi rivolta all'art. 14, comma 1, lett. *g*) della legge, che attribuisce alla provincia competenze in materia di smaltimento di rifiuti. La norma, infatti, omettendo di precisare se nella prevista «organizzazione» delle attività siano ricomprese l'adozione e l'approvazione di un piano provinciale per lo smaltimento (che il d.P.R. n. 915 del 1982 prevede come tipico del livello regionale) e non preoccupandosi di chiarire le implicazioni della competenza provinciale sulla pianificazione urbanistica e territoriale, determinerebbe un irragionevole regresso nella cura degli interessi, dal momento che l'art. 6 della legge regionale Toscana n. 65 del 1984 ha disposto che l'approvazione del piano regionale di smaltimento di rifiuti ha per effetto di imporre ai comuni l'adozione di varianti ai propri strumenti urbanistici per la localizzazione degli impianti e tale procedura semplificata potrebbe essere in concreto compromessa dalla pianificazione provinciale, a meno che, dalle possibili interpretazioni della norma, non si individui quella conforme al dettato costituzionale.

1.5. — In contrasto con l'art. 128 della Costituzione si porrebbe, poi, l'art. 63 della legge (in relazione al precedente art. 16) che reca la delega al Governo per la istituzione di nuove province, che siano o non siano conseguenza necessaria della delimitazione delle aree metropolitane (art. 63, commi 1 e 2). E tale delega, da un canto, riguarderebbe una legge che «può apparire come legge provvedimento» e non sarebbe la «legge generale» richiesta dall'art. 128 della Costituzione; in secondo luogo la disposizione lederebbe le competenze regionali (art. 117 della Costituzione) delineate dalla norma interposta (art. 16), che affida alla regione la funzione di determinare le aree metropolitane.

Quanto al primo profilo non sarebbe utile il richiamo all'art. 133 della Costituzione, che, mentre richiede una legge statale per la istituzione di nuove province, prevede anche l'iniziativa dei comuni; ed in carenza di tale presupposto, non può che farsi riferimento nuovamente alla «legge generale» dell'art. 128 della Costituzione, con esclusione, quindi, di leggi speciali.

Quanto al secondo profilo non appare logica una disciplina che, mentre riserva alla regione la delimitazione dei confini dell'area metropolitana e l'approvazione dei relativi statuti (artt. 16 e 20), prevede poi un'attribuzione di poteri al Governo in ordine alla costituzione delle autorità metropolitane (art. 21) nonchè alla revisione delle circoscrizioni provinciali e alla istituzione di nuove province, perché tale potere, a contenuto libero, attribuito al legislatore delegato potrebbe anche non essere esercitato od esserlo in difformità dalla delimitazione regionale dell'area metropolitana, con conseguente ulteriore compressione delle competenze della ricorrente.

2.1. — Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo in primo luogo la inammissibilità delle censure che, invece di fondarsi sulla lesione di competenze regionali costituzionalmente garantite, prospettano vizi di contraddittorietà o irragionevolezza delle disposizioni denunciate, vizi certamente estranei al sindacato di costituzionalità in via di impugnazione diretta.

2.2. Nel merito la difesa dello Stato contesta l'asserita lesione delle attribuzioni regionali ad opera degli artt. 14 e 15 della legge, che, se interpretati in connessione con i principi desumibili dal precedente art. 3, per quel che attiene allo schema generale dei rapporti tra regioni ed enti locali, testimoniano la volontà del legislatore di far salvo il governo regionale nelle materie dell'art. 117 della Costituzione ed anzi di valorizzare e potenziare il ruolo della regione, pur nella corretta diversificazione della dimensione regionale e locale.

In particolare l'art. 14 non affida alla provincia la gestione di «materie» regionali, bensì attribuisce funzioni inerenti a settori di amministrazione individuati secondo il criterio dell'interesse provinciale, rimesso per di più alla valutazione della regione «in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio» (art. 3, comma 2) della provincia.

Nemmeno può essere condiviso, secondo l'avvocatura generale dello Stato, l'assunto che la sommatoria dei coordinamenti provinciali vanificherebbe il correlativo potere regionale, dal momento che, a termini dell'art. 3, commi 3 e 4, la regione conserva la funzione di orientamento vincolante sul coordinamento provinciale.

Destituita di fondamento sarebbe poi la pregiudiziale d'ordine sistematico — che ravviserebbe un impedimento costituzionale all'inserimento, in una legge emanata ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, di norme di principio sulla disciplina delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione — per la ragione che l'ordinamento ha abbandonato lo strumento della «legge cornice», come sede obbligatoria ed esclusiva della normazione statale di principio.

Quanto ai profili di sostanza, le disposizioni dell'art. 15 non vulnerano, a detta dell'avvocatura generale dello Stato, le prerogative regionali in materia di urbanistica, ma anzi, nella configurazione del piano territoriale di coordinamento della provincia, riproducono lo schema dell'atto complesso prefigurato dalla legge n. 1150 del 1942 (art. 5) e considerato dalla legislazione vigente (l. n. 47 del 1985) come coesistente allo strumento urbanistico. In questa ottica, la omessa previsione di piani regionali, oltre che essere coerente con la loro estraneità alla legge sulle autonomie locali, non va intesa in senso interdittivo, atteso che l'art. 15 non impedisce che la legislazione regionale introduca detti strumenti di pianificazione, da interdarsi però né sostitutivi né assorbenti dei piani provinciali.

2.3. — Infine altrettanto infondate sarebbero, per la difesa dello Stato, le censure mosse all'art. 63, in relazione agli artt. 17, 19 e 21, dal momento che l'art. 117 della Costituzione non riconosce competenze regionali in materia di circoscrizioni provinciali e le norme denunciate appaiono invece rispettose del disposto dell'art. 133 della Costituzione. La legge difatti stabilisce, tra area metropolitana e provincia, una identità sia territoriale (art. 17, comma 3, ultima parte) che istituzionale (art. 17, comma 4, 18, comma 2, e 19, comma 1), e la creazione dell'area metropolitana può in alcuni casi comportare o una modifica delle circoscrizioni provinciali o la istituzione di nuove province, entrambe riservate alla legge dello Stato secondo una procedura che coinvolge e rende partecipe la regione (con gli atti preparatori ad essa demandati) alla produzione degli effetti innovativi propri della legge statale emanata a norma dell'art. 133 della Costituzione, senza possibilità che ne possa scaturire il lamentato conflitto con le determinazioni regionali.

3. — In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha prodotto una memoria, nella quale ha diffusamente illustrato che, nella congerie di piani e programmi esistenti nell'ordinamento, l'aggiunta ora del previsto piano territoriale provinciale — pur collocato in una posizione subordinata rispetto agli strumenti regionali, ma sovraordinato rispetto a tutti gli altri (anche di settore, o tematici, o territoriali) e che si impone comunque ad ogni ente o amministrazione (art. 15, comma 6) — rischia di produrre uno sconvolgimento ed un'alterazione del quadro voluto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Le censure di incostituzionalità dell'art. 15 della legge potrebbero cadere, solo alla luce di una corretta interpretazione della norma denunciata che non pregiudichi il livello sovraordinato di tutta la pianificazione regionale (generale o tematica), vincolante per i piani di rango inferiore, come quelli provinciali, secondo le previsioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, della stessa legge.

Ma pur in tale contesto, la disposizione del dell'art. 15, comma 6, sarebbe irragionevole perchè avulsa dalla realtà normativa e dalla serie di piani che direttamente o indirettamente regolano il territorio.

A conferma del proprio assunto la ricorrente richiama la legge 18 giugno 1989 n. 183 in materia di difesa del suolo, che ha istituito un sistema organico di competenze, di procedimenti e di partecipazione della provincia, nonché di pianificazione coinvolgente una serie di enti, con cui confliggerebbe la previsione dell'art. 14, lettera a), che affida alla provincia appunto «la difesa del suolo», e dell'art. 15, secondo comma, che tratta di «sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale» nonché di «consolidamento del suolo» e di «regimazione delle acque».

Ribadito che l'attribuzione di funzioni che superino l'interesse esclusivamente locale (art. 118 Cost.) e investano l'intero territorio provinciale è illegittima perché sottrae competenze alla regione, e che le funzioni di coordinamento della provincia, di cui all'art. 15, realizzano un filtro inammissibile tra regione e comuni, la ricorrente censura in conclusione la previsione di un livello «rigido» intermedio limitativo delle attribuzioni regionali, mentre dovrebbe essere affidata alla regione la individuazione degli interessi subprovinciali ovvero riferiti all'intera area provinciale.

4. — Sempre nella imminenza della udienza di discussione (ma, in ogni caso, tardivamente) le Province di Treviso, Venezia, Firenze, Napoli, Vicenza, Verona, Torino e Belluno, hanno presentato ciascuna una memoria, definita «di costituzione», dello stesso contenuto.

In essa è diffusamente trattato il profilo processuale relativo all'intervento del terzo nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via principale, pur nella constatazione della costante giurisprudenza contraria di questa Corte (ordinanze nn. 25 del 1956, 22 del 1958, 130 del 1977; sentenze nn. 182, 272 e 517 del 1987), condivisa dalla dottrina.

Nella convinzione, però, che le argomentazioni fino ad ora addotte, circa la natura del processo costituzionale (che non è un processo di parti e nel quale queste vengono tutelate solo in via riflessa e meramente occasionale), potrebbero risolversi in una elusione del principio fondamentale sancito nell'art. 24 della Costituzione, che è diretta conseguenza dell'altro principio fondamentale espresso nell'art. 2 della Costituzione, e nell'auspicio di un ripensamento della Corte sul punto, nella memoria si sostiene che l'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiamando, in quanto applicabili, «anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale» (e, quindi, anche l'art. 37 del regio decreto n. 642 del 1907 a termini del quale «chi ha interesse alla contestazione può intervenire»), consentirebbe appunto l'intervento nel giudizio di costituzionalità di soggetti che abbiano, come nella specie, un interesse sostanziale al giudizio stesso e la cui esclusione determinerebbe una grave lesione della posizione giuridica loro costituzionalmente garantita.

5.1. — All'udienza il difensore delle province di Treviso, Venezia, Firenze, Napoli, Vicenza, Verona, Torino e Belluno, riportandosi alle memorie di costituzione in precedenza indicate, ha chiesto di svolgere oralmente le ragioni a sostegno della tempestività e dell'ammissibilità di detta costituzione.

La Corte, con ordinanza letta in udienza, ha dichiarato inammissibile la partecipazione al processo delle province costitutesi.

5.2. — In occasione dell'udienza di discussione il difensore della Regione ricorrente ha depositato la deliberazione in data 3 maggio 1991 n. 03948, con la quale la Giunta regionale della Toscana, richiamando la propria precedente deliberazione in data 2 luglio 1990 n. 05877, concernente l'autorizzazione al ricorso, ha precisato di avere con quest'ultima inteso sostanzialmente delimitare la questione di costituzionalità agli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990 ed il difensore della ricorrente ha dichiarato di non insistere nelle censure relative agli altri articoli di detta legge.

Considerato in diritto

1. La Regione Toscana, con ricorso in via principale, ha impugnato gli artt. 14, 15, 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, per asserita violazione degli artt. 3, 117, 118 e 128 della Costituzione.

In particolare si sostiene nel ricorso che l'art. 14 sarebbe in contrasto: a) con l'art. 117 della Costituzione perché, nell'elenco delle materie attribuite alla competenza della provincia, solo per alcune di esse (lettere h e i) si precisa che l'attribuzione deriva «dalle leggi statali e regionali», e non per le altre, con la conseguenza che tutte le funzioni in tali materie (che coincidono con quelle di competenza regionale) verrebbero devolute ad altro ente, quale appunto la provincia, per l'intero suo territorio e non per quelle parti di esso nelle quali l'interesse sia localizzabile; b) con l'art. 118 Cost., perché la scelta tra l'interesse locale, che riguardi talune zone sovracomunali, e l'interesse che concerna l'intero territorio provinciale è rimessa non alla legge, ma ad un atto della provincia, risultandone così violato il principio della riserva di legge statale nella materia.

Altro profilo di incostituzionalità viene ravvisato relativamente al citato art. 14, primo comma, lett. g), nella parte in cui attribuisce alla provincia competenze in tema di smaltimento dei rifiuti, sia pure di carattere organizzativo, senza chiarire se ciò implichi attività pianificatorie che spettano alla regione in virtù del d.P.R. n. 915 del 1982.

Quanto all'art. 15, se ne sostiene il contrasto: a) con l'art. 128 della Costituzione, perché, disciplinandosi con esso l'attività pianificatoria della provincia, soprattutto in materie che hanno attinenza con quella urbanistica, vi si provvede con una legge che non è «legge generale» di principi sull'organizzazione degli enti locali e che invaderebbe perciò campi propri delle leggi di settore o di quelle leggi previste dall'art. 118, primo comma, della Costituzione; b) con l'art. 3 della Costituzione essendo la sua disciplina incerta, contraddittoria e non in armonia con i contenuti e le finalità delle leggi generali previste dall'art. 128 della Costituzione; c) con l'art. 117 della Costituzione, perché l'attribuzione di compiti di coordinamento alla provincia, al di fuori di ogni connotazione di interesse esclusivamente locale, sottrarrebbe «al piano territoriale regionale o agli strumenti di pianificazione regionali ... aree operative, acquistando [il piano provinciale] forza e valore di norma sovraordinata rispetto ai piani comunali e all'attività di ogni ente e amministrazione pubblica (art. 15, comma 6)» non risultando chiara «la necessaria subordinazione del piano (o dei programmi) provinciali agli atti di pianificazione e programmazione regionale».

Ad avviso della ricorrente, poi, l'art. 63 della legge, in relazione all'art. 16, violerebbe:

a) l'art. 128 della Costituzione, perché la delega ivi prevista per la istituzione di nuove province (tanto se ciò sia conseguenza necessaria della delimitazione delle aree metropolitane, quanto se non lo sia) sembra demandare al Governo l'emanazione di una «legge provvedimento», non inquadrabile in quelle che sono le «leggi generali» previste da detto articolo della Costituzione;

b) con l'art. 117 della Costituzione, perché la stessa delega e così quella dell'art. 21 — che demanda al Governo di emanare norme per la costituzione delle «autorità metropolitane» nelle aree previste dall'art. 17 — sottrarrebbero alle regioni competenze pur loro riconosciute, in conformità all'art. 117 della Costituzione, dagli artt. 16 e 20, che attribuiscono ad esse precise funzioni in materia di determinazione delle aree metropolitane; inoltre, consentendo la delega stessa amplissimi margini di discrezionalità, il Governo potrebbe discostarsi dalla delimitazione dell'area indicata dalla regione, ponendosi così in «conflitto» con le determinazioni regionali ed in contrasto quindi anche con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

2. — In occasione dell'udienza di discussione il difensore della Regione ricorrente ha depositato la deliberazione in data 3 maggio 1991 n. 03948 con la quale la Giunta regionale della Toscana, richiamando la propria precedente deliberazione in data 2 luglio 1990 n. 05877, concernente l'autorizzazione al ricorso, ha precisato di avere con quest'ultima inteso sostanzialmente delimitare l'autorizzazione a proporre la questione di costituzionalità solo di quegli articoli della legge n. 142 del 1990 ritenuti invasivi di competenze regionali, in quanto attribuiti alle province di funzioni in materie comprese nell'art. 117 della Costituzione, riferite all'intero territorio di ciascuna provincia e, quindi, in violazione dell'art. 118 della Costituzione stessa che prevede tale possibilità soltanto per funzioni di «interesse esclusivamente locale». In particolare nella citata delibera del 3 maggio 1991 si evidenzia che, sotto tale profilo, l'impugnativa riguardava esclusivamente l'art. 14 di detta legge — che prevede funzioni provinciali che coinvolgerebbero materie di spettanza della regione senza riconoscere «la supremazia regionale» — e l'art. 15, che attribuisce alle province competenze in materia urbanistica ed in particolare quella concernente l'emanazione del piano territoriale di coordinamento, interferendo in una materia di esclusiva spettanza regionale. Nella deliberazione per ultimo richiamata si chiarisce, infine, che non si intendeva sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 63 della legge impugnata — che conferisce delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province e per la revisione di quelle già esistenti, in conseguenza della delimitazione delle aree metropolitane — e che, in ogni caso, le censure che il ricorso ha mosso nei confronti di tale articolo, perché non aveva considerato «prioritarie e precedenti le determinazioni regionali conseguenti» a tale delimitazione, sono da ritenersi superate da una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri la quale ha assicurato l'assoluta preminenza che assume, nella relativa procedura, il parere espresso dalle regioni.

Il difensore della ricorrente, nel riportarsi alle precisazioni di cui sopra ed alla memoria scritta in cui si era dato esclusivo rilievo ai profili riguardanti gli articoli 14 e 15 della legge n. 142, ha chiesto che non si tenga conto delle censure relative agli altri articoli nei sensi precisati dalla Giunta regionale e di ciò ha preso atto la difesa dello Stato.

Va poi rilevato che, quanto all'art. 21 della legge impugnata, concernente la delega al Governo per la costituzione delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'art. 17, la censura che lo riguarda è stata formulata nel ricorso in modo del tutto generico e non è stata ripresa nei successivi atti difensivi, per cui non è possibile stabilire su quali motivi si fondi, onde il ricorso è, anche nella parte che riguarda detto art. 21, inammissibile.

Parimenti è inammissibile per quel che concerne gli artt. 17 e 19 della legge *de qua* perché, pur essendo stata richiesta relativamente ad essi, nella parte conclusiva del ricorso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nello svolgimento dei motivi non risultano formulate esplicite censure che li riguardino, per cui è da ritenersi che tali articoli siano stati in realtà indicati come norme interposte e non come oggetto di impugnativa.

3. — In tal modo circoscritte le questioni agli artt. 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'avvocatura generale dello Stato, la quale sostiene che alcune delle doglianze esposte nel ricorso prospetterebbero «vizi di contraddittorietà ed irragionevolezza» che, «a prescindere dalla loro dubitabile rilevanza costituzionale generale, sono certamente estranei alla materia propria del sindacato di costituzionalità in via di impugnazione diretta», che può essere «fondato soltanto su motivi attinenti alla lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite».

Osserva in contrario la Corte che, da quanto già risulta in precedenza e da quanto si avrà modo di rilevare in prosieguo in occasione dell'esame del merito delle questioni, il parametro dell'art. 3 della Costituzione, pur non riguardando la delimitazione delle competenze in senso stretto, viene in realtà invocato per sostenere l'invasione di competenze regionali; difatti l'irragionevolezza dell'attribuzione di alcune funzioni alla provincia è prospettata come indice di esorbitanza dai compiti che lo Stato potrebbe attribuire ad essa in base agli artt. 118 e 128 della Costituzione.

4. — La costituzione in giudizio delle province di Treviso, Venezia, Firenze, Napoli, Vicenza, Verona, Torino e Belluno è stata dichiarata inammissibile, con ordinanza pronunciata *in limine* nell'udienza di discussione, che ha ritenuto non idonee le ragioni addotte dal loro difensore e dirette ad escludere l'applicabilità del termine previsto dalle norme vigenti per la costituzione in giudizio, il che preclude alla Corte ogni possibilità di prendere in esame il contenuto delle memorie difensive, depositate dalle province, per quel che riguarda il merito delle questioni.

5.1. — Per l'esatto inquadramento delle questioni sollevate, appare opportuno premettere che la legge n. 142 del 1990, nel disciplinare l'ordinamento delle autonomie locali in una prospettiva di maggiore aderenza all'art. 5 della Costituzione ed attuativa della IX disposizione transitoria e finale di questa, tende ad un tempo a dotare gli enti territoriali infraregionali di più ampia autonomia e ad assicurare un più organico raccordo funzionale tra essi e le regioni, nelle quali individua il centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali. Rimane in tal modo superato il disegno delle leggi comunali e provinciali come concepite anteriormente all'ordinamento regionale, succedutesi nel tempo e rimaste fino ad ora pressoché immutate nel loro impianto organico.

Carattere di tale disegno era quello dell'uniformità degli enti locali territoriali come conseguenza del loro diretto collegamento con l'amministrazione centrale, mentre il nuovo ordinamento delle autonomie si affida ad una legge di principi da completarsi con statuti e regolamenti che ciascuno degli enti locali deve adottare onde provvedersi di un assetto confacente alle esigenze della comunità di cui esso è espressione e quindi peculiare del suo modo di essere. Questa mutata considerazione degli enti locali territoriali darà luogo ad un tessuto organizzativo così diversificato da richiedere, ad avviso del legislatore nazionale, un più incisivo ruolo di coordinamento delle regioni nelle materie di loro spettanza, ancorché si tratti di funzioni attribuite, a norma dell'art. 118 della Costituzione, da leggi dello Stato ai comuni ed alle province in quanto attinenti ad interessi esclusivamente locali.

5.2. — Tale qualificata posizione assunta dalle regioni, rispetto agli enti territoriali minori, emerge in particolare dall'art. 3 della legge in esame. Esso: prevede che sia la legge regionale a disciplinare «la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali» (comma 3); assegna alla regione il compito di determinare gli obiettivi generali della programmazione e di ripartire le risorse destinate al funzionamento del programma di investimenti degli enti locali (comma 4); prevede che sia la legge regionale a stabilire le forme ed i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione (comma 6); demanda alla legge regionale di fissare i criteri per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economico e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province, rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali (comma 7); assegna, con la più ampia previsione, alla legge regionale di disciplinare, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica delle compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali, ove esistenti (comma 8).

Assieme a queste previsioni possono ricordarsi quelle che attribuiscono alle regioni — oltre al potere loro spettante, in virtù di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni comunali — potestà programmatiche e propulsive per promuovere le modifiche e le fusioni dei comuni necessarie a rendere razionale l'assetto delle autonomie (art. 11 e 12), nonché poteri di intervento relativamente alle province (art. 15) ed alle aree metropolitane (artt. 17, 19 e 20).

5.3. — La posizione di centralità che in tal modo le regioni vengono ad assumere nel sistema delle autonomie locali consente di far ritenere salvaguardate, in modo soddisfacente, nel quadro della legge n. 142 del 1990 le competenze regionali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

Deve perciò essere condivisa la tesi difensiva svolta dall'avvocatura generale dello Stato secondo cui la lettura coordinata delle norme denunciate con quelle da cui è desumibile la posizione qualificata della regione nel nuovo ordinamento, induce a constatare che l'avvenuto potenziamento della «fisionomia funzionale della provincia» non opera, come si presuppone nel ricorso, a scapito delle competenze regionali, ma si accompagna ad una valorizzazione del ruolo delle regioni, cui è assicurata la preminenza rispetto alle funzioni degli enti territoriali minori attinenti alle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione.

D'altronde l'arricchimento dei compiti delle province con una legge della Repubblica — la quale ha inteso utilizzare a tal fine tutte le possibili potenzialità insite nell'art. 118, primo comma, della Costituzione, che consente la diretta attribuzione da parte dello Stato agli enti territoriali infraregionali di funzioni relative ad interessi esclusivamente locali, ancorché in materie regionali — è coerente con la stessa linea di tendenza del sistema costituzionale delle autonomie. Nel terzo comma dello stesso art. 118 della Costituzione è espresso, difatti, il tendenziale disegno secondo cui le funzioni amministrative connesse a materie regionali debbano essere «normalmente» esercitate in via di delega dai comuni e dalle province e ciò, sia nell'intento di assicurare un sempre maggiore avvicinamento di queste funzioni alle realtà locali, sia allo scopo di evitare il formarsi di una burocrazia a livello regionale, ripetitiva di quella dell'amministrazione statale accentrata che, appunto, con l'ordinamento regionale e con la sua ulteriore articolazione a livello locale, la Costituzione tende a superare.

Anche se la richiamata previsione costituzionale riguarda la delegabilità, come regola normale, delle funzioni amministrative da parte delle regioni alle province ed ai comuni, essa è tuttavia indicativa di una generale linea di tendenza diretta a ridurre al massimo possibile la concentrazione di funzioni amministrative al livello regionale. Una linea, questa, con la quale è coerente l'intensificarsi di leggi dello Stato (come quella oggetto di censura) che, in virtù dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, operino l'attribuzione di funzioni amministrative agli enti infraregionali per gli interessi di carattere esclusivamente locale.

6.1. — Alla luce delle considerazioni che precedono non possono, perciò, ritenersi fondate le censure mosse all'art. 14 della legge.

Innanzitutto, per quel che riguarda la nozione di «interesse locale» — che consente allo Stato di attribuire alle province ed ai comuni funzioni amministrative per le materie di spettanza regionale elencate nell'art. 117 della Costituzione e che invece si assume nel ricorso essere stato travalicato dall'art. 14 della legge in esame, il quale ha attribuito a ciascuna provincia poteri estesi al loro intero territorio — è evidente che si è in presenza di una nozione per definizione elastica. Il carattere esclusivamente locale di un interesse non è necessariamente riferibile, come si assume, solo a parte del territorio dell'ente locale preso in considerazione e, quindi, ben può dar luogo all'attribuzione di funzioni alle province, nelle materie regionali, con legge della Repubblica, ancorché riguardino il territorio provinciale nella sua interezza, qualora il carattere «locale» dell'interesse risulti di tale dimensione.

D'altronde, diversamente da quanto ritiene la ricorrente, dalla norma censurata non risulta che la determinazione del carattere locale o meno dell'interesse rimanga affidata alle stesse province, perché l'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 142 prevede che siano le regioni, «ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione», a stabilire quando si tratti di «funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori» (cioè non frazionabili) e quando invece «in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio» si sia in presenza di interessi comunali e provinciali. Le funzioni attribuite alle province dall'art. 14 della legge, relativamente ad interessi esclusivamente locali in materie di competenza regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, sono perciò subordinate alla preventiva individuazione, da parte delle regioni, del carattere non unitario dell'interesse nei rispettivi territori, ma alla sua localizzabilità a livello provinciale, il che esclude l'asserita sottrazione di competenze regionali.

6.2. — Infondata è, poi, la specifica censura relativa all'art. 14, comma 1, lett. g), che attribuisce alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale nel settore «organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore».

Non può difatti essere condiviso l'assunto da cui muove la ricorrente; secondo cui nella locuzione «organizzazione dello smaltimento dei rifiuti» sarebbe compresa anche la possibilità di adozione e di approvazione di un piano per lo smaltimento che il d.P.R. n. 915 del 1982 prevede come tipico del livello regionale, mentre la norma impugnata potrebbe implicare un'incidenza della competenza organizzativa sulla pianificazione regionale.

In proposito appare sufficiente rilevare che la formula «organizzazione dello smaltimento» esprime, in modo da non poter dar luogo ad equivoci, la funzione di predisposizione di strumenti concreti per l'assolvimento dei compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti nell'ambito provinciale: una funzione che è quindi ben diversa da quella di pianificazione di spettanza regionale e che in nessun modo può incidere su questa.

Se si tiene presente quanto si è avuto modo di esporre in precedenza, il ruolo di centralità che, nel sistema delle autonomie, assume la regione, nelle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione, esclude ogni possibilità che la funzione attribuita alle province nel quadro degli «interessi esclusivamente locali» che attengono allo smaltimento dei rifiuti, cioè ad una submateria riconducibile a quella dell'igiene, possa sottrarsi all'indirizzo ed al coordinamento regionale. Si deve poi escludere che la funzione di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti possa in qualche modo condizionare il potere pianificatorio delle regioni, perché secondo logica è la pianificazione che condiziona l'organizzazione e non viceversa; la censura di incostituzionalità appare quindi priva di consistenza perché muove da presupposti che non hanno fondamento.

7.1. — Infondata è infine la denuncia di illegittimità costituzionale riguardante l'art. 15 della legge in questione, nella parte in cui prevede come necessario in ogni provincia il piano territoriale di coordinamento. Ad avviso della ricorrente questa previsione sottrarrebbe «al piano territoriale regionale o agli strumenti di pianificazione regionali (...) aree operative» facendo così acquistare al piano provinciale «forza e valore di norma sovraordinata rispetto ai piani comunali e all'attività di ogni ente e amministrazione pubblica». La mancanza di ogni riferimento, soggiunge la ricorrente, agli strumenti di pianificazione regionale potrebbe comportare l'esclusione di ogni subordinazione del piano territoriale provinciale rispetto alla pianificazione regionale, dato che la legge si limita ad affermare (art. 15, comma 3) che debba essere solo «verificata la conformità agli indirizzi regionali di programmazione socio-economica e territoriale del piano territoriale provinciale, statuendo che esso, così come i programmi, vanno trasmessi alle regioni per accertare la rispondenza di cui sopra».

Osserva la Corte che, come la stessa regione ricorrente finisce con il riconoscere nella parte conclusiva della censura, l'art. 15 della legge impugnata si sottrae al denunciato vizio di incostituzionalità, perché dalla formula ora ricordata si ricava la necessaria subordinazione del piano o dei programmi provinciali agli atti di pianificazione e di programmazione regionale e con ciò si supera anche il rilievo secondo cui si sarebbe interferito con una legge generale in una disciplina di settore.

Poiché la materia urbanistica appartiene alle regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione, sono esse a dover stabilire le procedure e le linee fondamentali della programmazione attinente a tale materia. Di conseguenza, allorché la legge regionale preveda che le linee e gli indirizzi fondamentali nella materia debbano essere contenuti in un piano territoriale urbanistico regionale di coordinamento, non può sorgere dubbio che tutti i piani infraregionali — siano essi a loro volta di coordinamento, come quello provinciale previsto dall'art. 15 in questione, oppure operativo, come il piano regolatore comunale — debbano sottostare allo strumento di coordinamento costituito dal piano regionale.

Anche se la previsione di due livelli di pianificazione territoriale di coordinamento — come quello regionale e quello provinciale, ad entrambi i quali devono sottostare i piani comunali urbanistici — possa dar luogo a dubbi di opportunità apparendo discutibile l'utilità di tale duplicità di livelli, relativamente a detta previsione non possono invece ravvisarsi i denunciati profili di incostituzionalità, essendo pacifica la preminenza del livello regionale su quello provinciale, in base alla formula adoperata dall'art. 15, comma 3, ricordata in precedenza. Ciò tanto più se si consideri che, poiché la funzione di pianificazione territoriale di coordinamento è stata attribuita alle province da una legge dello Stato in una materia di spettanza delle regioni, l'attribuzione opera ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione e quindi può riguardare soltanto gli «interessi esclusivamente locali» della provincia, per cui il secondo livello pianificatorio di coordinamento, cioè quello provinciale, potrà manifestarsi soltanto relativamente agli aspetti di carattere locale, ovvero sia a quelli che presentino (rispetto al quadro regionale cui ineriscono) specifiche peculiarità e per i quali sia perciò possibile inserirsi nelle maglie non coperte dal piano di coordinamento regionale che, in ogni caso, rimane preminente. Ma, in secondo luogo, poiché come si è detto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 142, spetta alle regioni di individuare, nelle materie loro attribuite, il «carattere unitario nei rispettivi territori» delle relative funzioni, l'ambito di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale sarà sempre condizionato da tale preventiva individuazione da parte delle regioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 19, 21 e 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142 («Ordinamento delle autonomie locali»), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge anzidetta, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 128 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0926

N. 344

Sentenza 11-15 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Difensore - Nomina - Notifica dell'atto - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Non indispensabilità di un difensore tecnico per proporre opposizione - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 459, 460 e 461 in relazione all'art. 565, primo comma, stesso codice).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460, 461, in relazione all'art. 565, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano nel procedimento penale a carico di Pasquini Renato iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — In sede di opposizione a decreto penale, tardivamente proposta dal difensore nominato dall'imputato, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano ha sollevato, con ordinanza in data 10 novembre 1990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale nella parte in cui per il giudizio dinanzi al Pretore non prevedono, prima, o contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, la nomina di un difensore, cui vada poi notificata la decisione per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione. Dall'eventuale accoglimento della questione, discenderebbe la possibilità di attribuire al difensore un proprio termine per la dichiarazione di opposizione, consentendo al giudice *a quo* di ritenere tempestiva e quindi ammissibile quella sottoposta al suo esame.

Muovendo dalla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte escluso la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in relazione alle norme del previgente codice di procedura penale che non prevedevano l'assistenza di un difensore per l'atto di opposizione, il giudice remittente ritiene che proprio le motivazioni poste a fondamento di quelle decisioni esigano oggi, alla luce del mutato quadro normativo, un nuovo vaglio di costituzionalità. Si era infatti ritenuto che la richiesta di dibattimento non imponesse l'assistenza di un difensore, poichè si trattava di uno strumento che, risolvendosi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale, risultava di agevole utilizzazione ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche.

Con le recenti norme sul procedimento per decreto introdotte dal nuovo codice di procedura penale, l'atto di opposizione avrebbe però perso quella semplicità che lo caratterizzava sotto il vigore della precedente disciplina: al condannato con decreto penale si porrebbe, infatti, in alternativa alla richiesta di dibattimento, la possibilità di operare altre scelte quali la richiesta di giudizio immediato, di applicazione della pena su accordo con il P.M., di giudizio abbreviato o di oblazione, la cui valutazione non può prescindere dall'assistenza tecnica di un difensore. Ed anche se la mancata indicazione di una qualsiasi scelta nell'atto di opposizione non preclude all'interessato la possibilità di operarla successivamente (nei termini previsti per i singoli istituti), già la semplice decisione di proporre o meno opposizione richiederebbe, ad avviso del giudice *a quo*, l'assistenza di un difensore, giacchè, oggi, a differenza che nel passato, l'accettazione della condanna inflitta con decreto penale comporta un rilevante beneficio in termini di riduzione della pena edittale.

Le norme impugnate si porrebbero, inoltre, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per non aver rispettato due dei principi enunciati nella legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81. L'obbligo imposto al legislatore delegato di «adeguarsi alle norme delle convenzioni ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale» (art. 2, comma 1) risulterebbe violato, in quanto le disposizioni censurate non sarebbero conformi alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge ratifica 4 agosto 1955, n. 848) ed al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966 (l. ratifica 25 ottobre 1977, n. 881) che prevedono (rispettivamente, agli artt. 6.3 lett. *b e c*, e 14.3 lett. *b e d*) il diritto di ogni accusato a disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa e ad essere assistito da un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia.

Anche la direttiva n. 46 (art. 2, comma 1), risulterebbe inosservata nella parte in cui, prescrivendo che nella disciplina del procedimento per decreto debbano essere previste «tutte le garanzie della difesa nella fase dell'opposizione», imporrebbe comunque l'assistenza di un difensore al momento in cui l'imputato deve decidere se proporre o meno opposizione, scegliendo poi tra la celebrazione del dibattimento o la definizione del giudizio con altre procedure.

2. — Nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato rilevando che — come già affermato da questa Corte in riferimento alle norme del previgente codice di procedura penale — il rinvio dell'esercizio, del diritto di difesa alla fase dibattimentale non può ritenersi in contrasto con il precetto costituzionale dell'art. 24, dal momento che esso si armonizza con le esigenze di semplicità e speditezza del procedimento per decreto, e, la dichiarazione di opposizione, che si risolve in una richiesta di dibattimento, non richiede particolari cognizioni tecniche ed è suscettibile di essere sviluppata e dettagliata nella successiva fase del giudizio, ove è comunque necessario l'intervento di un difensore.

Tali affermazioni conserverebbero, ad avviso dell'interveniente, il loro valore anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Difatti, la maggiore difficoltà nel decidere se proporre o meno opposizione, ovvero nella scelta del tipo di rito da richiedere per la definizione del giudizio sarebbe compensata dalla previsione del più ampio termine — rispetto a quello stabilito dal codice del 1930 — di 15 giorni per la proposizione dell'opposizione. Tale termine risulterebbe più che congruo anche ai fini di quelle scelte tecniche di cui si preoccupa il giudice remittente e che, comunque ed oltretutto, come egli stesso rileva, non vanno esercitate a pena di decadenza con l'opposizione stessa.

L'interveniente ha quindi concluso chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461, come richiamati dall'art. 565, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono, prima, o contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, la nomina di un difensore cui vada poi notificato il decreto penale di condanna per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione.

In tale mancata previsione il giudice *a quo* ravvisa un contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, tenuto conto della circostanza che, in special modo per il procedimento davanti al pretore (ma a suo dire anche per quello innanzi al tribunale), l'atto di opposizione nel nuovo codice di procedura penale «ha inevitabilmente perso quella semplicità e quella naturalezza» («perchè con esso occorre operare delle scelte decisive e non semplici e per farle occorre avere ben chiare le scelte operate») rendendo quindi necessaria l'assistenza di un difensore tecnico.

Altro profilo di illegittimità si prospetta in riferimento all'art. 76 della Costituzione, reputandosi violate sia la prescrizione contenuta nell'art. 2, primo comma, della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, circa l'obbligo ivi previsto di adeguamento alle convenzioni internazionali, e in particolare a quelle che prescrivono il diritto di «essere assistito da un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia», sia la prescrizione di cui alla direttiva n. 46 dello stesso art. 2 della legge di delega in cui si prevede che il procedimento per decreto debba essere disciplinato «con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione».

2. — Devesi preliminarmente precisare che, come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, nel giudizio *a quo* che si svolge dinanzi al Pretore si deve fare applicazione delle norme impugnate per effetto del rinvio ad esse operato dall'art. 565 del codice di procedura penale, secondo cui, nel procedimento per decreto davanti al Pretore, si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale.

In ragione della sua rilevanza la questione da prendersi in considerazione è perciò circoscritta agli artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale nelle parti in cui disciplinano il giudizio di opposizione al decreto penale dinanzi al Pretore, in virtù del rinvio di cui all'art. 565, primo comma, del codice stesso.

3.1. — La questione non è fondata.

In ordine logico può precedere l'esame del profilo di legittimità costituzionale riferito all'art. 76 della Costituzione, ed in proposito la Corte esclude, in primo luogo, che possa ritenersi violata la prescrizione dell'art. 2, primo comma, della legge di delega che obbliga il legislatore delegato al rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

In particolare, il giudice *a quo* fa espresso riferimento all'art. 6.3 lett. *b* e *c*, della convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge n. 848 del 1955) ed all'art. 14.3 lett. *b* e *d* del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato con legge n. 881 del 1977) secondo cui ogni accusato ha diritto a disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa e ad essere assistito da un avvocato di ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia.

Come si avrà modo di verificare anche in prosieguo, in relazione agli altri profili di illegittimità prospettati, i diritti che le richiamate convenzioni internazionali tendono a tutelare risultano nella specie soddisfatti.

Questa Corte, come lo stesso giudice di rinvio mostra di essere consapevole, si è già occupata, sia pure sotto il regime del codice di procedura penale abrogato, degli aspetti relativi al diritto di difesa nel procedimento per decreto affermando (sentenza n. 136 del 1967 e n. 27 del 1966 e n. 170 del 1963) che il decreto penale costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato può proporre opposizione, sicchè l'esperimento dei mezzi di difesa è rinviato al vero e proprio giudizio che si svolge con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari.

Se si collega tale affermazione all'altra (sent. n. 16 del 1970 e n. 46 del 1967) secondo cui non può ritenersi vulnerato il diritto di difesa se per il suo esercizio sono richieste modalità diverse in relazione alle speciali esigenze dei

singoli procedimenti, purchè non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, si deve pervenire alla conclusione di escludere che siano violati i principi posti dalle richiamate convenzioni internazionali. Esse difatti, nel reclamare che l'imputato debba essere «assistito da un avvocato quando lo esigono gli interessi della giustizia», tendono ad evitare che la mancanza di un difensore possa risultare pregiudizievole per il diritto di difesa in relazione allo scopo ed alle funzioni dell'atto da compiere. Ma, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 189 del 1972), un difensore tecnico non è indispensabile al fine di proporre opposizione, in quanto questa «si risolve in una richiesta di dibattimento sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto può concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente può essere sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove è assicurato l'intervento del difensore».

Non può perciò convenirsi con l'ordinanza di rinvio la dove afferma che «gli interessi della giustizia», cui fanno riferimento le richiamate convenzioni internazionali, esigono la nomina del difensore anche ai fini della proposizione dell'opposizione perchè il carattere agevole della scelta (non venuto meno, come si vedrà più avanti, per effetto della disciplina del nuovo codice), la congruità (15 giorni) del tempo per operarla e la garanzia del difensore nella sede del giudizio vero e proprio, cui intende riferirsi la convenzione internazionale, fanno sì che alla scelta tra il fare o non fare l'opposizione l'interessato possa addivenire anche senza l'assistenza di un difensore tecnico, una volta che questa assistenza risulti assicurata nel momento in cui si accede al giudizio ordinario.

3.2. — Neppure fondata è l'altra censura formulata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per asserita violazione della direttiva n. 46 dell'art. 2 della legge di delega, la quale testualmente dispone la «previsione di un procedimento per decreto emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanna a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione».

Una corretta interpretazione della formula adoperata in sede di delega esclude, secondo la più corrente accezione, che nella «fase dell'opposizione» possa ritenersi compresa anche la dichiarazione di opposizione.

Questa costituisce l'atto per effetto del quale si apre, dinanzi all'organo giudiziario competente, detta fase, che ha appunto inizio dal momento in cui l'opposizione viene dichiarata, per cui è solo dal momento in cui si accede al rito ordinario che nasce l'esigenza di «tutte le garanzie» espressamente enunciate in sede di delega.

4.1. — Passando ad esaminare i profili di legittimità costituzionale prospettati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la Corte non può condividere il punto di vista espresso nell'ordinanza di rinvio, secondo cui, in relazione alla disciplina del nuovo codice di procedura penale, non potrebbero valere le considerazioni svolte dalla già richiamata giurisprudenza (sentenza n. 189 del 1972), perchè in base al nuovo regime, il fare o non fare opposizione comporterebbe «scelte decisive e non semplici e per farle occorre avere ben chiare le conseguenze processuali e sostanziali delle scelte operate». Nè, secondo il giudice *a quo* varrebbe considerare in contrario che all'opponente non sarebbe preclusa, una volta formulata l'opposizione, la possibilità di operare in prosieguo, dopo il decreto di citazione a giudizio, la scelta fra i riti alternativi con l'assistenza di un difensore, perchè la scelta già compiuta con l'avvenuta opposizione potrebbe precludere invece irrimediabilmente la possibilità di godere del beneficio, previsto dall'art. 459 del codice di procedura penale, della riduzione alla metà della pena minima edittale.

Osserva la Corte che per quel che riguarda la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, non può in primo luogo condividersi il dubbio espresso nell'ordinanza di rinvio. Tale dubbio si fonda sulla diversità di formula adoperata nell'art. 565, secondo comma, per il giudizio innanzi al pretore: «con l'atto di opposizione l'imputato *chiede* il decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444» rispetto alla formula «può chiedere» adoperata dall'art. 462, terzo comma, per l'opposizione in tribunale, il che potrebbe far ritenere esclusa nel procedimento pretorile l'ulteriore possibilità di chiedere i giudizi alternativi ove la scelta non venga fatta nell'atto di opposizione. Ad avviso della Corte, la differenza tra le formule adoperate «chiede» e «può chiedere» è priva di importanza dovendo ad esse attribuirsi significato identico ai fini che interessano, perchè manca ogni elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione in ragione delle caratteristiche del giudizio pretorile rispetto a quello dinanzi al tribunale. Deriva da ciò che l'eventuale mancanza nell'atto di opposizione di una qualsiasi richiesta in ordine alle tre alternative indicate nell'art. 565, secondo comma, assume implicitamente il significato di richiesta del decreto di citazione (ancorchè non espressamente indicato) e non comporta l'inammissibilità dell'opposizione. Ciò è in particolare escluso dalla circostanza che l'art. 565, primo comma, rinvia, per il procedimento

per decreto pretorile, alle norme sullo stesso procedimento dinanzi al tribunale, che prevedono espressamente (in particolare art. 461, commi 2 e 3), le ipotesi di inammissibilità dell'opposizione, tra le quali non vi è quella della mancata indicazione del rito prescelto. Ma, una volta che è l'emissione del decreto di citazione la naturale conseguenza della dichiarazione di opposizione non accompagnata dalla indicazione del tipo di giudizio prescelto, non vengono da tale conseguenza ad essere precluse le altre scelte alternative ed in particolare quelle indicate nell'ordinanza di rinvio. Così la scelta del rito abbreviato, che nel procedimento pretorile rimane ancora possibile nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (artt. 560, primo comma 1, e 555, primo comma, lett. e) e quella dell'applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, che nel procedimento stesso è possibile fino all'apertura del dibattimento (art. 563, commi 1 e 4).

4.2. — Per quanto attiene all'oblazione, su cui anche si è soffermata l'ordinanza di rinvio, va rilevato che se — come conseguenza di una espressa dichiarazione effettuata a norma dell'art. 565, secondo comma, o come conseguenza della mancata scelta del tipo di giudizio nella dichiarazione di opposizione — si perviene al decreto di citazione a giudizio, la richiesta di oblazione (ancorchè non contenuta nell'atto di opposizione) è possibile fino all'apertura del dibattimento e quindi non è pregiudizievole il fatto che l'imputato, in quanto non assistito dal difensore e quindi da questi non reso edotto, non si sia avvalso della facoltà (prevista dall'art. 464, secondo comma, cui rinvia per il procedimento pretorile l'art. 565, primo comma) di chiederla contestualmente all'opposizione.

Se invece l'imputato richieda l'oblazione contestualmente all'opposizione, ai sensi degli artt. 565, primo comma e 464, secondo comma citato dimostra per ciò stesso di essere in grado di operare una scelta per sè vantaggiosa con la conseguenza di escludere ogni sua lesione, per cui diviene ininfluenza che non gli sia stato nominato un difensore d'ufficio.

4.3. — Resta da esaminare il profilo, sul quale si è in particolare soffermata l'ordinanza di rinvio, circa la possibile perdita del beneficio della riduzione fino alla metà del minimo della pena edittale, perdita che potrebbe costituire conseguenza della mancata accettazione del decreto penale a norma dell'art. 459, secondo comma, del codice di procedura penale. In realtà la questione è mal posta in termini di «beneficio» conseguente alla «accettazione del decreto penale», perchè quello dell'applicazione di una pena diminuita fino alla metà non è un beneficio conseguente «all'accettazione» del decreto penale, ma costituisce il limite di diminuzione della pena edittale minima che il pubblico ministero può indicare nel richiedere l'emissione del decreto penale. Una volta chiarita in questi termini la portata dell'art. 459, secondo comma, (applicabile nel giudizio *a quo* per il rinvio dell'art. 565, primo comma) non viene in discussione la perdita di un beneficio come possibile conseguenza della mancata accettazione del decreto penale, bensì la convenienza o meno di accettare o affrontare, con l'opposizione, il giudizio ordinario con tutte le alee che questo comporta. Ma rispetto a questa scelta in sè e per sè considerata, alle conseguenze che essa comporta ed alla mancanza di preclusioni una volta effettuata, valgono le affermazioni già fatte dalla richiamata giurisprudenza della Corte (sentenza n. 189 del 1972) sia pur relativamente alla disciplina precedente, in ordine alle quali, però, relativamente ai profili che qui rilevano, la situazione non appare mutata per effetto della nuova disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461, in relazione all'art. 565, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALIO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 345

*Sentenza 11-15 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia - Manufatto abusivo - Ingiunzione di demolizione - Inottemperanza - Gratuita acquisizione al comune dell'area - Richiamo all'ordinanza n. 82/1991 della Corte - Misura di carattere sanzionatorio - Inapplicabilità al proprietario estraneo all'esecuzione dell'opera - Non fondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 42).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dall'Istituto «Santa Margherita» contro Comune di Roma ed altro iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto «Santa Margherita» e di Marrocco Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Marco Vitucci per Marrocco Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio, promosso dal proprietario di un terreno concesso in affitto ad altro soggetto (che vi aveva abusivamente realizzato opere edilizie) e diretto all'annullamento di una serie di provvedimenti comunali (ordine di demolizione dei manufatti realizzati, diffida relativa all'acquisizione gratuita del fondo al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, nonché ordinanza di trascrizione nei pubblici registri di detta acquisizione e di inammissione della pubblica amministrazione nel possesso dei beni acquisiti), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza dell'11 giugno 1990 (pervenuta a questa Corte il 20 febbraio 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), che assoggetterebbe alla perdita del bene (costituito dal manufatto, dall'area di sedime della costruzione abusiva e da quella circostante necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) il proprietario sia nel caso in cui abbia realizzato di persona le opere sanzionate, sia nel caso in cui l'abuso debba imputarsi esclusivamente alla condotta del terzo detentore che lo abbia perpetrato a sua insaputa o nella sua materiale impossibilità di opporvisi, per essere appunto il bene nella disponibilità giuridica esclusiva dell'autore dell'abuso, nella specie il conduttore del rapporto locativo.

Il giudice *a quo*, dopo aver rilevato che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il proprietario del fondo aveva prontamente esperito l'azione di rilascio nei confronti del conduttore per poter provvedere direttamente all'adempimento dell'ordine dell'autorità e quindi demolire l'opera abusiva, censura la norma denunciata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto essa riserverebbe un pari trattamento sanzionatorio a posizioni oggettivamente dissimili sotto il profilo dell'imputabilità del comportamento da reprimere e dell'impossibilità, in un caso, di sottrarsi alla sanzione mediante l'ottemperanza all'ordine di ripristino a causa appunto della materiale indisponibilità del bene e, quindi, della mancanza di opportuni strumenti d'ingerenza sul bene stesso. La stessa norma si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perchè la perdita del diritto di proprietà dell'area si configurerebbe comunque come una misura eccedente rispetto al fine che la normativa si prefigge.

2. — È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per sostenere la infondatezza della questione, la cui prospettazione si fonderebbe su di un erroneo presupposto, ovvero sia su un'ipotesi di «responsabilità oggettiva» a carico del proprietario del terreno incolpevole, mentre, se correttamente interpretata, la norma denunciata si applica esclusivamente nei confronti dell'autore dell'illecito, alla stregua dei principi generali dettati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. — Si sono pure costituiti il conduttore del terreno concesso in affitto ed il proprietario (quest'ultimo con memoria depositata fuori termine), adducendo entrambi argomenti a sostegno dell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, il quale prevede — in caso di inottemperanza, nel termine di 90 giorni, all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo ed a ripristinare lo stato dei luoghi — la gratuita acquisizione di diritto al patrimonio comunale dell'opera, dell'area di sedime e di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.

Ad avviso del giudice *a quo*, tale norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione perchè colpirebbe con la stessa sanzione comportamenti diversi, e cioè quello del proprietario del terreno responsabile dell'abuso edilizio e quello del proprietario incolpevole, nell'ipotesi che l'abuso edilizio sia stato compiuto da un terzo -- come avvenuto nel caso oggetto del giudizio *a quo* da parte del conduttore del fondo — ed il proprietario non abbia la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nell'esclusiva disponibilità del conduttore autore dell'abuso.

Si sostiene, altresì, il contrasto della norma con l'art. 42 della Costituzione nell'assunto che la perdita del diritto di proprietà, ai danni di colui che non sia responsabile dell'abuso e non abbia comunque la possibilità di eliminarlo con la demolizione del manufatto, costituirebbe una sanzione eccedente rispetto al fine perseguito dalla legge.

2. — La questione non è fondata, nei sensi che verranno precisati.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 stabilisce che il sindaco, accertata l'esecuzione di opere abusive, ne ingiunge la demolizione. Il successivo terzo comma, cioè la norma denunciata, stabilisce poi, come si è rilevato in precedenza (n. 1), che se il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il manufatto — unitamente all'area di sedime, nonchè a quella necessaria ai sensi delle vigenti prescrizioni per la realizzazione di opere analoghe — sia acquisito di diritto a titolo di proprietà gratuitamente dal comune per essere demolito, come prescrive il quinto comma dello stesso articolo 7, a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Ciò premesso va rilevato che questa Corte, con ordinanza n. 82 del 1991 — in relazione ad una analoga ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 — ha affermato che la gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla, in conformità della regola secondo cui «l'ordinamento reagisce, oltre che sulle cose costituenti il prodotto dell'illecito, anche su quelle strumentalmente utilizzate per commetterlo».

Secondo il cennato indirizzo della Corte, che può essere seguito anche per la presente questione, l'acquisizione gratuita dell'area non è dunque una misura strumentale, per consentire al comune di eseguire la demolizione, nè una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando poi il sindaco ad una scelta fra la demolizione di ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di «prevalenti interessi pubblici», il che significa per la destinazione a fini pubblici, sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Da quanto precede deve dedursi che, essendo l'acquisizione gratuita una sanzione prevista per il caso dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolire, essa, come risulta dalla stessa formulazione del terzo comma dell'art. 7 della legge in questione, si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare (come avviene talvolta per la confisca, quando questa costituisce misura accessoria di altra sanzione o misura strumentale diretta ad impedire l'ulteriore produzione dell'illecito o l'utilizzazione dei proventi di questo) nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva e che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento.

L'essere la sanzione dell'acquisizione dell'area ispirata dall'intento di costringere il responsabile dell'abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito dall'ingiunzione, esclude, anche sotto altro profilo, che essa possa colpire il proprietario estraneo all'esecuzione dell'opera, perchè se fosse vero il contrario si sarebbe in presenza di una sanzione inidonea ad assolvere alla funzione di prevenzione speciale in vista della quale è comminata, in quanto tale comminatoria non potrebbe esercitare alcuna coazione sul responsabile dell'abuso per costringerlo ad eseguire la demolizione.

3. Una volta escluso che il proprietario estraneo all'abuso — anche nel senso che non risulti che egli, essendone venuto a conoscenza, non si sia attivato con gli strumenti offerti dall'ordinamento per impedirlo — possa subire la perdita della proprietà dell'area, non per questo viene meno la possibilità del ripristino. L'art. 7 in questione, pur perdendo la maggior forza intimidatrice insita nell'ulteriore comminatoria della sanzione consistente nell'acquisizione gratuita dell'area, in caso di inottemperanza all'ingiunzione si riduce alla sola possibilità della demolizione del manufatto abusivo.

Non si ignora in proposito che della norma in questione è stata talvolta offerta un'interpretazione riduttiva nel senso, cioè, che la demolizione potrebbe essere eseguita d'ufficio dagli organi del comune solo dopo che il bene sia stato acquisito al patrimonio pubblico. Se così fosse verrebbe meno ogni possibilità di applicazione del regime sanzionatorio previsto da detta norma nell'ipotesi in cui l'area, per essere di proprietà del terzo estraneo all'abuso, non possa essere acquisita gratuitamente e rimarrebbero così frustrate le finalità ripristinatorie insite in tale regime.

Ma la richiamata interpretazione non può essere condivisa perchè essa, erroneamente attribuendo all'acquisizione gratuita del bene natura di misura strumentale (là dove, la richiamata giurisprudenza della Corte la considera sanzione autonoma), connette l'operatività dell'ingiunzione di ripristino esclusivamente al meccanismo previsto dall'art. 7 in parola il quale, come si arguisce da quanto si è detto in precedenza, tende ad ottenere la collaborazione del responsabile dell'abuso, onde eliminarne gli effetti, con il comminare l'ulteriore sanzione della perdita dell'area in caso di inottemperanza. Detta interpretazione tralascia invece di considerare che l'operatività dell'ingiunzione a demolire non presuppone sempre necessariamente la preventiva acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, perchè l'ingiunzione è un provvedimento amministrativo di natura autoritativa che, in quanto tale, è assistito, in base ai principi generali che regolano l'azione amministrativa, dal carattere della esecutorietà insito nel potere di autotutela che, come è noto, consiste nel potere-dovere degli organi amministrativi di dare esecuzione ai provvedimenti da essi stessi emanati.

Di conseguenza appare evidente che, qualora non ricorrano i presupposti per l'acquisizione gratuita del bene, come nel caso in cui l'area sia di proprietà del terzo, la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato dall'abuso, sia pur ristretta alla sola possibilità della demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione d'ufficio. E ciò senza che a tal fine necessiti la preventiva acquisizione dell'area che, se di proprietà del terzo estraneo all'abuso, deve rimanere nella titolarità di questi, anche dopo eseguita d'ufficio la demolizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 346

Sentenza 11-15 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Sanità pubblica - Scuole e corsi per operatori socio-sanitari - Organi competenti per l'istituzione - Revoca delle autorizzazioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Legge - Provvedimento - Ragionevolezza - Potere esclusivo della regione - Non fondatezza.****(Legge regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23, art. 17).****(Cost., artt. 3, 24, 33 e 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dal Consiglio di Stato, Sezione sesta giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti da Istituto tecnico «Fermi e Fleming» contro Ministero della Sanità ed altri iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto tecnico «Fermi e Fleming» e della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Claudio Rossano per l'Istituto tecnico «Fermi e Fleming» ed Alarico Mariani Marini per la Regione Umbria;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di appello promosso dall'Istituto tecnico Fermi e Fleming di Perugia contro la sentenza del TAR dell'Umbria che aveva respinto l'impugnazione di una serie di provvedimenti della Giunta regionale umbra e dei Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, con cui era stato escluso dall'attività di formazione delle professioni di ottico e di odontotecnico, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 16 marzo 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23, in riferimento agli artt. 3, 24, 33 e 117 della Costituzione.

La norma denunciata, che costituisce il presupposto dei provvedimenti impugnati, dispone la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari concesse in precedenza dagli organi che ne avevano la competenza. Secondo l'interpretazione dei due ministeri sopra nominati e della Regione, condivisa dal Consiglio di Stato nella decisione n. 510 del 1989, devono considerarsi revocate *ope legis* le autorizzazioni a suo tempo concesse all'Istituto ricorrente con i dd.P.R. nn. 979 e 983 del 16 settembre 1972, ai sensi dell'art. 140 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1256.

Così interpretata, la disposizione è ritenuta dal giudice remittente contrastante anzitutto con l'art. 24 Cost. sul rilievo che l'adozione di un provvedimento sostanzialmente amministrativo nella forma e con l'efficacia della legge comporta la sottrazione dell'atto al sindacato del giudice amministrativo, in spregio al principio della divisione dei poteri. Conseguentemente sarebbe violato anche l'art. 3 Cost., in ragione della «diversità di trattamento tra cittadini di diverse regioni in relazione ad una differente tutela giurisdizionale pur dinanzi ad atti aventi il medesimo contenuto revocatorio».

Sarebbe poi violato l'art. 117 Cost. in quanto la disposizione denunciata inciderebbe nella sfera di competenza riservata allo Stato. Invero il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella materia *de qua* [art. 1, secondo comma, lett. *f*), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10] non include il potere di autorizzare l'istituzione di scuole o corsi diretti al conferimento di una abilitazione professionale valida su tutto il territorio nazionale, come quella prevista dagli artt. 99 e 140 del citato testo unico del 1934.

Sarebbe violato, infine, l'art. 33, quarto comma, Cost., in quanto il compito di assicurare la parità in ambito nazionale a tutte le scuole private non può spettare che allo Stato.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'Istituto tecnico Fermi e Fleming aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione. In una memoria successiva il ricorrente sostiene, in particolare, che l'istituzione di scuole direttamente abilitanti all'esercizio della professione nell'intero territorio nazionale e la disciplina dell'abilitazione e del relativo esame sono elementi inseparabili, che non consentono, per ragioni di logica prima ancora che di diritto, una separazione di competenze (statali e regionali).

Si è pure costituita la Regione Umbria, con atto successivamente integrato da un'ampia memoria, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

In ordine alle censure riferite agli artt. 24 e 3 Cost. — premesso che più puntuale sarebbe stato il riferimento all'art. 113 Cost. — la Regione richiama la giurisprudenza di questa Corte in materia di leggi-provvedimento, nonché la sentenza n. 82 del 1982, secondo cui la possibilità di trattamenti diversi dei cittadini, purché giustificata dalle particolarità delle situazioni locali, è insita nello stesso riconoscimento delle autonomie regionali.

Quanto alla pretesa violazione degli artt. 117 e 33 Cost., la resistente ribadisce che il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni comprende anche le autorizzazioni di cui all'art. 140 del t.u. delle leggi sanitarie, all'uopo richiamando la sentenza n. 111 del 1975 di questa Corte e la già citata sentenza n. 510 del 1989 del Consiglio di Stato.

Considerato in diritto

1. — L'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge reg. 21 ottobre 1981, n. 69), dispone, in via transitoria, la revoca di «tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alla Regione. In relazione alle scuole istituite per impartire l'insegnamento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 140 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1256, per le quali le funzioni amministrative dello Stato sono state trasferite alle regioni dall'art. 1, secondo comma, lett. *f*), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, la disposizione riferita è impugnata dal Consiglio di Stato per contrasto:

a) con l'art. 24 Cost., perché sottrae un provvedimento sostanzialmente amministrativo al controllo di legittimità e di merito del giudice competente, in violazione del principio della divisione dei poteri;

b) con l'art. 3 Cost., perché ne consegue una disparità di trattamento tra cittadini di diverse regioni in ordine alla tutela giudiziaria dei diritti lesi da atti di revoca delle autorizzazioni da cui derivano;

c) con l'art. 117 Cost., in quanto invasiva della competenza riservata allo Stato per l'autorizzazione di scuole o corsi di formazione professionale diretti al conferimento di una abilitazione valida in tutto il territorio nazionale;

d) con l'art. 33, quarto comma, Cost., in quanto la sovrapposizione di competenze indicata *sub c)* incide anche sul compito dello Stato di assicurare la parità in ambito nazionale di tutte le scuole private.

2. — La questione non è fondata.

Il riferimento della censura *sub a)* all'art. 24 Cost., piuttosto che all'art. 113, come obietta il patrocinio della Regione, non modifica i termini della questione di legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento, più volte esaminata e decisa in senso affermativo da questa Corte (cfr., da ultimo, sent. nn. 190 del 1986, 331 del 1988, 143 del 1989). L'art. 113, primo comma, non è se non una specificazione del principio di cui al primo comma dell'art. 24 nel campo della giustizia amministrativa, spiegabile per ragioni storico-politiche. S'intende che l'ammissibilità di leggi aventi un contenuto concreto e particolare incontra un limite specifico nel rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, nonché il limite generale costituito dal principio di ragionevolezza. Ma nella specie di nessuno di questi limiti è affermata la violazione. L'art. 3 Cost. è invocato sotto il profilo del principio di eguaglianza, con una argomentazione legata da un nesso di consequenzialità con la premessa di illegittimità, per se stesse, delle leggi-provvedimento, di guisa che la censura *sub b)* sta o cade con la censura *sub a)* (cfr. sent. n. 83 del 1982).

Sotto il profilo del principio di ragionevolezza la norma in esame è giustificata dalla necessità di procedere a un riesame globale delle autorizzazioni precedentemente concesse dagli organi investiti di tale competenza, al fine di verificare la conformità delle scuole e dei corsi che le avevano ottenute agli obiettivi e alle condizioni della programmazione regionale della formazione professionale, requisito poi confermato dall'art. 4 della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

3. — Quanto alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., occorre premettere che le scuole gestite dall'Istituto ricorrente sono state istituite a norma dell'art. 140 del t.u. delle leggi sanitarie per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, cioè per l'esercizio dell'attività di formazione professionale prevista dall'art. 1, secondo comma, lett. f) del d.P.R. n. 10 del 1972, in ordine alla quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, e in particolare la competenza autorizzativa prevista dall'art. 140, terzo comma, del testo unico citato, sono state trasferite alle regioni.

L'assunto del giudice *a quo*, secondo cui la norma denunciata si sarebbe sovrapposta a un potere di autorizzazione che è rimasto riservato allo Stato, non è sostenibile. Poiché i corsi di formazione professionale di cui è causa abilitano, mediante l'esame finale tecnico-pratico, all'esercizio della professione di ottico o odontotecnico nell'intero territorio nazionale, è indubbiamente riservata allo Stato la disciplina delle condizioni di accesso alla professione per quanto riguarda sia la fissazione a livello nazionale di standards minimi di insegnamento teorico e addestramento pratico, sia la valutazione del risultato della frequenza dei corsi e quindi la determinazione dei criteri di formazione delle commissioni giudicatrici dell'esame di abilitazione (cfr. sent. nn. 89 del 1977 e 245 del 1990). Ma ciò non significa, come ha già precisato la sent. n. 111 del 1975, che lo Stato abbia conservato il potere di autorizzazione previsto dall'art. 140, terzo comma, del citato testo unico, di guisa che nell'attuale sistema questa autorizzazione «conviverebbe» con «l'eventuale autorizzazione derivante dalla normativa regionale e nei limiti in cui questa la prevede e richieda». Tale interpretazione non solo è manifestamente contraria alla lettera dell'art. 1 del d.P.R. n. 10 del 1972, ma ascrive alla legge un significato irrazionale dal punto di vista dei criteri di buona amministrazione. Titolare del potere di autorizzazione previsto dall'art. 140 è ora esclusivamente la regione, la quale dovrà verificare anche la conformità dei programmi di insegnamento e dei controlli di idoneità della preparazione degli allievi alle condizioni di accesso alla professione stabilite dalla legislazione statale.

4. — Nemmeno è violato l'art. 33, quarto comma, Cost. Pur ammesso, nonostante il silenzio in proposito dell'art. 2, ultimo comma, della legge-quadro n. 845 del 1978, che il diritto di «chiedere la parità» attribuito alle scuole non statali (in rapporto alle scuole statali) sia riconoscibile anche alle scuole private operanti nel campo della formazione professionale affidata alle regioni (estranea all'ordinamento scolastico in senso stretto e fondata sull'art. 35 Cost.: cfr. sent. n. 191 del 1991), l'uniformità di condizioni della parità non può essere assicurata a tali scuole se non nei limiti di competenza della legislazione statale, mentre per la parte di competenza regionale la possibilità di differenziazioni da regione a regione è insita nella stessa norma costituzionale (art. 117) che in questa materia prevede una potestà legislativa concorrente delle regioni a tutela delle esigenze particolari dei mercati locali del lavoro, dei quali la formazione professionale è uno strumento di gestione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 33 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 347

*Sentenza 11-15 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Udienza preliminare - Impossibilità del giudice di dare al fatto definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione - Effetti sulla competenza - Potere spettante ai soli fini della dichiarazione di incompetenza - Non fondatezza.****(C.P.P., art. 429).****(Cost., artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 417, primo comma, lettera *b*) e 423 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Ceravolo Maria Montania, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — All'esito di un'udienza preliminare di cui si era discusso tra le parti se il fatto contestato integrasse il reato di cui al primo comma dell'art. 424 cod. pen., ovvero quello di cui al secondo comma del medesimo articolo, per il quale il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, ritenendo, in difformità dalle conclusioni dell'organo di accusa, che fosse integrata la prima delle suddette fattispecie — rictrante, a differenza della seconda, nella competenza del pretore anziché del tribunale — ha sollevato, d'ufficio, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, «nella parte in cui, raccordato all'art. 417 comma 1 lett. *b*) e 423 dello stesso codice, non consente al giudice della udienza preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio (o nell'imputazione modificata nel corso della udienza preliminare)».

Così intesa, la disposizione, che individua al comma primo, lett. *c*) tra i requisiti del decreto che dispone il giudizio «l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge», contrasterebbe, innanzitutto, con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto «imponendo al giudice di disporre il giudizio esclusivamente in ordine alla imputazione formulata dal pubblico ministero e, quindi, dinanzi ad un giudice del dibattimento diverso da quello ritenuto effettivamente competente, viola il precetto costituzionale per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

Sarebbe violato, inoltre, l'art. 101, secondo comma, Cost., dato che «imponendo allo stesso giudice di adottare nel decreto che dispone il giudizio una definizione giuridica del fatto diversa da quella ritenuta appropriata e così vincolandolo alla conclusione, non condivisa, al riguardo formulata dal pubblico ministero, limita l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre i termini della stretta soggezione alla legge».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, perché basata su un'erronea interpretazione della disciplina processuale.

Dato che il giudice rimettente ha nella specie ravvisato un reato di competenza pretorile — argomenta l'Avvocatura — è rilevante solo la specifica questione se il giudice della udienza preliminare che ritenga il fatto inquadrabile in una ipotesi criminosa di competenza di altro giudice (nella specie, il pretore), possa dichiarare la propria incompetenza, previa diversa qualificazione del fatto, senza essere costretto ad emettere decreto di rinvio a giudizio per il reato ravvisato dal pubblico ministero.

Così delimitato, però, il quesito trova soluzione nell'art. 22, terzo comma, del codice, applicabile proprio all'esito dell'udienza preliminare, a tenore del quale «dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

Il giudice *a quo* avrebbe quindi dovuto provvedere in tal senso; ed il richiamo all'art. 429 sarebbe fuor di luogo, dato che esso presuppone che il giudice che emette il decreto che dispone il giudizio si ritenga competente in ordine alla fattispecie devoluta alla sua cognizione.

Considerato in diritto

1. — Muovendo dal presupposto interpretativo secondo cui all'esito dell'udienza preliminare non è consentito al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio (o modificata nelle conclusioni formulate nell'udienza preliminare), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme dubita, con l'ordinanza indicata in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, recante la disciplina del decreto che dispone il giudizio. A suo avviso, la disposizione, così intesa, contrasterebbe:

con l'art. 25, primo comma, Cost., perché il principio del giudice naturale risulterebbe violato se — come nella specie — tale vincolo comporta il rinvio a giudizio dinanzi ad un giudice del dibattimento diverso da quello ritenuto competente;

con l'art. 101, secondo comma, Cost., perché l'esercizio della funzione giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini della stretta soggezione della legge.

2. — Come specificato in narrativa, nel caso di specie la divergenza tra la richiesta del pubblico ministero e la valutazione del giudice quanto alla definizione giuridica del fatto contestato comportava uno spostamento della competenza a conoscerne dal tribunale al pretore; ed è proprio l'impossibilità di dichiarare, in ragione di tale diversa definizione giuridica, la propria incompetenza che il giudice rimettente lamenta laddove ravvisa una violazione, oltre che dell'art. 101, dell'art. 25 Cost., *sub specie* di lesione del principio del giudice naturale.

La questione, quindi, in quanto deve essere esaminata nei limiti della sua rilevanza nel giudizio principale, non involge il più generale quesito se il giudice dell'udienza preliminare possa dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formulata dal pubblico ministero, bensì quello, più circoscritto, se egli possa dichiarare la propria incompetenza qualora questa consegua a tale diversa qualificazione.

3. — Così precisata, la questione non è fondata.

Essa, invero, come esattamente rileva l'Avvocatura, è positivamente risolta dal disposto dell'art. 22, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede che il giudice, se riconosce la propria incompetenza «per qualsiasi causa» dopo la chiusura delle indagini preliminari — e quindi, indubbiamente, anche all'esito dell'udienza preliminare — la dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Tra le cause, «facilmente ricavabili dal sistema», che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza preliminare, la relazione al progetto preliminare (p. 15) annovera espressamente «la diversa definizione giuridica del fatto, data dal giudice dell'udienza preliminare». Non può quindi dubitarsi che, ai fini della dichiarazione di incompetenza, a questi spetti tale potere: e viene perciò meno lo stesso presupposto del quesito prospettato dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 19 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0930

N. 348

Ordinanza 11-15 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso tributario - Sospensione del processo se per lo stesso fatto viene iniziata l'azione penale - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata infondata (sentenza n. 349/1987) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 432 e 988 del 1988, nn. 94, 223 e 384 del 1989) - Completa eliminazione della cosiddetta pregiudiziale penale - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cest., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promossi con n. 18 ordinanze emesse il 20 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Prato iscritte rispettivamente ai nn. 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 e 277 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con diciotto ordinanze di identico contenuto emanate tutte in data 20 novembre 1990, la Commissione tributaria di primo grado di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in

legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), nella parte in cui non consente di sospendere il processo tributario se per lo stesso fatto viene iniziata l'azione penale;

che la questione si è posta nell'ambito di processi tributari aventi ad oggetto l'esistenza di bolle alterate, sequestrate e rimaste a disposizione dell'autorità giudiziaria penale, e perciò indisponibili per il giudice tributario;

Considerato che la stessa questione è già stata dichiarata da questa Corte infondata con sentenza n. 349 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 432 e 988 del 1988, nn. 94, 223 e 384 del 1989;

che a sostegno della impugnazione non sono stati proposti motivi nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati;

che l'art. 12 impugnato contiene una espressa deroga all'art. 3 del codice di procedura penale del 1930, il quale disponeva testualmente: «Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso»;

che il codice di procedura penale del 1988, già in vigore al momento della emanazione delle ordinanze, non contiene una norma corrispondente, dato che esso è ispirato non più al principio della unità della giurisdizione ma al cosiddetto *favor separationis*.

che invero, in attuazione della direttiva n. 22 della legge di delega, gli artt. 651, 652 e 654 del codice di procedura penale limitano molto l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile;

che coerentemente è stata eliminata del tutto la sospensione per la cosiddetta pregiudiziale penale;

che l'art. 258 del codice di procedura penale consente peraltro all'autorità giudiziaria di far estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, ovvero, quando il sequestro è mantenuto, di autorizzare il rilascio gratuito di copia autentica degli atti;

che la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) adatta il disposto dell'art. 295 del codice di procedura civile alla nuova disciplina, sopprimendo il richiamo all'art. 3 del codice di procedura penale;

che l'evoluzione legislativa offre dunque motivi ulteriori a conforto della già richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione della Commissione tributaria di primo grado di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 350

*Sentenza 11-15 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Caccia - Addestramento dei cani - Ambiti protetti - Trattamento sanzionatorio equiparato all'esercizio della caccia in zone vietate - Introduzione di nuovo e diverso illecito amministrativo - Non fondatezza.****[Legge regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, art. 61, primo comma, lett. d)].****(Cost., art. 117).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma primo, lettera *d*), della legge della Regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20 (Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Gaboardi Alberto e Amministrazione provinciale di Parma iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

1. Nel giudizio di opposizione promosso da Alberto Gaboardi avverso due ingiunzioni dell'Amministrazione provinciale di Parma per violazione di una norma in materia di caccia (addestramento di un cane in una zona di ripopolamento), il Pretore di Parma, con ordinanza del 18 dicembre 1990 (R.O. n. 178 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, lettera *d*), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 1987, recante «Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni».

Nell'ordinanza si espone che la legge in questione individua come «ambiti protetti» vari tipi di zone per la protezione e l'incremento della fauna selvatica e prevede, all'art. 18, zone nelle quali è permesso l'addestramento e l'allenamento dei cani, da ferma e da seguito, previa autorizzazione. La stessa legge regionale dispone poi, all'art. 61, primo comma, lettera *d*), che «l'addestramento dei cani in ambiti protetti» venga punito con la sanzione amministrativa che l'art. 31, lettera *c*), della legge quadro statale sulla caccia (legge 27 dicembre 1977, n. 968) prevede per l'esercizio della caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia.

Dal raffronto tra la disposizione dettata dall'art. 31, lettera *c*), della legge quadro statale e la norma regionale denunciata deriva, secondo il giudice *a quo*, il dubbio che la disposizione regionale sia lesiva dell'art. 117 della Costituzione, in base al quale il potere legislativo delle Regioni deve essere esercitato «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

Ad avviso del giudice remittente, infatti, l'addestramento del cane non può essere equiparato all'esercizio della caccia regolato dall'art. 8 della legge statale n. 968, poiché il cane non è considerato mezzo di caccia, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, che prevede come mezzi di caccia solo il fucile, l'arco ed il falco.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva, infine, che la stessa legge della Regione Emilia-Romagna, in un'altra delle sue norme, mostra di non considerare l'addestramento del cane come esercizio di caccia, dal momento che, quando tale addestramento avviene in periodi non consentiti, sia pure in zone in cui previa autorizzazione potrebbe avere luogo, la sanzione prevista non è più quella dell'art. 31, lettera c), della legge n. 968 del 1977, bensì quella più modesta indicata nella lettera n) dello stesso articolo.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita nessuna delle parti né vi sono stati interventi.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dal Pretore di Parma investe l'art. 61, primo comma, lettera d), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, dove si prevede, per chi addestri cani in ambiti protetti, l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita, per coloro che esercitano la caccia in zone in cui sussiste il divieto di cacciare, dall'art. 31, lettera c), della legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968.

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma in questione sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 117 della Costituzione per il fatto di aver esteso la nozione di caccia — in deroga ai principi generali fissati dalla legge-quadro statale in tema di «esercizio della caccia» (artt. 8 e 9 l. n. 968 del 1977) — anche all'ipotesi dell'«addestramento dei cani».

2. — La questione è infondata.

Non può essere, infatti, condiviso l'assunto da cui muove l'ordinanza di rinvio, secondo cui la norma impugnata — nell'applicare all'ipotesi dell'«addestramento dei cani in ambiti protetti» la sanzione amministrativa prevista dalla legge statale per la caccia in zone in cui sussiste il divieto di cacciare — avrebbe indebitamente esteso la nozione di caccia fissata nell'art. 8 della legge n. 968, in relazione ai «mezzi di caccia» elencati nel successivo art. 9 (che non comprendono i cani).

In realtà, una corretta lettura della norma impugnata convince del fatto che il legislatore regionale non ha inteso né ampliare la nozione di caccia fissata nella legge-quadro statale, né variare l'elenco dei mezzi destinati alla caccia di cui alla stessa legge, bensì soltanto definire, nell'ambito della materia venatoria affidata alla sua competenza concorrente, una nuova fattispecie di illecito amministrativo che viene aggiunta all'elenco degli illeciti amministrativi di cui all'art. 31 della legge n. 968 e sanzionata per *relationem*, mediante il richiamo alla sanzione prevista dalla legge statale per una fattispecie diversa. Del resto, che la volontà del legislatore regionale, nel porre la norma impugnata, fosse diretta non tanto a estendere la nozione di caccia quanto a introdurre una nuova e diversa ipotesi di illecito amministrativo, risulta dimostrato — come rileva lo stesso giudice *a quo* — anche dalla presenza, nella stessa legge regionale, di una norma quale quella espressa nell'art. 61, sesto comma, lettera f), dove l'addestramento del cane nei periodi non consentiti va incontro ad una sanzione molto più lieve di quella prevista dall'art. 31, lettera c), della legge statale per l'esercizio della caccia negli stessi periodi.

La norma regionale di cui è causa si sottrae, pertanto, alla censura proposta, dal momento che — come questa Corte ha costantemente affermato (v. sentt. n. 21 del 1957; n. 72 del 1977; n. 62 del 1979; nn. 97 e 192 del 1987; nn. 729 e 1034 del 1988), — il legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, può definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa, anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge statale.

Nella specie, nessun dubbio può sussistere né in ordine al fatto che l'«addestramento dei cani», in quanto attività strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia «caccia» di cui all'art. 117 della Costituzione, né in ordine alla rispondenza del nuovo illecito sanzionato dalla legge regionale alle finalità protezioniste perseguite, in linea preminente, dalla legge-quadro statale.

Dal che l'infondatezza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma primo, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20 (Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni), in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0933

N 351

Sentenza 11-16 luglio 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Enti pubblici - Regione Veneto - Ispettorato generale enti disciolti - Beni immobili ex I.N.A.M. - Assegnazione in liquidazione - Sussistenza di un vincolo di destinazione funzionale in materia di assistenza sanitaria di competenza regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto 24 ottobre 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro (art. 1, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 27 febbraio 1991, depositato in Cancelleria il 7 marzo successivo, per conflitto di attribuzioni sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, nella parte in cui (art. 1, secondo comma) assegna all'Ispettorato generale enti disciolti determinati beni immobili ubicati nel territorio della Regione Veneto ed appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1991:

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 27 febbraio 1991, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, del 24 ottobre 1990, in materia di assegnazione di beni immobili già appartenenti al disciolto Istituto nazionale per l'assicurazione delle malattie (I.N.A.M.), per violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e dell'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, in via integrativa, dell'art. 134 della Costituzione e del principio di leale cooperazione.

Ricorda la ricorrente che la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), all'art. 65, primo comma, ha stabilito che i beni mobili ed immobili e le attrezzature già appartenenti agli enti mutualistici soppressi e destinati prevalentemente ai servizi sanitari siano trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, prevedendo altresì che tali trasferimenti siano disposti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Lo stesso articolo 65, al quarto comma, ha, inoltre, stabilito che i rimanenti beni degli stessi enti siano assegnati per la liquidazione ad un'apposita gestione speciale (Ispettorato generale enti disciolti), operante presso il Ministero del tesoro.

Ai sensi della suddetta normativa, la Regione Veneto veniva invitata dal Ministro del tesoro ad esprimere la propria intesa in ordine ad una serie di proposte di provvedimenti di assegnazione, sia ai comuni che all'Istituto liquidatore, di beni già appartenenti al disciolto I.N.A.M. La Regione, con deliberazione del Consiglio regionale del 9 marzo 1989, n. 884, mentre esprimeva l'intesa sulle proposte di trasferimento ai comuni, espressamente la negava in ordine alle proposte di assegnazione all'organismo liquidatore. Successivamente, il Ministro del tesoro emanava il decreto oggetto del presente conflitto disponendo sia i trasferimenti al patrimonio dei Comuni dei beni per i quali era stata espressa l'intesa (art. 1, primo comma), sia le assegnazioni all'organismo liquidatore dei beni residui, per le quali l'intesa era stata negata (art. 1, secondo comma). Ad avviso della Regione, il decreto, per quest'ultima parte, avrebbe così determinato una violazione degli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 65, primo comma, della legge n. 833 del 1978. Ciò in quanto, secondo la Regione, l'intesa prevista dall'art. 65 avrebbe dovuto riguardare tutti i beni interessati e non i soli beni che il Ministero intende trasferire ai Comuni, avendo ad oggetto tale intesa la sussistenza o meno del requisito della prevalente destinazione dei beni stessi ai servizi sanitari, condizione del loro trasferimento ai comuni oppure della loro messa in liquidazione.

Risulterebbero lesi altresì, ad avviso della Regione, l'art. 134 della Costituzione ed il principio di leale cooperazione, in quanto, a fronte della mancata intesa, l'amministrazione statale, anziché procedere unilateralmente all'emanazione del decreto, avrebbe potuto e dovuto intraprendere iniziative volte ad una composizione delle divergenze oppure, nel caso in cui avesse ritenuto che il diniego dell'intesa espresso dalla Regione costituisse un illegittimo impedimento all'esercizio dei poteri statali, promuovere conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura eccepisce in via principale l'inammissibilità del conflitto.

A suo giudizio, l'art. 65 della legge n. 833 del 1978 regolerebbe una fase anteriore a quella dell'esercizio delle funzioni sanitarie, venendo ad incidere nella materia delle attribuzioni patrimoniali e non in quella dell'assistenza sanitaria, di competenza regionale. L'intesa ivi prevista, pertanto, non sarebbe stata posta dal legislatore a garanzia di prerogative regionali costituzionalmente garantite e la sua eventuale violazione non integrerebbe, conseguentemente, una fattispecie idonea a far sorgere un conflitto di attribuzioni.

In via subordinata, l'Avvocatura giudica infondate le ragioni del conflitto, eccependo che l'intesa di cui all'art. 65 riguarderebbe non già l'accertamento di un requisito obbiettivo, quale quello della prevalente destinazione sanitaria dei beni da assegnare, bensì soltanto la destinazione di quei beni per i quali sia stata preventivamente accertata la idoneità ad essere trasferiti ai comuni.

Osserva, infine, l'Avvocatura che l'intesa fra Stato e Regione è strumento di raccordo tra le reciproche attribuzioni, in funzione del principio di leale cooperazione e che, pertanto, essa non può essere negata od ostacolata allo scopo di rivendicare un'utilità che la legge non prevede: questo sarebbe, invece, accaduto nel caso di specie, dal momento che la Regione ricorrente avrebbe negato l'intesa anche in ordine alla liquidazione di beni immobili palesemente non destinati ai servizi sanitari, al fine di ottenere l'acquisizione di tutti i beni di proprietà dei soppressi enti mutualistici, in contrasto con quanto previsto dall'art. 65 della legge n. 833.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzioni in relazione al decreto emanato in data 24 ottobre 1990 dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, nella parte in cui (art. 1, secondo comma) tale decreto ha disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assegnazione in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti di determinati beni immobili già appartenenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione delle malattie (I.N.A.M.) ed ubicati nel territorio della Regione Veneto, nonostante il diniego dell'intesa in ordine a tale assegnazione espresso dalla stessa Regione con deliberazione del Consiglio regionale del 9 marzo 1989.

A giudizio della ricorrente il decreto, nella parte impugnata, avrebbe leso le competenze costituzionalmente garantite alla Regione in materia sanitaria, in violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 134 della Costituzione e del principio di leale cooperazione.

2. — Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Presidenza del Consiglio. Tale eccezione viene motivata affermando che la procedura di trasferimento dei beni degli enti mutualistici disciolti, regolata dall'art. 65 della legge n. 833 del 1978, atterrebbe ad una fase anteriore a quella dell'esercizio delle funzioni sanitarie, esulando, pertanto, dagli specifici contenuti della materia dell'assistenza sanitaria, di competenza regionale. Conseguentemente, la Regione non potrebbe rivendicare, in ordine alla procedura di intesa prevista dal citato art. 65, una propria competenza idonea a far sorgere un conflitto di attribuzioni.

L'eccezione è infondata.

La procedura di assegnazione di cui al primo comma dell'art. 65 della legge n. 833 del 1978 concerne i beni degli enti mutualistici soppressi a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie, costituzionalmente affidate alla loro competenza. Si tratta di beni già destinati dagli enti ora disciolti prevalentemente ai servizi sanitari e dei quali la citata legge ha disposto il trasferimento al patrimonio dei Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, proprio al fine di assicurare la continuità della loro utilizzazione nell'ambito sanitario. Solo residualmente, lo stesso art. 65, al quarto comma, ha previsto che i beni degli enti in questione, caratterizzati da una destinazione diversa, siano posti in liquidazione.

Non può essere, pertanto, disconosciuto il nesso di strumentalità che collega i suddetti beni, anche ai fini della loro identificazione, all'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria, di competenza regionale.

Né, del resto, la stessa previsione di un'intesa tra Ministro del tesoro e Regioni ai fini dell'emanazione del decreto di trasferimento dei beni in questione potrebbe trovare giustificazione ove detto trasferimento non venisse a incidere nell'esercizio delle competenze in materia sanitaria spettanti alle Regioni. Sussiste, pertanto, l'interesse della Regione Veneto all'impugnativa proposta.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

Secondo una corretta lettura delle disposizioni di cui all'art. 65 della legge n. 833 del 1978, la procedura di trasferimento dei beni già appartenenti agli enti mutualistici soppressi, nel cui ambito viene a operare l'intesa tra Stato e Regioni, deve essere considerata nell'unità delle sue diverse fasi, di identificazione ed attribuzione dei beni suddetti, riferendosi di conseguenza tanto ai beni per i quali deve essere disposto il trasferimento ai Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, quanto ai beni per i quali — in relazione all'identificazione dei primi — deve essere disposta, residualmente, l'assegnazione in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti. La prevista intesa tra Stato e Regioni non può, pertanto, non investire anche la fase preliminare relativa all'accertamento, ai fini della individuazione delle due categorie di beni, della sussistenza o meno del requisito della prevalente destinazione dei beni in questione ai servizi sanitari.

E invero, ove l'intesa dovesse ritenersi limitata — come sostiene la difesa dello Stato — alla sola attribuzione ai Comuni dei beni già identificati ai fini del trasferimento, la norma risulterebbe incongrua in quanto disporrebbe un concorso di volontà tra Stato e Regioni privo di un contenuto giuridicamente apprezzabile, posto che, una volta accertata la prevalente destinazione sanitaria di un determinato bene, lo stesso, a termini di legge, deve essere necessariamente trasferito al Comune competente per territorio, con vincolo di destinazione all'unità sanitaria locale.

Tale convincimento emerge, del resto, anche dal comportamento tenuto dal Ministero del tesoro, che ha sottoposto alla Regione Veneto una proposta di intesa riguardante tutti i beni del disciolto I.N.A.M., ivi compresi quelli per i quali non si ritenevano sussistenti le condizioni per procedere al loro trasferimento ai Comuni. Solo in seguito al mancato raggiungimento dell'intesa per questa categoria di beni, lo stesso Ministero ha ritenuto di poter procedere ugualmente all'emanazione del decreto oggetto del presente conflitto: ma così operando, l'intesa prevista dalla legge è stata declassata, per i beni in questione, a mero parere non vincolante, con la conseguente lesione di una competenza regionale costituzionalmente tutelata.

4. — Come più volte affermato da questa Corte (v. da ultimo, sentt. n. 21 del 1991 e n. 337 del 1989), lo strumento dell'intesa — che costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni — si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo. È pur vero che tale forma di partecipazione, proprio in quanto ispirata a esigenze di leale cooperazione, non deve condurre a situazioni paralizzanti né tradursi in una lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione, quale quella che si verrebbe a determinare ove il procedimento non dovesse concludersi entro termini ragionevoli. Ma questo giusto rilievo — se rende certamente auspicabile la previsione da parte del legislatore, nelle ipotesi di intesa, di termini certi per la conclusione del procedimento, nonché di meccanismi sostitutivi destinati a superare eventuali atteggiamenti ostruzionistici — non può, d'altro canto, giustificare, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (v. sent. n. 74 del 1988).

5. — Il ricorso della Regione Veneto deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento *in parte qua* del decreto impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disporre l'attribuzione in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei beni immobili appartenenti al disciolto Istituto nazionale per l'assicurazione delle malattie, ubicati nel territorio della Regione Veneto, nonostante il diniego dell'intesa espresso dal Consiglio regionale con deliberazione del 9 marzo 1989, n. 884;

Annula conseguentemente il decreto emanato in data 24 ottobre 1990 dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, nella parte in cui (art. 1, secondo comma) attribuisce al predetto Ispettorato generale enti disciolti determinati beni immobili appartenenti al disciolto Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nel territorio della Regione Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 352

Sentenza 11-16 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Liberazione anticipata - Concessione - Valutazione del periodo trascorso in stato di custodia cautelare - Inclusione anche se nella forma degli arresti domiciliari - Richiamo alla sentenza n. 276 della Corte - Identità dei presupposti per la concessione del beneficio - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 5 ottobre 1990 dal Tribunale di sorveglianza presso la Corte d'appello di Torino, iscritte ai nn. 129, 130 e 131 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Con tre ordinanze di identico contenuto, pronunciate il 5 ottobre 1990, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, stabilendo che ai fini della liberazione anticipata «è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare», consente il computo della custodia trascorsa nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del codice di procedura penale).

Osserva il rimettente che, in base alla elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema di liberazione anticipata, possono enuclearsi i seguenti principi: 1) il detenuto, se vuole ottenere la riduzione di pena, deve attivarsi rispetto alle occasioni trattamentali che gli sono offerte durante la detenzione; 2) la decisione del tribunale di sorveglianza deve basarsi esclusivamente sui risultati acquisiti nel periodo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo del detenuto; 3) deve escludersi che il comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria legittimi il detenuto ad ottenere la riduzione di pena. Tutto ciò, rileva il giudice *a quo*,

conduce a risultati coerenti rispetto a quanto sancito dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, giacché le opportunità trattamentali sono offerte a tutte le persone detenute in istituti di pena; il coinvolgimento dei detenuti in tale attività è una delle massime espressioni della funzione rieducativa della pena; la pace sociale negli istituti di pena è un dato di fatto incontrovertibile da molti anni; sicché — conclude il rimettente — è possibile affermare che l'istituto della liberazione anticipata è legato indefettibilmente al regime penitenziario.

Ma tale disciplina, il cui fulcro è rappresentato dalla adesione del detenuto alle attività trattamentali del carcere, è stata modificata dalla legge n. 663 del 1986 che ha previsto la riduzione anche per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e, quindi, anche nella forma degli arresti domiciliari. L'innovazione, a parere del rimettente, vulnera gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto la novella ha introdotto una disciplina unitaria per situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse ed avulsa da qualsiasi funzione rieducativa. Si rileva, infatti, che gli elementi acquisibili dalla autorità di polizia ai fini della valutazione della condotta tenuta nel corso degli arresti domiciliari, si limitano ad enunciati stereotipi i quali attestano esclusivamente che la persona «non ha dato luogo a rilievi con la sua condotta in genere»; sicché, mentre per pacifica giurisprudenza l'art. 54 della legge e l'art. 94 del regolamento sono interpretati nel senso che la regolare condotta tenuta nel corso della espiazione della pena non giustifica da sola la concessione della liberazione anticipata, con la novella del 1986 la regolare condotta durante gli arresti domiciliari è sufficiente per ottenere la riduzione di pena. Risulta così evidente — si assume nelle ordinanze — che l'innovazione legislativa ha introdotto una disciplina discriminatoria nei confronti dei detenuti che espiano la pena in carcere, privilegiando coloro che espiano la pena agli arresti domiciliari.

D'altra parte, osserva il rimettente, i principi enunciati da questa Corte nella ordinanza n. 327 del 1989 in tema di liberazione anticipata con riferimento alla detenzione domiciliare, non possono applicarsi agli arresti domiciliari: mentre, infatti, la detenzione domiciliare postula un costante controllo del detenuto da parte del centro del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza, nel corso degli arresti domiciliari i saltuari controlli effettuati dalla autorità di polizia si limitano a verificare se la persona si trovi in casa. Il che, conclude il rimettente, consente di affermare che durante gli arresti domiciliari non si garantiscono «le finalità rieducative della pena» e un trattamento identico a quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione domiciliare.

2. — Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Negli atti di intervento l'Avvocatura ha osservato che le considerazioni poste a fondamento della ordinanza di questa Corte richiamata dal giudice *a quo* sono estensibili agli arresti domiciliari, trattandosi di istituto ontologicamente identico alla detenzione domiciliare, mentre nessun rilievo rivestirebbe, ai fini della dedotta censura, il fatto che, nel caso degli arresti domiciliari, al controllo del servizio sociale, previsto per la detenzione domiciliare, si sostituisca quello della polizia giudiziaria.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce che ai fini della concessione della liberazione anticipata è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, pur se nella forma degli arresti domiciliari. Più in particolare, il giudice *a quo* denuncia la violazione dell'art. 3 della Costituzione sul presupposto che, non potendo applicarsi alle persone che si trovano agli arresti domiciliari il principio, valido per quanti si trovano in fase di espiazione della pena, secondo il quale la regolare condotta da sola non giustifica la concessione della liberazione anticipata, si determina «una disciplina discriminatoria nei confronti dei detenuti che espiano la pena in carcere, privilegiando coloro che espiano la pena agli arresti domiciliari». Viene denunciata, poi, la violazione del principio sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto, ad avviso del rimettente, nel corso degli arresti domiciliari «non si garantiscono le finalità rieducative della pena ed un trattamento identico a quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione domiciliare».

2. — Le ordinanze di rimessione, pronunciate dallo stesso giudice in tre distinti procedimenti di sorveglianza, sottopongono all'esame della Corte questioni identiche fondate sui medesimi motivi: i relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

Il nucleo centrale della tesi sostenuta dal rimettente trae alimento da una premessa di incontrovertibile esattezza, non potendosi certo revocare in dubbio l'esistenza di grandi diversità sul piano strutturale e funzionale, tra il regime che caratterizza lo *status* delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari rispetto alla condizione in cui versano i soggetti che si trovano *in vinculis* negli istituti penitenziari per espiare la pena. Diversità che necessariamente si proiettano anche sul piano dei «controlli» che l'ordinamento appresta per soddisfare le finalità, per molti aspetti antinomiche, che caratterizzano le due «situazioni» poste a raffronto. Nel caso degli arresti domiciliari, infatti, ci si trova in presenza di una fra le diverse misure coercitive che il giudice può adottare nel corso del procedimento, sicché le uniche esigenze che, da un lato ne legittimano l'adozione e, dall'altro, giustificano il necessario potere di verifica circa l'osservanza dei contenuti precettivi insiti nella specifica misura, non possono che essere i *pericula libertatis* tipizzati nell'art. 274 del codice di procedura penale. Al di là della funzione cautelare, dunque, e della correlativa possibilità offerta dall'art. 284, quarto comma, del codice di rito, di «controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato», non possono intravedersi finalità diverse, cosicché non residua spazio per ipotizzare una «osservazione» del comportamento dell'imputato che non sia consona al soddisfacimento delle esigenze che sottostanno alla misura. I controlli che accompagnano l'applicazione della misura degli arresti domiciliari si pongono, quindi, su di un piano di contrasto funzionale rispetto a quelli intesi ad acquisire la «prova» che il condannato a pena detentiva abbia partecipato «all'opera di rieducazione» ai fini di quanto previsto dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, posto che affiancare una funzione rieducativa alle finalità cautelari, tipiche ed esclusive della misura, equivarrebbe ad introdurre un elemento antagonista rispetto alla presunzione di non colpevolezza che per definizione assiste l'imputato che a quella misura si trova sottoposto.

4. Tutto ciò, peraltro, non incide in alcun modo — come invece mostra di ritenere il rimettente — sulla valutazione dei presupposti ai quali l'ordinamento condiziona il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (sentenza n. 276 del 1990), la detrazione di pena prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, oltre a rappresentare il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera rieducativa, è accordata allo specifico fine di consentire il più efficace reinserimento del condannato stesso nella società. «Ma è evidente» rileva ancora la Corte «che questa è l'enunciazione della finalità dell'istituto, e della sua stessa *ratio*; la legge, in altri termini, vuol mettere subito bene in chiaro che la riduzione di pena non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all'opera dell'Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale». Poiché, dunque, è proprio ed esclusivamente «a tal fine» che la norma denunciata consente di «valutare» anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, a prescindere dalla diversa tipologia delle misure (custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura, arresti domiciliari) atte a generare quello stato, è evidente, allora, come il contenuto di «meritorietà» della condotta suscettibile di dar luogo alla riduzione di pena, sia riguardato dal legislatore in termini di sostanziale omogeneità quanto ai relativi parametri di valutazione, pur se ampiamente diversificate possono in concreto apparire le situazioni di fatto alla cui stregua operare un simile apprezzamento. Il giudice *a quo*, infatti, appunta le sue censure prendendo genericamente a riferimento la sola ipotesi degli arresti domiciliari, ma la natura dei «problemi» lumeggiati nelle ordinanze di rimessione si riflette, in realtà, su di una gamma ben più ampia di situazioni che possono scaturire dal complesso quadro normativo che disciplina — ai fini che qui interessano — il tema della libertà personale. Va anzitutto rilevato, in proposito, come le misure che generano la custodia cautelare siano fra loro normativamente graduate sul piano della afflittività, in stretta aderenza ai principi di adeguatezza e proporzionalità enunciati dall'art. 275 del codice di procedura penale. Ed è, anzi, proprio facendo leva su tale premessa che la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione di ritenere computabile agli effetti della liberazione anticipata anche il periodo trascorso dall'interessato agli arresti domiciliari, giacché l'opposta tesi avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra chi è stato ammesso agli arresti domiciliari e chi non lo è stato, con un trattamento peggiore nei confronti di coloro che, per una minore pericolosità, sono stati ritenuti meritevoli della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Se, quindi, tra le diverse forme di custodia cautelare è possibile intravedere un differenziato livello di compressione della libertà personale e se, ancora, nell'ambito della stessa misura degli arresti domiciliari sono ammesse modalità esecutive che restringono o ampliano la sfera della libertà dell'imputato a norma dell'art. 284, secondo e terzo comma, del codice di rito, è evidente, allora, come risulti corrispondentemente differenziata la tipologia dei «controlli» apprestati dall'ordinamento e, soprattutto, come agli stessi non possa annettersi — per i rilievi già svolti — il valore di «presupposto» indispensabile ai fini della applicazione della norma denunciata. D'altra parte, anche nei confronti dell'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere possono profilarsi, seppure in misura ridotta, le stesse carenze di elementi valutativi sulle quali il giudice *a quo* fonda, in buona sostanza, le proprie censure di illegittimità costituzionale, dal momento che l'ordinamento penitenziario — e per ragioni fin troppo evidenti — distingue nettamente le disposizioni che disciplinano il trattamento dei condannati rispetto a quello degli imputati.

5. — Il nucleo della disposizione oggetto di denuncia, quindi, deve essere rinvenuto nelle finalità alle quali è rivolta la detrazione di pena per il periodo trascorso in custodia cautelare, anche se nella forma degli arresti domiciliari, e nell'apprezzamento «qualitativo» della condotta tenuta in quel periodo, a prescindere dalla fonte da cui promanano gli elementi conoscitivi sulla cui base viene formulato un simile giudizio. Essendo la detrazione di pena rivolta al fine di consentire un più efficace reinserimento del condannato nella società, e dovendo questi offrire la prova di partecipazione all'opera di rieducazione, starà al giudice valutare se nel comportamento serbato dall'interessato nel corso della custodia cautelare possano essere rinvenuti quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici della evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali ed, infine, del progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano. Positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, dunque, la riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della partecipazione all'opera rieducativa, la quale, anche se attuata «spontaneamente» ed al di fuori del circuito penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro unitario e concettualmente indifferenziato, alla cui stregua la concessione del beneficio può concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica dell'istituto.

6. — Inquadrata nei riferiti termini, la questione sottoposta all'esame di questa Corte si appalesa, pertanto, priva di fondatezza. Il giudice *a quo*, infatti, muove dalla erronea premessa di ritenere che, essendo l'attività svolta dagli organi incaricati di controllare la condotta dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari destinata a garantire il rispetto delle prescrizioni imposte con la misura, e poiché tale «osservazione» si postula, seppure in forma implicita, come equivalente a quella che concerne il trattamento riservato ai condannati nel corso della esecuzione della pena, la semplice mancanza di «elementi negativi» attestata dalla autorità di polizia sarebbe in sé sufficiente ai fini del computo di quel periodo agli effetti della liberazione anticipata, con un correlativo «affievolimento» dei presupposti di concedibilità del beneficio rispetto a quelli stabiliti per la fase della espiazione della pena. Ma la legge, si è già detto, facendo leva sulla «prova» che l'interessato deve fornire circa la propria partecipazione all'opera di rieducazione, non consente di graduare i presupposti in funzione del tipo di «custodia» al quale la detrazione di pena si riferisce; sicché, i medesimi criteri di valutazione e gli stessi parametri di riferimento alla cui stregua il giudice ritiene provata la partecipazione del condannato alle opportunità offertegli nel corso del trattamento penitenziario, devono valere anche agli effetti della omologa delibazione che il giudice stesso è chiamato a compiere circa la condotta mantenuta dall'interessato nel corso della custodia cautelare, restando comunque salva la più ampia possibilità di acquisizione degli elementi di fatto sui quali tale apprezzamento deve oggettivamente fondarsi.

Né l'uno né l'altro dei parametri costituzionali invocati dal rimettente può ritenersi, quindi, in alcun modo vulnerato dalla disposizione oggetto di denuncia, posto che, per ciò che attiene al principio di uguaglianza, alla identità dei presupposti per la concessione del beneficio corrisponde la parità di trattamento fra le diverse situazioni poste a raffronto, mentre, sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è proprio la «meritorietà» della condotta serbata nel corso degli arresti domiciliari a giustificare la detrazione di pena che — secondo la *mens* della norma — è destinata a facilitare un «più efficace reinserimento nella società» (v. sentenza n. 276 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALIO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 353

*Sentenza 11-16 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Persona offesa dal reato - Comunicazione della richiesta di archiviazione del p.m. - Mancata previsione nonostante l'espressa domanda proposta nella notizia del reato - Esistenza di un mezzo di gravame - Termini - Decorrenza - Richiamo al principio di ordine generale della effettiva conoscenza del provvedimento - Non fondatezza.****[C.P.P., art. 178, lett. c); C.P.P. art. 409].****(Cost. artt. 24, 24, secondo comma, e 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 178, lettera c), e 409 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1. — ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Insolia Concetto, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2. — ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Scarponi Giovanni Maria ed altri, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Asti, ricevuta, dopo l'archiviazione di una notizia di reato disposta con decreto dal Giudice per le indagini preliminari presso la locale Pretura, una richiesta di prosecuzione delle indagini da parte della persona offesa che, nonostante la sua espressa domanda, non era stata avvisata dell'iniziativa del pubblico ministero di non promuovere l'azione penale, trasmetteva al detto giudice il fascicolo corredato dalla richiesta del pubblico ministero «per quanto di competenza».

Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, premesso che l'unica pronuncia che sarebbe stato legittimato ad emettere era quella di non luogo a provvedere su tale richiesta, «da qualificarsi sostanzialmente come atto di opposizione alla proposta archiviazione», sia per la tardività della stessa sia per la già avvenuta pronuncia del decreto di archiviazione, sia, infine, per l'assenza di ogni iniziativa del pubblico ministero volta alla riapertura delle indagini, ha, con ordinanza del 22 novembre 1990, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede come nullità generale l'omesso avviso alla persona offesa ai sensi dell'art. 408», secondo comma, del codice di procedura penale.

L'assenza di ogni sanzione processuale conseguente all'inosservanza della norma ora ricordata svuoterebbe, infatti — non potendo nella specie operare né il regime della «nullità generale» né il regime della «nullità relativa» — il diritto di difesa dell'offeso dal reato «di qualsiasi effettività», attraverso una disciplina, oltre tutto, contrastante con lo stesso sistema complessivo del nuovo codice di procedura penale che, pure, «ha riconosciuto in capo alla persona offesa dal reato determinati diritti e facoltà». Ciò, del resto, coerentemente rispetto a quanto statuito da questa Corte sin dalla sentenza n. 132 del 1968, ricollegandosi alla posizione della persona offesa «il diritto costituzionalmente garantito di costituirsi parte civile», un diritto compromesso dalla disciplina denunciata, essendo l'opposizione all'archiviazione riconosciuta proprio «al fine di poter eventualmente esercitare l'azione civile in sede penale».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga, in via principale, dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata.

L'inammissibilità deriverebbe dall'essere la denuncia «palesamente irrilevante» per l'assenza nel giudice rimettente di ogni potere decisorio in merito alla richiesta di prosecuzione delle indagini presentata dalla persona offesa — non qualificabile, certo, come tardiva opposizione — e trasmessa dal pubblico ministero al giudice solo «per quanto eventualmente di competenza»; l'infondatezza dal fatto che il diritto al risarcimento della persona offesa resterebbe comunque salvaguardato attraverso l'esercizio dell'azione civile in sede propria, senza che dalla mancata affermazione della pretesa civile nel processo penale possa derivare pregiudizio alcuno alla tutela risarcitoria della persona offesa.

2. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che il pubblico ministero aveva domandato la revoca (per «esclusivi motivi deontologici») di un decreto di archiviazione pronunciato omettendo, nonostante la richiesta formulata a norma dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, e che, dopo la pronuncia di tale decreto, l'offeso dal reato aveva proposto opposizione, con ordinanza del 12 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma («violazione del diritto di difesa della parte offesa dal reato»), e 112 della Costituzione («per quanto concerne l'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte del P.M.»), questione di legittimità dell'art. 409 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non contempla il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre la revoca del decreto di archiviazione allorché lo richieda il p.m. in base a nuove valutazioni degli stessi fatti anziché motivare detta revoca ex art. 414 stesso Cod. con l'esigenza di nuove investigazioni».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata anch'essa pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, del 1991.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata.

L'inammissibilità deriverebbe dall'assenza nel giudice rimettente di «alcun potere decisorio»; l'infondatezza, per un verso (art. 24, secondo comma), dall'essere nel procedimento penale i limiti della protezione della persona offesa — peraltro assistita di piena tutela in sede civile — affidati alla discrezionalità del legislatore e, per un altro verso (art. 112 della Costituzione), dall'adeguata attuazione del controllo giurisdizionale sulle determinazioni del pubblico ministero soddisfatta dalla norma denunciata.

Considerato in diritto

1. — Pur nella diversità degli articoli di legge sottoposti al vaglio della Corte, le ordinanze di rimessione convergono nel denunciare le norme del codice di procedura penale che non prevederebbero alcuna forma di tutela per la persona offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda da essa proposta nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, norme individuate dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti nell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nell'art. 409 dello stesso codice, nelle parti da ciascuno di essi indicate. Considerata l'analogia delle questioni sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — L'Avvocatura Generale dello Stato, negli atti d'intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, spiegati in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle questioni, deducendo, in ordine a quella sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, l'assenza nel rimettente «di alcun potere decisorio in merito alla "richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari" presentata dalla persona offesa», richiesta «alla quale deve attribuirsi il valore di una mera sollecitazione al pubblico ministero ai fini della riapertura delle indagini» e non certo di «una tardiva opposizione all'archiviazione», eccezione reiterata con riguardo alla questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona al quale viene contestato di non essere «investito di alcun potere decisorio» in quanto alla richiesta del pubblico ministero di riapertura delle indagini «sembra» — anche qui — «doversi comunque attribuire il valore di mera sollecitazione di un potere del giudice che non è previsto dalla legge».

L'eccezione deve essere disattesa.

Sia nel primo sia nel secondo caso i giudici rimettenti rivendicano un potere che, stando alle prospettazioni delle due ordinanze, non sarebbe loro conferito dalla legge in violazione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati: più in particolare, mentre il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti rivendica a sé il potere di dichiarare la nullità *ex art. 178, lettera c)*, del codice di procedura penale, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona rivendica a sé il potere di autorizzare il pubblico ministero alla riapertura delle indagini; di entrambi i poteri, il cui esercizio sarebbe precluso dalle norme delle quali si afferma l'illegittimità, l'uno e l'altro dei giudici sollecitano l'attribuzione, conseguibile solo a seguito della dichiarazione d'illegittimità della norma da ciascuno di essi denunciata. Donde la rilevanza di entrambe le questioni, dipendendo dalla loro soluzione, avuto riguardo al *petitum* rispettivamente perseguito dai rimettenti, la definizione dei giudizi *a quibus*.

3. — Le questioni non sono, però, fondate.

Entrambe le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che il vigente sistema processuale non contempli per la persona offesa alcuno strumento di tutela per i casi in cui il giudice — nonostante l'offeso dal reato abbia adempiuto l'onere di preavvisare il pubblico ministero, nella notizia di reato o successivamente, quanto alla sua volontà di essere avvertito della richiesta di archiviazione, e ciò al fine di valutare se proporre o no opposizione *ex art. 410* del codice di procedura penale — abbia pronunciato il decreto di archiviazione senza che alcun avviso della detta richiesta sia stato ad essa notificato. In effetti, ove tale presupposto trovasse riscontro nel vigente assetto normativo, la denunciata omessa previsione si presenterebbe di dubbia compatibilità con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, considerato che il diritto di difesa, riconosciuto da questa Corte anche alla persona offesa dal reato sotto il vigore del codice del 1930 talora pure a prescindere dalla sua qualità di eventuale parte civile (v. sentenze n. 132 del 1968, n. 206 del 1971, n. 169 del 1975), risulta, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il procedimento di archiviazione. E ciò non soltanto «per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale», da cui deriva una «partecipazione all'assunzione di prove» nell'ambito di tale fase, e che è «funzionalmente» da considerare «come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà formalizzata», ma anche per «un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente» del ruolo ad essa attribuito (v. sentenza n. 559 del 1990). Se, dunque, durante le indagini preliminari — il cui «collegamento funzionale e sistematico» con il vero e proprio processo «sta a base della regola di cui all'art. 178, lettera c)» (v., ancora, sentenza n. 559 del 1990) — il detto «rafforzamento» risulta ancor più accentuato, ciò non avviene, come vorrebbe il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, soltanto in funzione della sua qualità (peraltro non immancabile) di titolare della pretesa di danno derivante da reato, esercitabile solo quando si sarà dato accesso, con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, alla fase del processo, ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in «una sfera di azione» che se certamente «non può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale, tende a realizzare, mediante forme di "adesione" all'attività del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge-delega» (così la Relazione al progetto preliminare, pag. 41).

4. — La regola per cui tra più interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione (v., ancora, sentenza n. 559 del 1990), rende, quindi, necessario verificare se il presupposto alla base delle censure prospettate dai giudici *a quibus* corrisponda all'effettiva disciplina riservata alla persona offesa nel procedimento di archiviazione. Al riguardo, nessuno dei giudici rimettenti ha ritenuto di accennare — sia pure per affermarne l'inapplicabilità al caso di specie — come l'offeso dal reato possa usufruire di una disciplina che consente di esperire un mezzo di gravame avverso il provvedimento conclusivo di tale procedura. Si allude, cioè, all'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale, a norma del quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, quinto comma, dello stesso codice. Dall'esame congiunto dei precetti ora ricordati risulta che essi hanno, in tema di archiviazione, espresso riferimento, integrandosi reciprocamente, alla sola archiviazione pronunciata con ordinanza a seguito dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice che non accolga la richiesta del pubblico ministero (o di sua iniziativa o a seguito di opposizione della persona offesa ritenuta non inammissibile e in presenza di una notizia di reato non infondata: v. art. 410, terzo comma), udienza da celebrarsi nelle forme previste dall'art. 127, il cui quinto comma, espressamente richiamato dall'art. 409, sesto comma, come la norma che descrive le ipotesi di nullità dei provvedimenti pronunciati a seguito di udienza in camera di consiglio assoggettati al regime della ricorribilità per cassazione, ricomprende in tali ipotesi l'omesso o il non tempestivo «avviso alle parti» e «alle altre persone interessate» della «data dell'udienza» (al primo comma dell'art. 127 fa, appunto, espresso rinvio il suo quinto comma). Sembra perciò evidente che il detto articolo, contenente la norma generale, descrittiva dello schema procedimentale dell'udienza in camera di consiglio, debba essere integrato dai precetti che disciplinano le modalità di attuazione dei singoli, specifici modelli procedimentali. Più in particolare, poiché, con riguardo al procedimento di archiviazione, i destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio si identificano con le persone indicate nell'art. 409, quarto comma, tra le quali è compreso pure l'offeso dal reato, ne discende che tale soggetto, se non avvisato dell'udienza, potrà proporre ricorso per cassazione invocando la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 127, quinto comma. Quanto al termine per impugnare, non essendo prescritta la notificazione dell'ordinanza di archiviazione, non potrà farsi ricorso al precetto dell'art. 585, primo comma, lettera *a*), che, per il gravame avverso i provvedimenti emessi in camera di consiglio, fissa come *dies a quo* l'avvenuta notificazione o comunicazione del provvedimento stesso.

5. — Stabilito che la legge riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, resta da verificare se un simile rimedio possa ricavarsi dal sistema anche a favore della persona offesa che venga privata dell'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante la sua espresa domanda di essere preavvertita.

La soluzione positiva sembra quella più adeguata alla *ratio* dell'art. 409, sesto comma, conformemente, del resto, all'esigenza, avvertita dal legislatore, di disciplinare l'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalla diversità sia delle cadenze procedimentali sia della tipologia del provvedimento conclusivo, un'esigenza già altra volta sottolineata da questa Corte proprio considerando la «finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione» (sentenza n. 409 del 1990), oltre tutto, risultando non intaccato, per l'assenza di ogni necessità di ricorrere all'analogia, il limite segnato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ribadito nel nuovo sistema dall'art. 568 del codice di procedura penale.

Una conferma quanto all'assenza di ostacoli insuperabili ad un'interpretazione dell'art. 409, sesto comma, nel senso di ricomprendervi anche l'ipotesi dell'omesso avviso di cui all'art. 408, secondo comma, può ricavarsi pure dalla genesi dell'una delle due norme che, non figurante nei corrispondenti articoli del progetto preliminare (art. 406) e del progetto definitivo (art. 406), venne introdotta, solo in corso di redazione del testo definitivo del codice, allo scopo di limitare l'impugnabilità del provvedimento conclusivo della procedura, una «limitazione che, da un lato, garantisce adeguatamente dai vizi che possono aver afflitto il rito camerale e, dall'altro, evita una proliferazione di ricorsi avverso un provvedimento a struttura e funzioni affatto peculiari, quale è l'ordinanza di archiviazione, di per sé caducabile in rapporto alla sempre possibile riapertura delle indagini» (v. Relazione al testo definitivo del codice, pag. 188). Una *ratio* da ritenere *a fortiori* adattabile all'ipotesi di un procedimento, come è quello di specie, da definire *de plano* solo perché la parte offesa, non informata della richiesta di archiviazione, è stata privata della facoltà di proporre opposizione.

Tale vizio — con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di contestare la detta richiesta — viene, infatti, a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio da ritenere ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione.

6. Che l'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale debba essere interpretato quale norma in grado di conferire alla persona offesa dal reato una posizione di tutela non rigorosamente circoscritta entro i limiti fissati dalla sua previsione espressa, appare confermato da una recente pronuncia della Corte di cassazione (Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1991, n. 253) che, per quanto non costituisca ancora orientamento consolidato, diviene significativa di una tendenza giurisprudenziale attenta a rimarcare il ruolo decisivo che la persona offesa dal reato assume nel procedimento di archiviazione; anche in tale occasione, nel silenzio della legge sulla specifica fattispecie, si è ritenuto la persona offesa legittimata a ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione — un provvedimento pronunciato, quindi, senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio — nonostante dal suo contesto risultasse che il giudice, valutando gli elementi di prova proposti dalla persona offesa, avesse considerato implicitamente ammissibile l'opposizione: un vizio da ritenere, certo, non maggiormente lesivo dei diritti dell'offeso rispetto a quello derivante dall'omesso avviso della richiesta di archiviazione nonostante la previa domanda di essere preavvertito di detta richiesta.

Così interpretate, le norme oggetto di censura si sottraggono a tutti i vizi di legittimità costituzionale denunciati dai giudici *a quibus*.

7. — Resta, peraltro, il problema dei termini dai quali far decorrere la proponibilità del ricorso, ma, come si è già visto, si tratta di problema comune al gravame avverso l'ordinanza di archiviazione espressamente contemplato dall'art. 409, sesto comma, del codice di procedura penale. Sarà compito della giurisprudenza ricavare dal sistema un criterio a cui riferire il momento di decorrenza del termine per ricorrere, non ultimo dei quali quello della effettiva conoscenza del provvedimento, una regola da ritenere di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui non si sia provveduto a notificare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame (v., per esemplificare, artt. 175, secondo comma, 485, primo comma, del codice di procedura penale).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. — *Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza del 22 novembre 1990;*

2. — *Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 12 novembre 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 354

*Ordinanza 11-16 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - G.I.P. presso la pretura - Giudizio abbreviato - Processo non definibile allo stato degli atti - Ulteriori informazioni non consentite - Erroneo presupposto a base dell'ordinanza di rimessione - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 562, primo comma).****(Cost., artt. 3, 24, 76 e 107, terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera nel procedimento penale a carico di Lombardi Salvatore, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lucera spediva decreto di citazione a giudizio a carico di Lombardi Salvatore prestando preventivamente il proprio consenso alla celebrazione del processo con rito abbreviato;

e che, intervenuta la conforme richiesta dell'imputato, gli atti venivano trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 556, secondo comma, del codice di procedura penale;

che, all'udienza fissata per il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lucera, rilevato «che gli atti dell'indagine preliminare non appaiono idonei alla definizione del processo in questa sede poiché non appaiono raccolti tutti gli elementi di prova prospettatigli nelle indagini», ha, con ordinanza del 20 febbraio 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, non in grado di decidere sulla richiesta dell'imputato e sul concomitante consenso del pubblico ministero quanto alla definizione del processo con rito abbreviato, per essere il processo stesso non definibile allo stato degli atti, di utilizzare lo strumento previsto dall'art. 422 del codice di procedura penale, vale a dire di indicare alle parti «ulteriori informazioni ai fini della decisione», imponendogli, invece, «la contestuale ed immediata citazione dell'imputato per il dibattimento»;

che, secondo il giudice *a quo*, l'invocata procedura sarebbe da ritenere non incompatibile con la «mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, giacché comunque alcune delle norme ad essa relative sono applicabili in virtù del richiamo» all'art. 420 «operato dall'art. 561», primo comma, del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, in attuazione dell'art. 2, n. 103, della legge 18 febbraio 1987, n. 81, il procedimento pretorile è caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare;

che, invece, lo strumento prefissato dall'art. 422 del codice di procedura penale, invocato dal rimettente, attraverso cui si consente al giudice, terminata la discussione, di indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni, è in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare;

che il detto strumento è del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario nei confronti del quale, in base al disposto dell'art. 441, primo comma, «si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste» per tale udienza, «fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423»;

che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto alla base dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lucera con ordinanza del 20 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

91C0937

N. 355

Ordinanza 11-16 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Termine di decadenza - Avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato - Deposito della richiesta con la prova dell'avvenuta notifica al p.m. - Termine di decorrenza di giorni sette - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 225/1991) - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 458, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Santos Rafael, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 1° febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato», e questione di legittimità dello stesso art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, nel termine di decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 588 del 1990 (v. anche ordinanza n. 225 del 1991), ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la decadenza dalla richiesta di giudizio abbreviato avanzata oltre il termine di sette giorni dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato ma entro il termine di sette giorni dalla notifica del relativo avviso dell'udienza al difensore;

che nella ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, donde la manifesta infondatezza della prima delle questioni proposte;

che la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata tardivamente, risulta inammissibile, così rendendo irrilevante, in quanto assolutamente ininfluenza nel processo *a quo*, la questione relativa alla congruità del termine per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa al pubblico ministero (v. ordinanza n. 255 del 1991);

e che, quindi, la seconda questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. — dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 1° febbraio 1991;

2. — dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 1° febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 357

*Sentenza 11-18 luglio 1991***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Trasporto pubblico - Regione Lazio - Tariffe - Violazione del termine di giorni trenta per la promulga - Richiamo alla sentenza n. 40/1977 della Corte - Mancato esercizio del potere di rinvio del Governo - Inammissibilità.****(L. regione Lazio 12 gennaio 1991, n. 1).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 marzo 1991 e depositato in cancelleria il 15 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di promulgazione della legge regionale del 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale) ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991, adducendo che tale atto sia stato compiuto in violazione dell'art. 127 della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge regionale in questione è stata approvata una prima volta durante la legislatura precedente quella in corso, segnatamente il 21 marzo 1990, e, a seguito del rinvio governativo, è stata riapprovata a maggioranza assoluta, con modificazioni concernenti la sola parte oggetto del rinvio, nella legislatura susseguente, cioè quella attualmente in corso, segnatamente il 28 novembre 1990. Secondo il Governo, al quale la riapprovazione della legge è stata comunicata il 17 dicembre 1990, il Presidente della Regione non avrebbe dovuto promulgare la legge regionale prima del decorso del termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 127, primo comma, della Costituzione per l'esercizio del controllo governativo e l'apposizione del relativo visto. A giustificazione di questa posizione il ricorrente afferma che il mutamento della composizione di un'assemblea legislativa, conseguente alla rinnovazione delle

legislature, non potrebbe non comportare la novità delle iniziative assunte dalla stessa assemblea nella nuova composizione, anche se queste consistano soltanto nel riprodurre o nel riproporre testi normativi già deliberati dalla medesima assemblea nella composizione propria della precedente legislatura.

In altri termini, sostiene il ricorrente, in assenza di norme di statuto o di regolamento consiliare dirette a introdurre espresse deroghe, occorrerebbe ritenere che sia principio comune alle assemblee legislative regionali (così come a quelle statali) considerare decaduti i deliberati pendenti al momento della fine della legislatura e supporre che l'eventuale ripresentazione e approvazione nella legislatura susseguente di un medesimo testo normativo debba qualificarsi, quantomeno ai fini dell'esercizio del potere di rinvio governativo, come una legge nuova, per la promulgazione della quale, in mancanza del visto, deve attendersi il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione. Su tale base interpretativa, l'atto di promulgazione impugnato dovrebbe considerarsi illegittimo, dal momento che è intervenuto quando non era ancora decorso il termine di trenta giorni. In tal modo, conclude il ricorrente, la Regione avrebbe ecceduto dalle proprie competenze, poiché, pur a prescindere dal rilievo che non ha trasmesso al Governo la prescritta comunicazione dell'avvenuta approvazione, ha considerato concluso un procedimento legislativo che non lo era e non ha atteso le determinazioni del Governo.

2. — La Regione Lazio ha presentato una memoria di costituzione in data 13 aprile 1991, vale a dire oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 26, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991. Secondo il ricorrente, poiché la legge era stata approvata e rinviata una prima volta nella legislatura precedente e poiché dunque la «riapprovazione» della stessa nella legislatura susseguente avrebbe dovuto esser qualificata come prima approvazione di una legge nuova, il Presidente della Regione, prima di promulgare, avrebbe dovuto attendere il termine di trenta giorni, prescritto dall'art. 127, primo comma, della Costituzione, anziché procedere alla promulgazione, come invece ha fatto, nel termine inferiore previsto per il caso della riapprovazione di una legge precedentemente rinviata.

2. — Il ricorso è inammissibile.

Il conflitto di attribuzione in esame sorge a seguito di una sequenza di avvenimenti che si è svolta nel modo seguente. In data 21 marzo 1990, durante la quarta legislatura, il Consiglio regionale ha approvato per la prima volta una legge che, nei termini prescritti dall'art. 127 della Costituzione, è stata rinviata dal Governo in data 19 maggio 1990, vale a dire dopo che si era verificata, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la cessazione delle funzioni dello stesso Consiglio.

Iniziata la quinta legislatura, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato in data 28 novembre 1990 un testo legislativo identico a quello deliberato nella legislatura precedente, salvo alcune modifiche alle disposizioni oggetto del predetto rinvio. In data 17 dicembre 1990, l'avvenuta deliberazione è stata comunicata al Governo con la formula che, «ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 22 febbraio-3 marzo 1989», la legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 1990 e rinviata dal Governo in data 19 maggio 1990 è stata «riapprovata con votazione finale a maggioranza assoluta nella seduta del Consiglio regionale del 28 novembre 1990».

Poiché la Regione Lazio ha considerato l'approvazione avvenuta durante la quinta legislatura come riapprovazione della legge deliberata e rinviata nella precedente legislatura, essa si è attenuta alle disposizioni del proprio Statuto che impongono al Presidente della Regione la promulgazione della legge riapprovata a seguito del rinvio entro il termine di 10 giorni dalla scadenza dei 15 giorni nei quali il Governo, ai sensi dell'art. 127, quarto

comma, della Costituzione, può proporre ricorso di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale o può promuovere questione di merito di fronte alle Camere. La legge regionale, infatti, è stata promulgata in data 12 gennaio 1991, e cioè l'ultimo giorno utile del periodo concesso dallo Statuto per la promulgazione delle leggi riapprovate. La stessa legge è stata, poi, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 30 gennaio 1991.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, muovendo dalla opposta premessa che ogni legge la quale non sia stata definitivamente approvata entro la fine della legislatura in cui è stata per la prima volta deliberata deve considerarsi decaduta, ha ritenuto di valutare la deliberazione avvenuta nel corso della quinta legislatura come una prima approvazione della legge regionale, in relazione alla quale l'art. 127, primo comma, della Costituzione prevede un termine di trenta giorni per l'apposizione del visto. Sicché, dopo che la legge gli era stata comunicata il 17 dicembre 1991, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'atto di promulgazione avvenuto il 12 gennaio 1991, di cui era venuto a conoscenza a seguito della pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991.

3. — Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 40 del 1977, un conflitto di attribuzione sollevato dal Governo nei confronti dell'atto di promulgazione di una legge regionale è pienamente ammissibile, sempreché «dall'intervenuta promulgazione si assuma risulti menomato un potere costituzionalmente spettante al Governo e la proposizione del conflitto sia l'unico mezzo del quale esso dispone per provocare una decisione di questa Corte che restauri l'ordine delle competenze». E, in effetti, nel caso citato si assumeva che l'atto di promulgazione impugnato aveva frustrato l'esercizio, concretamente effettuato allora, del potere di rinvio da parte del Governo nei confronti di una legge regionale.

La situazione, tuttavia, si presenta ben diversa nel caso sottoposto ora al giudizio di questa Corte, poiché la competenza che si assume lesa, cioè il rinvio della legge regionale approvata per la prima volta, non è stata esercitata affatto dal Governo, che ha lasciato scorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto dall'art. 127, primo comma, della Costituzione.

L'esercizio del potere di rinvio da parte del Governo, di fronte a una legge che era stata trasmessa come «riapprovata ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione» e che ciononostante non era stata impugnata davanti a questa Corte nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, si imponeva, non soltanto per far valere nella sede propria, quella del giudizio di legittimità costituzionale, le ragioni circa l'illegittimo comportamento del Consiglio regionale, ma soprattutto, per quel che qui interessa, al fine di qualificare la propria posizione come non priva del necessario interesse a ricorrere. Infatti, in mancanza dell'esercizio del potere di rinvio del Governo nel termine di 30 giorni, l'eventuale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione promosso in relazione all'atto di promulgazione non potrebbe produrre l'effetto di restaurare l'ordine delle competenze, nel senso che non potrebbe vincolare il Consiglio regionale a un nuovo esame della legge, ma comporterebbe soltanto il diverso effetto di imporre una nuova promulgazione della legge stessa, considerato che il mancato esercizio del potere di rinvio nel termine prescritto comporta di ritenere come apposto il visto del Commissario del Governo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991, n. 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 358

*Sentenza 11-18 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Infortuni - Richiesta di liquidazione della rendita - Guarigione - Successivo aggravamento - Termine di anni dieci decorrente dalla data dell'infortunio - Richiamo alla sentenza n. 80/1971 della Corte - Razionalità della norma e congruità del termine - Inammissibilità - Non fondatezza.****(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, sesto, settimo e ottavo comma).****(Cost., artt. 3 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1990 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Pancher Ruggero e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Zambelli Arduino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Zambelli Arduino e dell'I.N.A.I.L., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1990, nel corso di un giudizio in cui un lavoratore, infortunatosi nel 1977 con postumi invalidanti, aveva richiesto, con ricorso depositato soltanto il 6 aprile 1990, la rendita per invalidità, il Pretore di Trento — dinanzi al quale l'I.N.A.I.L. aveva eccepito la decadenza per essere spirato il termine decennale di cui all'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, di quella norma, nella parte in cui, fissando il predetto termine, non consentirebbe al lavoratore, dichiarato guarito a seguito dell'infortunio, ovvero che abbia riportato postumi invalidanti al di sotto della soglia minima d'indennizzabilità, di richiedere la liquidazione della rendita allorché le sue condizioni dovessero solo successivamente aggravarsi al punto da raggiungere l'indennizzabilità.

A parere del giudice *a quo* la norma impugnata, fondandosi sulla presunzione assoluta che i postumi di un infortunio siano ormai, dopo un decennio, cristallizzati, verrebbe a collidere con i più recenti orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 179 del 1988, in tema di eziologia delle malattie professionali.

Se infatti l'assicurato può provare l'insorgenza di queste ultime anche dopo il termine tabellato, non essendo preclusivo in tal senso il lasso di tempo intercorso dalla cessazione della lavorazione morbigena, così dovrebbe essergli parimenti consentita la prova che i postumi dell'infortunio hanno raggiunto la soglia di indennizzabilità anche dopo la scadenza del termine decennale.

Del resto, conclude il Pretore, dalla data del verificarsi dell'inabilità indennizzabile decorrerebbe pur sempre il termine prescrizione per conseguire la prestazione di cui all'art. 112 del medesimo d.P.R. (così come modificato a seguito della sentenza di questa Corte n. 116 del 1969).

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 32 del 1977 — che aveva sottolineato la discrezionalità del legislatore — e rilevando altresì come la norma sia posta anche in favore dell'assicurato, non essendo all'I.N.A.I.L. consentita la revisione della rendita oltre il decennio. Inoltre ci si troverebbe in presenza non già di una soppressione del diritto alla prestazione, bensì di una sua limitazione, del tutto ragionevole in quanto fondata sull'esperienza medica.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L. che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per non aver il giudice *a quo* accertato, tramite consulenza tecnica d'ufficio, quando i postumi avevano superato il minimo indennizzabile. Nel merito la parte privata ha concluso per l'infondatezza, rilevando in primo luogo come il problema dell'eziologia della malattia professionale sia estraneo al caso di specie, ove non si contesta la natura professionale dell'infortunio. Né, per tale ultimo evento, concentrato nel tempo, potrebbe farsi applicazione dei meccanismi causali, viceversa diluiti nel tempo, propri della malattia.

4. — Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza pretorile — che aveva rigettato la domanda di revisione della rendita I.N.A.I.L. in quanto proposta ad oltre dieci anni dalla costituzione della stessa — il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, dello stesso d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che gli aggravamenti della inabilità avvenuti ad oltre dieci anni dalla costituzione della rendita I.N.A.I.L. possano essere presi in considerazione ai fini della revisione della rendita stessa.

Rileva il giudice *a quo* come la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma impugnata preclude la revisione della rendita allorché gli aggravamenti dei postumi d'infortunio si siano verificati ad oltre un decennio dalla costituzione della stessa, si ponga in sostanziale contrasto con l'art. 38 della Costituzione. Il principio della stabilizzazione dei postumi si tradurrebbe cioè nella sostanziale privazione del diritto ai mezzi di sussistenza.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla necessità che sia comunque fissato un momento di certezza dei rapporti giuridici, in coerenza, del resto, con le acquisizioni sanitarie e statistiche in tema di stabilizzazione dei postumi.

6. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L., che ha parimenti concluso per l'infondatezza sulla base della razionalità del termine posto all'operatività dell'istituto della rendita.

7. — Nell'imminenza dell'udienza la difesa dell'I.N.A.I.L. ha depositato due memorie di analogo contenuto nel merito.

Con specifico riferimento alla questione sollevata dal Pretore di Trento (R.O. n. 19 del 1991), se ne eccepisce la inammissibilità, in quanto la domanda giudiziale concerneva un caso di superamento della soglia d'invalidità indennizzabile verificatosi entro il decennio dall'infortunio ed era stata proposta con ricorso depositato prima dello scadere del termine prescrizione di tre anni e 210 giorni (decorrente dalla scadenza del decennio). Secondo la parte privata, il giudice *a quo* avrebbe quindi ben potuto prendere in esame la richiesta.

Quanto al sistema delineato dalla norma impugnata, che esclude l'indennizzabilità e la revisione della rendita quando i postumi invalidanti, ovvero le variazioni della percentuale d'invalidità, si siano prodotti a più di un decennio dall'infortunio, l'I.N.A.I.L. ne riafferma la legittimità anzitutto in base ad esigenze di certezza (che evitano un continuo contenzioso amministrativo).

In secondo luogo si sottolinea in memoria come la tematica del decennio protetto riguardi un problema medico-statistico (per l'improbabilità che menomazioni invalidanti possano insorgere o che i postumi possano aggravarsi ad oltre dieci anni dall'evento). Natura del tutto diversa avrebbe il termine tabellare di cui alla sentenza di questa Corte n. 179 del 1988 che, facendo riferimento al rapporto eziologico tra lavoro e malattia, consente all'assicurato di provare anche oltre quel termine tale nesso causale. Impropiamente quindi i giudici a quibus si sarebbero richiamati a tale decisione censurando una norma la quale si limita a stabilire che i postumi indennizzabili non possano essere presi in considerazione oltre un certo termine, sulla base dell'*id quod plerumque accidit* (come già argomentato in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale).

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Trento, con ordinanza del 5 ottobre 1990 (R.O. n. 19 del 1991), solleva, con riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il termine, decorrente dalla data dell'infortunio, di dieci anni entro il quale l'assicurato può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, qualora, dopo essere stato dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, le sue condizioni dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio in misura da raggiungere l'indennizzabilità.

1.1 — La questione è inammissibile.

Come si evince dalla narrativa del fatto, l'aggravamento dei postumi da infortunio, verificatosi il 2 aprile 1977, sarebbe stato accertato in data 25 maggio 1982 e dunque entro il decennio richiesto dalla norma impugnata. La proposizione della domanda giudiziale oltre il decennio, entro il quale è sorto il diritto alla indennizzabilità in rendita dei postumi da infortunio, non va rigettata purché, come nel caso in giudizio, effettuata entro il termine prescrizione *ex art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965.*

Non avendo influenza ai fini del decidere, la censura rivolta dal giudice *a quo* al disposto dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve pertanto ritenersi estranea al caso di specie, dato ch'esso rientra (e trova tutela) nella tipizzazione normativa.

2. — Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre 1990 (R.O. n. 82 del 1991), solleva, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, perché nella interpretazione del diritto vivente impedisce, trascorso il termine di dieci anni dalla costituzione della rendita, ogni ulteriore revisione, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, venendo il lavoratore — aggravato nei postumi ultradecennali da infortunio — ad essere privato di mezzi adeguati alla sua sopravvivenza.

2.1 — La questione è infondata.

Questa Corte ha già verificato la compatibilità dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, con l'art. 38 della Costituzione, stabilendo: non è negato in modo assoluto o irrazionale il diritto alla revisione della rendita; né è reso impossibile o difficoltoso l'esercizio di codesto diritto. C'è solo la previsione, ai fini dell'acquisto di esso da parte dell'infortunato, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il risultato di una mera scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che

rispondere al bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato, di rilievo sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilità raggiunge il più alto livello/ (sentenza n. 80 del 1971).

Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte esprime l'avviso che l'azione *ex art. 112*, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 può essere esercitata entro i tre anni a partire dalla data in cui (entro dieci anni dalla manifestazione della malattia) si produce l'aggravamento da cui deriva il diritto alla revisione della rendita.

2.2 Le decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 116 del 1969, n. 179 del 1988 e n. 206 del 1988), richiamate ad argomento dell'ordinanza di rimessione, non sono pertinenti, perché riguardano la disciplina delle tecnopatie e non degli infortuni, nella quale si introduce accanto al sistema tabellare la tutela anche di malattie diverse da quelle ivi prevedute e per le quali l'evoluzione della diagnostica della medicina del lavoro permette di provare la causa di lavoro.

Tra aggravamento dei postumi da infortunio e aggravamento delle malattie professionali il discrimine è rappresentato dalla certezza del *dies* per la causa violenta *uno actu* dell'infortunio e per la incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale che può manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o essere accertata addirittura con quell'estremo strumento diagnostico che è l'esame autoptico (cfr. sentenza n. 544 del 1990).

Il legislatore ha infatti stabilito due diversi limiti temporali, di dieci anni per gli infortuni e di quindici per le malattie professionali tenendo conto della natura normalmente palese della patologia infortunistica e non infrequentemente subdola delle tecnopatie. In argomento questa Corte può ancora ribadire che «finché le acquisizioni della osservazione scientifica sull'*id quod plerumque accidit* in materia di invalidità da infortunio e da malattia professionale resteranno invariate, la diversità dei due termini temporali non sarà censurabile né sotto il profilo della irrazionale disparità di trattamento, in violazione dei principi di ragionevolezza e di quello di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, né sotto quello della incongrua attuazione legislativa del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione» (sentenza n. 228 del 1987).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

1. — dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

2. — dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALIO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 359

*Sentenza 11-18 luglio 1991***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Statistica - Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e provincia autonoma di Trento - Organizzazione degli uffici - Lesione di competenze con atto statale di indirizzo e coordinamento - Assenza di una adeguata base legislativa - Non spettanza allo Stato - Annulamento del d.P.C.M. 10 gennaio 1991.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia, notificati tra il 13 e il 15 marzo 1991, depositati in cancelleria tra il 18 e il 29 marzo successivi, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica» ed iscritti ai nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Sergio Panunzio per la Regione Trentino-Alto Adige, Fausto Cuocolo per la Regione Liguria, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Alberto Predieri per la Regione Toscana, Valerio Onida per la Provincia di Trento e la Regione Lombardia, e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento hanno presentato distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica).

Secondo le ricorrenti, l'atto impugnato, nel suo complesso, lederebbe i principi che presidono all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. Con vari argomenti e con varie accentuazioni esse lamentano soprattutto la violazione del principio di legalità sostanziale (v. sent. n. 150 del 1982), poiché il suddetto atto si basa su una disposizione di legge — l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 — che sarebbe assolutamente generica e indeterminata nel suo contenuto, essendo diretta soltanto a richiamare il requisito procedurale della delibera del Consiglio dei ministri. Né, sempre secondo alcune delle ricorrenti, potrebbe rinvenirsi la base di quel potere nell'art. 21, lettera c), del ricordato decreto legislativo n. 322 del 1989, poiché quest'ultimo, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale (v. sent. n. 139 del 1990), si riferisce alla diversa funzione di indirizzo e coordinamento tecnico.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento aggiungono che l'atto impugnato lederebbe le competenze ad esse costituzionalmente assegnate e, in particolare, quelle definite dall'art. 12, quinto comma, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui spetta alla Conferenza Stato-regioni formulare i «criteri generali» per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Ad avviso delle ricorrenti, nonostante che il preambolo dell'atto impugnato faccia menzione di un'intesa fra Stato e regioni sui contenuti dell'atto stesso, ciò non sarebbe avvenuto in realtà, essendosi limitata la Conferenza ad approvare una «ipotesi di intesa», peraltro quasi totalmente disattesa dall'atto impugnato. In ogni caso, secondo la Regione Emilia-Romagna, anche se l'intesa ci fosse stata, le competenze assegnate alle regioni dovrebbero esser considerate egualmente lese, non essendo esse disponibili neppure da parte delle interessate.

Un'ulteriore censura concernente l'intero atto impugnato è sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento, le quali adducono la lesione della propria autonomia finanziaria e, in particolare, dei principi stabiliti dall'art. 81 della Costituzione, come attuati dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, dal momento che l'atto impugnato pretenderebbe di addossare alle regioni ogni spesa relativa all'adeguamento degli uffici statistici regionali alle prescrizioni contenute dallo stesso atto, senza indicare i mezzi per farvi fronte. A ciò sarebbe collegata, secondo la Regione Toscana, anche la lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, garantito dall'art. 97 della Costituzione.

Un ultimo profilo di lesività delle proprie competenze da parte dell'intero atto impugnato è, infine, individuato dalla Regione Trentino-Alto Adige nel carattere eccessivamente analitico e dettagliato delle statuizioni adottate, tale da esorbitare dai limiti connaturati all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

2. — Le stesse ricorrenti formulano censure più particolari, concernenti singoli articoli dell'atto impugnato.

Il carattere analitico e puntuale delle disposizioni è addotto in tutti i ricorsi come motivo d'illegittimità particolarmente pertinente all'art. 3, il quale, nel regolare minutamente l'organizzazione degli uffici di statistica regionali e provinciali, lederebbe le competenze, peraltro già esercitate, assegnate alle ricorrenti in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia; art. 4, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 117 e 118 della Costituzione).

Le medesime competenze ora indicate sono ritenute lese dall'art. 4, primo comma, del decreto impugnato nella prospettazione assunta dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Trento, per la quale il suddetto articolo determinerebbe i compiti e le responsabilità del funzionario preposto all'ufficio regionale (o provinciale) di statistica.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardia e la Provincia di Trento lamentano l'invasività dell'art. 5, il quale, nel disciplinare le rilevazioni statistiche d'interesse regionale, si occuperebbe di attività assegnate alle competenze regionali, ponendo, per di più, il responsabile dell'ufficio regionale di statistica al di sopra del Presidente regionale, con ulteriore violazione delle attribuzioni regionali sulla organizzazione dei propri uffici.

Le attribuzioni degli organi di governo regionale, e in particolare quelle del Consiglio regionale, sarebbero poi lese, ad avviso delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, dall'art. 1, primo comma, laddove si qualifica l'ufficio regionale di statistica come «l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni». Lesione analoga si riscontrerebbe, ad avviso delle Regioni Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, nell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui si impone al Consiglio regionale di adottare «ogni anno, entro il 31 marzo» il programma delle rilevazioni statistiche d'interesse regionale.

Un ulteriore gruppo di censure concerne la lesione della titolarità regionale dei poteri concernenti l'informazione statistica (v. sent. n. 242 del 1989), dal momento che alcuni articoli assimilerebbero illegittimamente le statistiche regionali a quelle nazionali. Sotto questo profilo, le Regioni Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna impugnano l'art. 1, secondo comma, nella parte in cui vi si prevede che l'Istat possa avvalersi degli uffici di statistica delle regioni «per rilevazioni statistiche interessanti le materie di attribuzione regionale». Per gli stessi motivi le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia impugnano anche l'art. 2, secondo comma, nella parte in cui impone alla regione di trasmettere all'Istat «il programma delle rilevazioni statistiche di suo interesse, affinché possa essere preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale». L'intero art. 2 è, poi, impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige sotto il generale profilo che inserirebbe le rilevazioni statistiche d'interesse esclusivamente regionale nel programma statistico nazionale.

Infine, oggetto di impugnazione è l'art. 6. La Regione Emilia-Romagna ne contesta il terzo comma, ritenendolo lesivo del «diritto all'autodeterminazione informativa» delle regioni, nella parte in cui tale disposizione assegna all'Istat il potere di disporre l'acquisizione di dati rilevati dalle regioni stesse; la Regione Lombardia e la Provincia di Trento ne contestano, invece, il quarto comma, il quale contrasterebbe con l'art. 24, lettera e), della legge n. 400 del 1988, laddove esclude l'accesso diretto delle regioni al Servizio statistico nazionale.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in tutti i giudizi per chiedere che le richieste formulate dalle ricorrenti siano respinte.

In via generale, l'Avvocatura generale dello Stato nega che l'atto impugnato sia privo di fondamento legale, poiché quest'ultimo andrebbe ravvisato nell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989, che questa Corte ha riconosciuto come non contrario a Costituzione, sia pure dandone un'interpretazione restrittiva di cui la stessa Avvocatura auspica un ripensamento. Sul punto del difetto dell'intesa, oltre a contestare in linea di fatto la circostanza che l'intesa non vi sia stata e a esprimere dubbi sulla visione «contrattualistica» dei rapporti fra Stato e regioni presupposta da alcune ricorrenti, l'Avvocatura dello Stato nega, comunque, che l'art. 12, quinto comma, lettera b), della legge n. 400 del 1988, preveda che occorra un parere obbligatorio sull'articolato di ciascun atto di indirizzo e di coordinamento.

Richiamando l'affermazione contenuta nella sentenza n. 139 del 1990 di questa Corte circa la «piena giustificazione nell'interesse nazionale» dell'istituzione d'un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale, l'Avvocatura dello Stato collega a tale principio tutti i vincoli imposti dall'atto impugnato alle regioni, i quali sarebbero diretti a garantire l'affidabilità del prodotto statistico e l'autonomia dei tecnici dai politici. Su tale base il resistente, oltre a respingere le censure relative a una pretesa eccessiva analiticità, sottolinea, innanzitutto, che l'appartenenza a un sistema statistico del tipo suddetto comporta rapporti di scambio dei prodotti statistici, non già flussi a senso unico; e, in secondo luogo, che le regioni non possono vantare un «diritto di accesso» ai dati individuali, ma solo beneficiare della trasmissione periodica da parte dell'Istat dei dati elaborati.

4. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le Regioni Liguria, Toscana, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento. Mentre le prime due insistono in particolare sulla violazione del principio di legalità sostanziale e sul fatto che l'indirizzo e coordinamento in questione non potrebbe esser qualificato di natura tecnica, le altre, invece, sottolineano come nessun accordo tra le parti possa rendere legittimo un atto di indirizzo e coordinamento privo dei requisiti richiesti dalle leggi.

5. — Nel corso della pubblica udienza, mentre le ricorrenti hanno insistito in particolare sulla pretesa violazione del principio di legalità sostanziale, l'Avvocatura dello Stato, invece, dopo aver ribadito le repliche formulate sullo stesso punto nell'atto d'intervento, ha lamentato una certa mancanza di chiarezza circa i contenuti del principio di legalità in relazione all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e le Regioni a statuto ordinario Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia hanno presentato distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica). Secondo le ricorrenti tale decreto sarebbe lesivo delle competenze ad esse costituzionalmente assegnate (in relazione agli artt. 4, 5, 34, 42, 46 Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia; agli artt. 4, 5, 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; agli artt. 5, 97, 117, 118 della Costituzione), sia perché l'intero atto costituirebbe esercizio per vari aspetti illegittimo della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, sia perché numerose sue singole disposizioni violerebbero principi costituzionali o invaderebbero competenze o funzioni di spettanza regionale (o provinciale).

Poiché i ricorsi hanno ad oggetto il medesimo atto e sollevano profili identici o strettamente connessi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — I ricorsi vanno accolti, poiché l'atto governativo di indirizzo e coordinamento che ha dato luogo ai conflitti di attribuzione in esame è privo di un'adeguata base legislativa.

Questa Corte, nella sentenza n. 150 del 1982, ha enunciato il principio che l'esercizio in via amministrativa del potere statale di indirizzo e coordinamento è sottoposto alla condizione di validità dell'osservanza del principio di legalità, nel senso che quel potere «è giustificato solo se trova un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale». E, con specifico riferimento all'allora interessato art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (il quale, come è noto, dispone che «la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari (...) e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti»), la Corte ha concluso che una siffatta disposizione normativa non costituiva idonea base giustificativa degli impugnati atti di indirizzo e coordinamento, dal momento che «non riguarda(va), né delimita(va) per alcun verso il possibile contenuto sostanziale degli atti di questo tipo». Infatti, come la stessa Corte ha precisato a definitivo chiarimento della sua decisione, «perché il principio di legalità sia salvaguardato nella sede che qui interessa, occorre (...) un'ulteriore disposizione legislativa, la quale, in apposita considerazione della materia, che volta a volta esige l'intervento degli organi centrali, vincoli e diriga la scelta del Governo, prima che questo possa, dal canto suo, indirizzare e coordinare lo svolgimento di poteri di autonomia».

Nelle decisioni successive la Corte si è sempre attenuta a tale orientamento (v., da ultimo, sentt. nn. 338 del 1989, 37 e 49 del 1991), per il semplice fatto che il requisito dell'osservanza del principio di legalità sostanziale è strettamente connesso al fondamento e alla natura della funzione governativa di indirizzo e coordinamento nei confronti delle autonomie regionali (o provinciali).

Più precisamente, questa Corte ha costantemente affermato che la predetta funzione non costituisce un limite «ulteriore» rispetto a quelli già previsti dalle norme costituzionali sulle attribuzioni regionali, ma rappresenta piuttosto il risvolto in termini positivi o di articolazione programmatica dell'operare in concreto degli interessi unitari sottostanti a quei medesimi limiti nei confronti delle funzioni regionali (v., ad esempio, sentt. nn. 150 del 1982, 340 del 1983, 177 del 1986, 242 del 1989). Inoltre, la stessa Corte, in stretto collegamento con la precedente affermazione, ha in più occasioni precisato che la funzione governativa di indirizzo e coordinamento non implica il riconoscimento di una nuova fonte normativa di rango sub-legislativo, diretta a vincolare o a condizionare l'esercizio di potestà legislative regionali, ma rimanda piuttosto a un particolare potere di direttiva, consistente nella posizione di fini, di obiettivi, di criteri o di *standards*, volto a conferire unità di indirizzo, nella prospettiva di infrazionabili interessi nazionali, al tessuto pluralistico delle amministrazioni regionali (v. sentt. nn. 560 e 744 del 1988, 345 del 1990 e 49 del 1991).

Ebbene, all'una e all'altra enunciazione consegue che, in relazione alle specifiche materie sulle quali sono adottati atti governativi di indirizzo e coordinamento, allorché questi ultimi comportano condizionamenti o limiti nei confronti del legislatore regionale, la legge dello Stato debba previamente determinare la disciplina o, quantomeno, i principi di tale disciplina, che dovranno fungere da base normativa sufficientemente precisa e chiara da poter orientare e delimitare la discrezionalità del Governo nella determinazione degli indirizzi e delle misure di coordinamento. Solo a tale condizione, infatti, può ritenersi rispettato l'ordine complessivo delle fonti normative, poiché in mancanza di un principio di disciplina sostanziale contenuto in una previa legge statale, si avrebbe che scelte affatto discrezionali contenute in un atto (statale) sub-legislativo pretenderebbero illegittimamente di vincolare e di condizionare decisioni da assumere con atti legislativi (leggi regionali o provinciali).

3. — A questi medesimi principi si è strettamente attenuta la Corte nella sentenza n. 139 del 1990, allorché ha respinto la richiesta della Regione Emilia-Romagna di dichiarare l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di legalità sostanziale, dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, articolo che è stato assunto come base legislativa dell'atto di indirizzo e coordinamento oggetto degli attuali conflitti di attribuzione.

Messa di fronte a una disposizione che, in modo del tutto analogo a quanto stabilito nell'art. 3 della legge n. 382 del 1975, prevede che «il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome», la Corte ha allora affermato che la norma contestata «si limita a ribadire il requisito procedurale della deliberazione del Consiglio dei ministri e le finalità generali che ogni atto di indirizzo e coordinamento non può non avere (e, cioè, l'uniformità e l'omogeneità dell'indirizzo politico-amministrativo generale)».

Su tale base, la Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità allora sollevati, dal momento che non si può ravvisare alcuna violazione dei requisiti di validità dell'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, e in

particolare del principio di legalità sostanziale, in una disposizione che ha il limitato scopo di ribadire nel campo della disciplina delle attività statistiche regionali i principi ispiratori più generali e gli aspetti procedurali più rilevanti della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, senza pretendere di istituire un potere di tal natura in ipotesi svincolato dall'osservanza del principio di legalità sostanziale.

4. — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al quale sono stati sollevati i conflitti di attribuzione in esame contiene un atto di indirizzo e coordinamento che prevede direttive e statuizioni incidenti su numerosi aspetti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa delle regioni (e delle province autonome). Come è messo in rilievo dal suo stesso titolo, si tratta, pertanto, di un atto cui non può riconoscersi carattere tecnico, poiché concerne la posizione degli uffici di statistica regionali nell'ambito del sistema nazionale, la collocazione e la struttura degli anzidetti uffici, le rilevazioni statistiche d'interesse regionale e la circolazione dei dati statistici. È, dunque, un atto di indirizzo e coordinamento amministrativo, la cui validità, come questa Corte ha precisato a partire dalla sentenza n. 150 del 1982, è condizionata, fra l'altro, dal rispetto del principio di legalità sostanziale.

Tale condizione, tuttavia, non può dirsi soddisfatta, dal momento che l'unica disposizione presente nell'ordinamento legislativo che ha attinenza con il potere di indirizzo e coordinamento esercitato dal Governo con l'atto impugnato è il ricordato art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). Ma, come è stato precedentemente mostrato, tale articolo appresta semplicemente il fondamento formale del potere di indirizzo e coordinamento in contestazione, considerato che ne determina le principali fasi procedimentali attraverso il rinvio alla legge n. 400 del 1988 e ne ribadisce la funzionalità a interessi unitari. In altri termini, come questa Corte ha affermato a proposito dell'art. 3 della legge n. 382 del 1975 (sent. n. 150 del 1982), anche in tal caso manca quella «ulteriore disposizione legislativa», diretta a determinare preventivamente, in relazione alla specifica materia sulla quale il Governo dovrà adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali, i principi e i criteri normativi idonei a orientare e a delimitare la discrezionalità del Governo nella definizione degli indirizzi e delle misure di coordinamento di politica amministrativa di cui consta la funzione in esame.

L'assoluta carenza di una base legislativa di tale genere, dalla quale non si può mai prescindere nelle ipotesi di svolgimento della funzione governativa di indirizzo e coordinamento nei confronti delle amministrazioni regionali, concreta un esercizio illegittimo del relativo potere statale, comportante la menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni (e alle province autonome) sulla organizzazione dei propri uffici e sulle attività statistiche d'interesse regionale (o provinciale). Conseguentemente, deve essere annullato in toto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica).

Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità sollevato dalle ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica senza che siano preventivamente emanate sulla medesima materia disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere le scelte del Governo nell'esercizio del relativo potere; e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 360

*Sentenza 11-18 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Turismo - Regione Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento - Guide alpine e maestri di sci - Ordinamento delle rispettive professioni - Abilitazioni - Violazione di competenze - Genericità e carenza di adeguata motivazione - Richiamo alle sentenze nn. 517/1987, 1111/1988, n. 459/1989 e 85/1990 - Ragionevolezza - Inammissibilità e non fondatezza.

(Legge 8 marzo 1991, n. 81; legge 8 marzo 1991, n. 81, artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18 e 23).

[Cost., art. 116; Statuto Valle d'Aosta, art. 2, lett. *u*) e lett. *r*); Statuto T.-A.A., artt. 8, numeri 20 e 29 e 16].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), promossi con ricorsi della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 12 e 15 aprile 1991, depositati in cancelleria il 19 e 20 aprile 1991 ed iscritti ai nn. 17 e 18 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Gustavo Romanelli per la Regione autonoma Valle d'Aosta, Vitaliano Lorenzoni per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 19 aprile 1991, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81, e comunque degli artt. 5, 6, 7, 8, 13, 18 e 22 della legge stessa, per violazione dell'art. 116 della Costituzione e dell'art. 2, lett. *u*) e lett. *r*), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Premette la ricorrente che l'art. 2, primo comma, dello Statuto speciale (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), alla lett. *u*) le attribuisce competenze legislative primarie in materia di ordinamento delle guide, scuole di sci e portatori alpini, mentre alla lett. *r*) le è riservata la potestà legislativa in tema d'istruzione tecnico-professionale. Con tali competenze DD poi tradotte nella legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta) — contrasterebbe la legge impugnata e in particolare: 1) la disciplina specifica, dettata dall'art. 5 per il trasferimento di maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati, si porrebbe in contrasto con la legge regionale citata che, all'art. 12, quinto comma, prevede un apposito corso di formazione e all'art. 16, comma unico, lett. *f*), richiede, anche per esigenze di sicurezza, la perfetta conoscenza delle lingue italiana e francese; 2) le modalità, individuate dall'art. 6, per la formazione e l'abilitazione dei maestri di sci, contrasterebbero con entrambe le competenze regionali; 3) la durata minima dei corsi, così come fissata nell'art. 7,

oltre che ingiustificata sul piano tecnico, non troverebbe riscontro nella normativa regionale; 4) lesivo del potere autonomo della Regione di definire i contenuti dei corsi secondo modalità che tengano conto della realtà montana locale sarebbe l'art. 8, che affida alla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) alcune competenze sul contenuto dei corsi; 5) i collegi regionali dei maestri di sci, previsti dall'art. 13, verrebbero a sovrapporsi all'Associazione valdostana maestri di sci di cui agli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 59 del 1986; 6) l'equiparazione, stabilita dall'art. 18, dell'attività di accompagnatore retribuito a quella di maestro di sci, porterebbe a un ampliamento del concetto di esercizio abusivo della professione rispetto a quello segnato dalla citata legislazione regionale. Quest'ultima, poi, ai sensi dell'art. 22 della legge statale, parimenti denunziato, dovrebbe essere adeguata entro un anno (per le regioni a statuto speciale e per le province autonome si prevede una delega agli organi locali per la definizione dei criteri e dei programmi di cui agli artt. 7 e 9 della legge stessa).

Più in generale, la ricorrente contesta la natura stessa di legge-quadro dell'impugnata legge n. 81 del 1991, ad onta della sua auto-qualificazione in tal senso, ed afferma l'inidoneità dell'implicito richiamo ai principi fondamentali a comprimere la potestà legislativa della Valle in materia (già a suo tempo riconosciuta dalla sentenza di questa Corte n. 13 del 1961).

Sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, poi, a parere della Regione ricorrente — che cita la sentenza n. 70 del 1981 DD anche il limite dei principi fondamentali non potrebbe implicare la totale esclusione di singoli settori di una materia di competenza legislativa, attenendo soltanto al modo di esercizio di questa.

Nella specie vi sarebbe invece un totale riassorbimento della potestà regionale non da parte di norme che enunciano principi fondamentali, bensì di norme di dettaglio, emanate in un settore di attività «connaturato alle tradizioni ed agli interessi della Valle» (secondo la definizione data dalla stessa Corte nella citata sentenza n. 13 del 1961).

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza, riservandosi ulteriore memoria.

3. — Con ricorso depositato il 20 aprile 1991 la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81, ed in particolare degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 della stessa, in relazione agli artt. 8, numeri 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, e con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689.

Premette la ricorrente di avere competenza legislativa primaria — nonché, ex art. 16, le relative potestà amministrative — sia in materia di turismo ed industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, sia in materia di addestramento e formazione professionale ex art. 8, numeri 20 e 29, dello Statuto speciale e di aver compiutamente regolato, con legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15, l'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nel proprio territorio.

La legge violerebbe le citate norme statutarie con diverse disposizioni, risultando in particolare illegittimi:

1) gli artt. 1 e 22, dal cui combinato disposto si desumerebbe la loro immediata efficacia nei confronti della Provincia autonoma;

2) gli artt. 3, 6, 9 ed 11, introduttivi del principio secondo cui la professione del maestro di sci può esercitarsi soltanto con un'apposita abilitazione (altrimenti configurandosi il reato di esercizio abusivo di professione). L'istituzione di un albo e la tenuta di questo da parte di collegi regionali o interregionali condurrebbe alla creazione di una nuova professione liberale con il conseguente scorporo di una rilevante porzione di due materie di competenza regionale. Dubita la Provincia autonoma che il legislatore statale possa liberamente qualificare qualsiasi attività nei suddetti termini, così facendone derivare lesioni quali quelle prospettate. In particolare si tratterebbe, nella specie, di una professione senza esame di Stato e di un'abilitazione della durata di un solo triennio;

3) l'art. 7 «soltanto formalmente» si sarebbe adeguato alla declaratoria d'illegittimità contenuta nella sentenza n. 372 del 1989 per le guide alpine. La norma non prevede più, infatti, la definizione dei programmi dei corsi e dei criteri per gli esami da parte di un collegio nazionale, ma fissa pur sempre direttamente la durata dei primi, le sezioni delle prove d'esame e le materie d'insegnamento. Parimenti elusivo della competenza regionale sarebbe l'obbligo, di cui all'art. 8, di rispettare criteri e livelli delle tecniche sciistiche fissate dalla Federazione italiana sport invernali. Inoltre l'art. 9, pur affidando alle regioni la nomina delle commissioni d'esame (già riservata — dalla norma dichiarata illegittima da questa Corte con la menzionata sentenza n. 372 del 1989 — per le guide alpine al «direttivo del collegio

delle guide»), prevede tuttavia l'intesa con i collegi regionali e demanda la valutazione tecnica e didattica dei candidati ad una sottocommissione composta esclusivamente da istruttori nazionali e maestri di sci; in tal modo la formazione professionale di tale ultima categoria verrebbe ricondotta alla competenza pressoché esclusiva dello Stato;

4) l'art. 23, infine, presterebbe solo un apparente ossequio alla citata decisione della Corte, in quanto, mentre affida alle regioni l'organizzazione dei corsi, prevede peraltro la collaborazione — parrebbe obbligatoria — dei collegi (di cui all'art. 13), i quali propongono altresì le commissioni d'esame.

4. — È intervenuta l'Avvocatura dello Stato depositando atto di tenore identico a quello di cui *sub* 2.

5. — Nell'imminenza dell'udienza l'Avvocatura ha depositato due memorie di analogo contenuto nelle quali rileva anzitutto come nei confronti della legge impugnata possano trovare applicazione le affermazioni rese dalla Corte nella sentenza n. 372 del 1989, attesa l'affinità della materia (guide alpine in quel caso e maestri di sci nella presente controversia), nonché la identica natura di legge-quadro rivestita dai provvedimenti in questione.

In particolare, poi, l'art. 22 coinvolgerebbe le competenze delle ricorrenti soltanto nel senso di fissare programmi dei corsi e criteri delle prove d'esame (1° artt. 7 e 9 della legge) come *livelli minimi* per le stesse, salvo autonome aggiunte, con la conseguenza dell'inammissibilità delle questioni per difetto d'interesse per la parte eccedente la censura mossa all'art. 22, numero 2, con riferimento all'art. 7 e all'art. 9, n. 2.

Tale motivo d'inammissibilità sarebbe poi specificamente ravvisabile per la Provincia autonoma di Trento per quanto riguarda l'art. 23, norma che, «modificando e precisando» una disposizione della legge 2 gennaio 1989, n. 6, non toccherebbe l'autonomia provinciale. Replicando alla Provincia ricorrente, l'Avvocatura sottolinea altresì che un corpo normativo, anche se esplicitamente si riferisce alle regioni a statuto ordinario, ben può contenere disposizioni di diversa portata, risultando senz'altro censurabile sotto il profilo della tecnica legislativa ma non certo sotto quello dell'illegittimità costituzionale.

Sul punto si rileva poi l'estrema genericità delle doglianze e si sottolineano l'esigenza di assicurare una minima uniformità della preparazione dei «professionisti» su tutto il territorio nazionale e la necessità di tutelare sicurezza ed incolumità di chi si affida ai maestri di sci nonché la libertà di costoro di poter esercitare dovunque la loro «professione» (in coerenza con la normativa comunitaria).

6. — Con ulteriore memoria la Regione autonoma Valle d'Aosta ha ribadito le proprie censure, sottolineando come la legge n. 6 del 1989 — nella parte riguardante l'ordinamento della professione della guida alpina — sia uscita indenne dal vaglio di questa Corte solo perché considerata applicabile esclusivamente alle regioni a statuto ordinario. Viceversa la legge impugnata, attraverso la qualificazione di legge-quadro, avrebbe una generale portata (come potrebbe del resto evincersi dall'art. 22) essendo rivolta anche alle regioni (e province) dotate di competenza legislativa primaria. In tal modo si sarebbero dettate norme di dettaglio comprimendo la potestà regionale mediante l'espedito della istituzione di un albo professionale per una attività che richiede non già un titolo di studio superiore, ma soltanto il conseguimento di un'abilitazione tecnico-didattico-culturale.

Considerato in diritto

1.1 — Assume la Regione autonoma Valle d'Aosta che l'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), e le seguenti norme della legge stessa, le quali dispongono diversamente dalla legge regionale in materia, contrastino con le competenze primarie alla medesima attribuite in materia di guide e scuole di sci, nonché in tema d'istruzione professionale. In particolare: 1) l'art. 5 che detta la disciplina per il trasferimento da un albo all'altro dei maestri di sci; 2) l'art. 6 che regola l'abilitazione dei maestri stessi; 3) l'art. 7 che fissa la durata minima dei corsi; 4) l'art. 8 che demanda talune competenze alla Federazione italiana sport invernali in materia di contenuti dei corsi; 5) l'art. 13 che prevede il collegio regionale dei maestri di sci; 6) l'art. 18 che, equiparando l'attività di accompagnatore retribuito a quella di maestro di sci, viene ad ampliare l'ipotesi di esercizio abusivo della professione; 7) l'art. 22 che impone il termine di un anno per l'adeguamento della legislazione regionale.

1.2 — Parimenti ritiene che concretino analogo *vulnus* delle competenze riconosciute dallo Statuto la Provincia autonoma di Trento, la quale denuncia l'intera legge n. 81 del 1991, e in particolare: 1) gli artt. 1 e 22 che dispongono con efficacia diretta nei confronti della Provincia autonoma; 2) gli artt. 3, 6, 9 ed 11 che introducono l'abilitazione per i maestri di sci, così creando una nuova professione liberale con scorporo di una porzione di attribuzioni regionali; 3) gli artt. 7, 8 e 9 che stabiliscono rispettivamente criteri didattici, competenze della F.I.S.I. nonché l'intesa con i collegi regionali ai fini della nomina delle commissioni d'esame; 4) l'art. 23 che, pur affidando alle Regioni l'organizzazione dei corsi, impone la collaborazione con i collegi regionali.

1.3 — Le questioni, che vertono sostanzialmente sugli stessi punti, vanno riunite e decise con un unico provvedimento.

2.1 — Non può trovare accoglimento la censura mossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento all'intera legge n. 81 del 1991, attesa l'assoluta genericità e carenza di adeguata motivazione. È orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. sentenze n. 517 del 1987, n. 1111 del 1988, n. 459 del 1989 e n. 85 del 1990) ritenere come inammissibili questioni di legittimità costituzionale sollevate in ricorsi in via principale in cui manchi una motivazione che consenta al giudice delle leggi «il vaglio *in limine litis*, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate»; e ciò, oltre che per rendere possibile una inequivoca determinazione dell'oggetto della questione, anche «per verificare l'eventuale arbitrarietà, pretestuosità o astrattezza dei dubbi di legittimità prospettati». Poiché le censure riguardano qui soltanto singole disposizioni della legge n. 81 del 1991 e non sono necessariamente estensibili a tutta la legge, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.

2.2 — La legge impugnata esplicitamente si propone di fissare i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci e non è destinata a comprimere la potestà legislativa primaria delle ricorrenti.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 2033 (rimasto poi nella sostanza inalterato) si dà atto di come l'attività di scuole e maestri di sci nelle località montane costituisca uno dei cardini dell'economia turistica invernale. L'accesso a tale attività risultava disciplinato in modo non omogeneo, in quanto, mentre alcune regioni avevano legiferato in modo puntuale, altre invece consentivano l'insegnamento senza le sufficienti garanzie.

Da tale notazione appare chiaro l'intento non già di sovrapporsi a quelle potestà legislative che si erano da tempo espresse in rigorose e compiute discipline, bensì di trarre dal preesistente assetto normativo elementi utili a creare un quadro di riferimento entro cui potesse esplicarsi l'intervento delle regioni a statuto ordinario — dotate di potestà legislativa concorrente — che in tal senso non avevano sufficientemente provveduto.

Solo l'art. 22, infatti, fa esplicito riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome: segno evidente dell'inapplicabilità alle ricorrenti delle altre disposizioni. Il dato testuale, la natura di legge-quadro e la *ratio* della stessa inducono quindi a conclusioni d'inammissibilità, per difetto d'interesse, delle censure formulate, analogamente a quanto argomentato da questa Corte con riferimento al caso delle guide alpine (sentenza n. 372 del 1989).

A maggior ragione, anzi, la rilevata inapplicabilità deve affermarsi in presenza di un più basso profilo dell'interesse protetto.

3. — Rispetto all'ipotesi oggetto della decisione citata da ultimo, infatti, il rilievo dell'interesse nazionale sotteso risulta nettamente inferiore. A differenza dell'attività di guida alpina, il maestro di sci svolge funzioni prevalentemente circoscritte al «campo in cui il suo insegnamento si esplica» (sentenza n. 13 del 1961); assai più che «l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità personale di quanti intendano ricorrere alle prestazioni della guida alpina» (sentenza n. 372 del 1989), ricorre qui un profilo didattico e ricreativo, legato al corretto insegnamento delle tecniche. Ne consegue che l'unico aspetto che giustifica una disciplina generalizzata e capillare anche per le ricorrenti è proprio quello connesso ai contenuti minimi della preparazione professionale dei maestri.

L'opportunità di assicurare *standards* minimi di bagaglio tecnico-culturale e condizioni basilari inderogabili per l'accesso ad attività di larga diffusione, già sottolineata da questa Corte (sentenza n. 245 del 1990), risalta *a fortiori* per la rilevata importanza turistica dello sci, divenuto sport di massa che implica non trascurabili interessi economici, nonché per il contatto tra maestri e giovani che, per la possibile pratica agonistica, richiede ai primi una spiccata capacità di selezionare le attitudini.

Non è perciò irragionevole, arbitrario o pretestuoso, rientra anzi nei limiti necessari per soddisfare il suddetto interesse e risponde infine ad un criterio di adeguatezza, che si impongano anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta ed alla Provincia autonoma di Trento le materie d'insegnamento di cui all'art. 7 e che si articolino su tre sezioni (tecnica, didattica e culturale) le prove d'esame *ex art.* 9.

Non è fondata, di conseguenza, la questione concernente l'art. 22 che tali norme richiama in quanto applicabili alle ricorrenti.

4. L'art. 23 della legge in discorso risulta inserito nel testo approvato dalla Camera dei deputati a seguito della già richiamata sentenza n. 372 del 1989 e rappresenta l'adeguamento della legislazione conseguente alla declaratoria d'illegittimità costituzionale ivi contenuta. Attraverso tale norma si è inteso porre rimedio all'«indebita compressione del ruolo riservato» in materia d'istruzione professionale alle regioni a statuto ordinario.

Anche per la censura concernente l'art. 23, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, valgono le considerazioni che precedono circa il difetto d'interesse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi.

1) *dichiara inammissibili:*

a) *le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), in relazione all'art. 116 della Costituzione e all'art. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), e agli artt. 8, numeri 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);*

b) *le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nei confronti degli artt. 5, 6, 7, 8, 13 e 18 della legge stessa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed all'art. 2, lett. u) e lett. r), del suo Statuto speciale, e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 23 della stessa legge, in relazione agli artt. 8, nn. 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

2) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della stessa legge, sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed all'art. 2, lett. u) e lett. r), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, numeri 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 361

*Sentenza 11-18 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Sospensione condizionale - Concessione nel limite di due volte - Razionalità pur nella sostanziale dilatazione dei suoi limiti - Richiamo alla sentenza n. 133/1980 - Non fondatezza.****(C.P., art. 164, quarto comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 dal Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Buonomo Giovanni, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio in cui l'imputato aveva richiesto applicarsi la pena *ex art.* 444 del codice di procedura penale, subordinando l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale, il Tribunale di Cassino, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991, dopo aver rilevato che il beneficio era già stato concesso per due volte, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di sospendere la pena anche oltre l'indicato limite (ma pur sempre entro il limite massimo dei due anni di cui all'art. 163, primo comma, del codice penale).

Osserva il giudice *a quo* che, alla stregua della denunciata previsione, il beneficio in argomento viene ad essere parimenti negato a chi abbia riportato precedenti condanne «per reati di una certa gravità» usufruendo della sospensione ed a chi, come nella specie, abbia già per due volte goduto della sospensione stessa in relazione all'ipotesi di emissione di assegni a vuoto, comportamento di «scarso allarme sociale».

In virtù del richiamo all'art. 133 del codice penale, contenuto nel primo comma della censurata disposizione, la concessione del beneficio, che il giudice può effettuare d'ufficio, dovrebbe esclusivamente rapportarsi ad un giudizio prognostico circa la probabilità che l'imputato commetta altri reati, ed essere quindi consentita anche più di due volte, sempre che la pena da infliggere, cumulata con quelle irrogate con le precedenti condanne, non superi i limiti fissati dall'art. 163, primo comma, del codice penale.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando come il limite numerico alla concedibilità del beneficio (analogamente a quello concernente la misura della pena *ex art.* 163, primo comma, del codice penale) sia stato introdotto razionalmente, non essendo più accreditabile un giudizio prognostico favorevole allorché chi deve in ipotesi fruirne abbia dato mostra per due volte di non aver fatto adeguato uso del beneficio» stesso. Del resto sarebbe del tutto incongrua una norma che consentisse la sospensione anche per decine di volte sino al raggiungimento del limite di due anni, che rimarrebbe l'unico sbarramento applicativo.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Cassino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa per più di due volte. Tale limitazione verrebbe a precludere la possibilità di valersi del procedimento di applicazione della pena su richiesta a chi si trovi nelle condizioni di non poter più fruire del beneficio, ma all'applicazione di questa subordina tuttavia l'efficacia della richiesta medesima. Inoltre, argomenta il giudice *a quo*, andrebbero irrazionalmente incontro ad identico diniego sia coloro ai quali sia stata sospesa la pena per reati di lieve entità, sia i soggetti che di tale misura abbiano fruito in relazione a condanne per fatti di maggior gravità.

2. — La questione è infondata.

L'istituto della sospensione condizionale della pena configurato dal codice Rocco ha subito molteplici modifiche traverso l'opera giurisprudenziale di questa Corte e gli interventi legislativi che, a partire dalla legge 24 aprile 1962, n. 191, hanno progressivamente ampliato i presupposti del beneficio e le possibilità di reiterarlo, correlativamente riducendo le ipotesi ostative alla concessione. La disciplina, di cui agli artt. 163-168 del vigente codice penale, offre un quadro normativo risultante dalle leggi 7 giugno 1974, n. 220, 24 novembre 1981, n. 689 e, da ultimo, 7 febbraio 1990, n. 19, che conferma la validità dell'originaria *ratio* della misura, pur nella sostanziale dilatazione dei suoi limiti. La sospensione condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa favorisca la recidiva e si fonda su una «prognosi di ravvedimento» (sentenza n. 133 del 1980) effettuata secondo le regole di giudizio di cui all'art. 133 del codice penale.

È chiaro quindi il legame logico tra la sospensione e la presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, per cui la limitazione della concedibilità è intrinsecamente connessa alla misura stessa (analogamente a quanto accade, ad esempio, per il perdono giudiziale).

Non è pertanto esatto considerare la possibilità di sospendere la pena anche dopo una prima condanna sospesa come un beneficio nuovo e distinto e perciò ancora potenzialmente replicabile, ed è errata la domanda che in tale imprecisa ottica pone il giudice *a quo*, chiedendo perché non si possa sospendere più volte la pena.

Oltre al dato letterale della norma impugnata, che tiene fermo il divieto di concessione oltre la prima volta, vanno rilevate le particolari condizioni cui il legislatore subordina la possibilità di accordare ulteriormente la misura. Tale opportunità per il condannato è necessariamente sottoposta all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165 del codice penale e l'eventualità di una revoca si accentua ai termini dell'art. 168, ultimo comma, del codice penale.

È quindi coerente non consentire la sospensione in caso di recidiva plurima al fine di non contraddire l'anzidetto giudizio prognostico «che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria» (sentenza n. 133 del 1980). Ed è altresì coerente connotare l'ulteriore concessione in termini di complementarità rispetto alla precedente, accentuando l'interesse pubblico «alla eliminazione delle conseguenze dannose degli illeciti penali» individuabile nell'art. 165 (sentenza n. 49 del 1975), secondo uno schema utilizzato anche, ad esempio, nell'art. 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 in materia d'inquinamento e nell'art. 82-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (aggiunto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162), in tema di tossicodipendenza.

3. — L'asserita disparità di trattamento tra soggetti che si siano giovati della sospensione in relazione a reati di maggiore o minore allarme sociale si fonda su eventualità di mero fatto ed implica notevoli margini di controvertibilità onde va esclusa la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione. È appena il caso di evidenziare l'effetto disincentivante che sul ravvedimento del condannato avrebbe la soluzione di mantenere il solo limite dei due anni di pena detentiva, dal giudice *a quo* ipotizzata sulla base della rilevata, impropria, concessione seriale ed automatica della sospensione. Concessione, oltretutto, smentita proprio dal caso del «patteggiamento» richiamato dal Tribunale di Cassino.

Attraverso il profilo di negoziabilità che informa il rito speciale si coglie la conferma della discrezionalità del giudice nella valutazione dei presupposti del beneficio, sì che alla possibilità offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il giudice, di accogliere integralmente la richiesta, accordando la misura, ovvero di rigettarla *in toto* «se ritiene» che la sospensione condizionale non possa essere concessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cassino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0944

N. 362

Ordinanza 11-18 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reato - Estinzione per prescrizione - Mancata previsione di sentenza assolutoria piena - Rinunziabilità della causa estintiva (cfr. ordinanza n. 300/1991) - Richiamo alla sentenza n. 275/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 129, secondo comma in relazione all'art. 254 delle disp. trans. del c.p.p.).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1991 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Gatto Matteo, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio d'appello avverso sentenza di condanna emessa in relazione all'ipotesi di procurata interruzione della gravidanza (con le aggravanti di cui all'art. 19, sesto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194), la Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza del 29 gennaio 1991, rilevata l'intervenuta prescrizione e ritenuta altresì insufficiente la prova sul punto che l'imputato avesse commesso il fatto, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di assoluzione, anche quando è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato»;

che a parere del giudice *a quo*, in ragione della prevalenza della formula di proscioglimento per estinzione del reato su quella assolutoria piena, l'imputato che si veda prescritto il reato contestatogli verserebbe in posizione deteriore rispetto a chi — nella medesima situazione di insufficienza probatoria — può godere della più favorevole formula *ex art.* 530 del codice di procedura penale;

che l'irragionevolezza della disposizione tanto più risalterebbe nel caso di specie, in cui in primo grado era stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni, sì che il giudice di appello era comunque tenuto ad esaminare il merito dell'impugnazione *ex art.* 578 del codice di procedura penale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la declaratoria d'infondatezza richiamandosi alle considerazioni già svolte in analogo giudizio;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza di una questione concernente l'applicazione dell'amnistia e, quindi, sostanzialmente analoga a quella in argomento, in base all'assorbente rilievo della rinunziabilità della causa estintiva (cfr. ordinanza n. 300 del 1991);

che le medesime considerazioni possono svolgersi in tema di prescrizione, alla quale tale principio è stato esteso dalla sentenza di questa Corte n. 275 del 1990, con identica conseguenza di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 363

Sentenza 11-23 luglio 1991**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa - Appello - Inammissibilità - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono del beneficio - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

(C.P.P., art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Impugnazione - Esclusione per il P.M. - Prospettata violazione della parità processuale delle parti - Insussistenza in considerazione del preminente fine della speditezza del processo - Non fondatezza della questione.

(C.P.P., art. 443, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico Abbas Afzali ed altra iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Roberta De Vitali iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto:

1. — Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nei confronti di Abbas Afzali e Daniela Bigoni, la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 21 dicembre 1990 (R.O. n. 137 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa al termine del rito abbreviato».

Nell'ordinanza di rinvio si premette che la norma impugnata stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato e perciò non gli consente né di proporre una istanza di *reformatio in peius* della pena né di avanzare una istanza di *reformatio in melius* della stessa, come pure sarebbe possibile «specie con riferimento a sopraggiunta abolizione di reato».

Ad avviso del giudice remittente, l'esclusione — limitata al solo pubblico ministero — della facoltà di appello avverso la sentenza di condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato lederebbe la parità processuale delle parti del giudizio penale, ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La prospettata «lesione della parità processuale» tra accusa e difesa non sarebbe giustificabile, secondo il giudice *a quo*, né con il carattere speciale e semplificato del rito — che assicura solo un procedimento rapido e un giudizio da formulare «allo stato degli atti» — né con la diminuzione automatica e predeterminata della pena. E ciò in quanto — sempre a giudizio della Corte remittente — dalla accettazione del rito abbreviato non deriva nessun vincolo sulla giusta pena da applicare, che resta rimessa alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza, anche del giudice dell'impugnazione.

Aggiunge poi il giudice *a quo* che il pubblico ministero ha comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in violazione dell'art. 27 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale viene infine ritenuta rilevante, perché dalla sua risoluzione dipende la possibilità di esaminare il merito dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Nell'atto di intervento si sostiene che il giudizio abbreviato è basato sull'accordo delle parti e si caratterizza, al pari del procedimento di «applicazione della pena su richiesta», per il fatto che pubblico ministero e imputato «dispongono» del processo pur se nei limiti, forme e modalità fissati negli artt. 438 ss. del codice di procedura penale e fermo restando il controllo giurisdizionale sul loro operato.

Il consenso delle parti al procedimento speciale coinvolgerebbe perciò tutti gli effetti collegati alla scelta compiuta e, tra questi, i limiti all'appello previsti dall'art. 443 del codice di procedura penale, limiti che, secondo logica e ragionevolezza, sono diversamente calibrati per l'imputato e il pubblico ministero. Ricorda infine l'Avvocatura dello Stato che il limite all'appello non intacca il principio generale di cui all'art. 111 della Costituzione, ribadito dall'art. 568, secondo comma, del codice di procedura penale, in base al quale tutte le sentenze sono soggette a ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del pubblico ministero.

3. — Con ordinanza del 10 gennaio 1991 (R.O. n. 154 del 1991), la Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale che detta limiti all'appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, precludendo all'imputato l'appello «contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita».

Nell'ordinanza si espone che Roberta De Vitali, chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 72, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è stata condannata dal Tribunale di Milano, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e lire duecentomila di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. L'appello proposto dalla De Vitali avverso la sentenza di condanna è stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano in applicazione dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale e l'imputata ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale.

La Corte di cassazione rileva che tale norma — così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità — non consente l'appello in caso di sospensione condizionale della pena, «ferma la conversione, ex art. 580 del codice di rito, dell'eventuale ricorso per cassazione in appello, ove quest'ultimo mezzo di impugnazione sia esperito da coimputato condannato a pena eseguibile».

Ne consegue — secondo la Corte remittente — che la questione di legittimità costituzionale prospettata nei motivi di gravame non è manifestamente infondata, esistendo il sospetto che la norma in questione possa ledere il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Infatti — sostiene il giudice *a quo* — il rito abbreviato corrisponde ad una esigenza di sollecitudine del giudizio, «comune, oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono e vogliono essere riconosciuti innocenti». Perciò, la conclusione del giudizio abbreviato con una sentenza di condanna — anche se a pena soggetta a sospensione condizionale — da un lato delude l'aspettativa dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di innocenza su una valutazione degli elementi di giudizio acquisiti diversa da quella compiuta dalla sentenza, e, dall'altro, impedisce all'imputato stesso di sperimentare l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito ed è possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di giudizio.

Di qui — secondo il giudice remittente — la condizione ingiustificatamente deteriore riservata agli «imputati a pena sospesa» rispetto ad imputati meno «positivi» che sono condannati senza il beneficio della sospensione condizionale.

La Corte di cassazione ritiene, infine, che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia rilevante poiché dalla sua risoluzione deriva la decisione sull'ammissibilità o meno dell'appello proposto dall'imputata Roberta De Vitali.

4. — Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. L'Avvocatura dello Stato si riporta integralmente alle deduzioni ed argomentazioni già svolte nel giudizio promosso dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza 22 ottobre 1990 (R.O. n. 137 del 1991).

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Perugia solleva, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato.

La Corte di cassazione prospetta, a sua volta, il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui preclude all'imputato l'appello avverso sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita emesse a seguito di giudizio abbreviato, ipotizzando il contrasto di tale norma con l'art. 3 della Costituzione.

2. — I giudizi promossi dalle due ordinanze in esame hanno entrambi per oggetto questioni di legittimità costituzionale riguardanti i limiti all'appellabilità di sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato: essi, pertanto, possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Va innanzitutto premesso che l'art. 443 del codice di procedura penale prevede — in attuazione della direttiva n. 53 enunciata nell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 — diversi limiti all'appellabilità delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.

In particolare, al primo comma dell'art. 443 si prevedono limitazioni riferite a tutte le parti del processo, che vengono a investire l'appello delle sentenze di proscioglimento quando si richieda solo una diversa formula assolutoria, nonché delle sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, invece, con riferimento al solo imputato, l'inappellabilità delle «sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita, ovvero alla sola pena pecuniaria».

Infine, il terzo comma della norma in esame preclude al pubblico ministero l'appello avverso sentenze di condanna rese con giudizio abbreviato, con la sola eccezione riferita alla sentenza di condanna che modifichi il titolo del reato originariamente contestato.

4. — La prima questione di costituzionalità — prospettata dalla Corte d'appello di Perugia — investe le limitazioni poste all'appello del pubblico ministero dall'art. 443, terzo comma, ritenute lesive del principio della parità processuale delle parti.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha già sottolineato (v. sent. n. 183 del 1990) che la principale finalità del giudizio abbreviato, chiaramente individuata nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, è quella di «evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio».

La celerità del giudizio abbreviato è stata, pertanto, perseguita, da un lato, con la previsione che il processo di primo grado si concluda con un giudizio allo stato degli atti; dall'altro, con l'introduzione dei già ricordati limiti all'appello avverso le sentenze emesse nell'ambito di tale giudizio, destinati a garantire la rapida definizione dei

processi. Al riguardo, la Relazione al progetto preliminare sottolinea anche che il fine deflattivo del procedimento speciale in esame sarebbe compromesso ove il giudizio svoltosi con il rito abbreviato in primo grado vedesse ritardata «la sua completa definizione» per effetto dell'applicazione delle norme ordinarie sull'impugnazione delle sentenze.

Ora è proprio alla luce di questa finalità del giudizio abbreviato che deve valutarsi la censura mossa dal giudice remittente, che individua nella preclusione dell'appello del pubblico ministero una «lesione della parità processuale delle parti».

A questo proposito va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte ribadito che il principio della parità fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore. Questa giurisprudenza ha altresì sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa, invero, risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate (v. sentt. n. 190 del 1970; n. 155 del 1974; n. 110 del 1980).

Con riferimento al contesto del giudizio abbreviato, non appare, pertanto, in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che al pubblico ministero risulti preclusa la facoltà di appello avverso le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. Che, limitatamente a questa fattispecie, l'interesse del pubblico ministero alla punizione del reato possa dirsi soddisfatto con la sentenza di condanna — e perciò indipendentemente dalla misura della pena — viene, d'altro canto, a trovare indiretta conferma nell'unica eccezione al regime di preclusione sancito nell'art. 443, terzo comma, dove la facoltà dell'organo dell'accusa di proporre appello nel giudizio abbreviato, anche avverso una sentenza di condanna, è fatta salva nella ipotesi che tale sentenza modifichi il titolo del reato originariamente contestato, venendo, di conseguenza, ad introdurre una differenza non di ordine quantitativo, ma qualitativo tra la richiesta dell'accusa e la sentenza emessa dal giudice.

Le stesse caratteristiche del giudizio abbreviato, spiegano, dunque, come in tale procedimento, ai fini dell'appello del pubblico ministero, l'effettiva irrogazione della pena sia stata dal legislatore privilegiata rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato: e questo attraverso una scelta del legislatore che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali, appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo.

Di qui l'infondatezza della censura di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per quanto concerne poi il profilo relativo all'art. 27 della Costituzione, basti solo rilevare che i criteri di disciplina delle sanzioni penali espressi da tale norma non offrono alcun fondamento alla tesi (interesse del pubblico ministero alla «giusta pena») enunciata nell'ordinanza di rinvio.

5. — A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire in ordine all'altra questione — sollevata dalla Corte di cassazione con riferimento all'art. 3 della Costituzione — che investe la disposizione espressa nell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui preclude all'imputato l'appello «contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita».

Al riguardo, va evidenziato che la norma impugnata individua il discrimine tra sentenze appellabili e sentenze non appellabili da parte dell'imputato condannato esclusivamente con riferimento al dato della effettiva eseguibilità della pena. Si introduce così una rilevante differenza di trattamento tra categorie di imputati, che incide sull'esercizio della difesa, dal momento che solo a coloro che sono stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile viene riservata la facoltà di appello e, perciò, la possibilità di ottenere una sentenza più favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria.

Ora — pur tenendo conto della diversità di posizione tra imputati condannati ad una pena concretamente eseguibile e imputati per i quali comunque la pena irrogata non deve essere eseguita — occorre riconoscere che il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto e agli altri è negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. La norma impugnata, nel differenziare il trattamento tra le diverse categorie di imputati ai fini dell'appello, evita, infatti, ogni riferimento agli aspetti che più sono destinati a caratterizzare la responsabilità

dell'imputato e le conseguenze dell'azione criminosa, quali il titolo del reato, il tipo di sanzione, la misura della pena edittale. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata né alla natura del fatto contestato né al grado di responsabilità dell'autore del reato.

Da qui l'irrazionalità della limitazione apportata che, in relazione al rilievo costituzionale dell'interesse inciso, non trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità proprie del giudizio abbreviato. La norma impugnata va, pertanto, dichiarata illegittima, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato «contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0952

N. 364

Sentenza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (tutela del) - Personale navigante - Licenziamento disciplinare - Mancata previsione della previa contestazione dell'addebito quale conseguenza della non operatività della norma di cui all'art. 7, primo, secondo e terzo comma, dello statuto dei lavoratori - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori - Illegittimità costituzionale in parte qua.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, comma terzo).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cuomo Gaetano e S.p.A. Lloyd Triestino di Navigazione, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Cuomo Gaetano;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avvocato Giulio Cevolotto per Cuomo Gaetano;

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Firenze — nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore marittimo che si asseriva avvenuto per motivi disciplinari, senza la preventiva contestazione dell'addebito — con ordinanza 28 gennaio 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300.

Nell'ordinanza si rileva che l'art. 35, terzo comma, suddetto rende applicabile la normativa dell'art. 7 della stessa legge alle imprese di navigazione solo nei limiti e modi previsti dai contratti collettivi. Il contratto collettivo applicabile nel caso di specie attribuisce al lavoratore, licenziato per motivi disciplinari, una tutela successiva e, pertanto, meno efficace di quella prevista in via generale dall'art. 7.

La rimessione alla contrattazione collettiva della tutela del lavoratore marittimo, in relazione alle sanzioni disciplinari, secondo il giudice *a quo*, appare lesiva dell'art. 3 Cost., consentendo deroghe ingiustificate al principio generale dell'ordinamento — comune al diritto pubblico e al diritto privato — della preventiva contestazione degli addebiti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari. Ciò tanto più dopo che la Corte costituzionale ha affermato l'inidoneità della contrattazione collettiva, esplicitasi ai sensi dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 del 1970, a tutelare diritti soggettivi essenziali dei lavoratori, nonostante la sostanziale omogeneità tra la posizione, oggetto di garanzia, dei lavoratori marittimi rispetto alla generalità degli altri lavoratori.

Si è costituito dinanzi a questa Corte il lavoratore marittimo che aveva promosso il giudizio *a quo*, sottolineando che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto già applicabili, in ogni caso, anche ai lavoratori marittimi la garanzia della previa contestazione dell'addebito disciplinare e del termine per difendersi. Ha chiesto, pertanto, che la questione sia dichiarata non fondata, con sentenza interpretativa di rigetto, la quale tenga conto del già avvenuto riconoscimento, anche ai lavoratori nautici, delle garanzie in questione. In via subordinata conclude per la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte impugnata. Nella discussione orale ha specificato la richiesta insistendo nella declaratoria di incostituzionalità della norma anzidetta.

Considerato in diritto

1. -- La questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non consente l'immediata applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione, dell'art. 7, commi primo, secondo e terzo, della stessa legge, contrasti con l'art. 3 Cost., discriminando ingiustificatamente rispetto agli altri lavoratori il personale navigante, al quale le garanzie previste dall'art. 7 sarebbero applicabili se e nei limiti in cui lo preveda la contrattazione collettiva.

Per meglio chiarire l'oggetto della questione, è da porre in luce che l'art. 7 della l. n. 300 cit., nel primo comma, stabilisce il principio della pubblicità delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari; nel secondo comma, la garanzia della preventiva contestazione dell'addebito e della difesa; nel terzo comma, afferma il principio dell'assistenza dell'associazione sindacale.

A sua volta, l'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 statuisce (sempre nei confronti del personale navigante delle «imprese di navigazione») la immediata operatività di alcune norme dello statuto dei lavoratori, rimettendo ai contratti collettivi l'applicazione dei principi posti da altri articoli dello stesso statuto: tra essi, quelli contenuti nell'art. 7. Di qui la lamentata discriminazione del personale navigante rispetto agli altri lavoratori, nei confronti dei quali l'art. 7 cit. è pienamente operante.

2. — La questione è fondata.

Con la sentenza n. 204 del 1982 questa Corte affermò la illegittimità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari, quando non fossero stati espressamente richiamati dalla disciplina posta dalla legge, dalla contrattazione collettiva o (validamente) dal datore di lavoro.

I principi, che sono a fondamento di questa decisione, indussero la Corte di cassazione ad approfondire il tema della qualificazione del licenziamento disciplinare («di per sé la più grave delle sanzioni disciplinari») e a precisare che il

rispetto dei principi costituzionali non può essere subordinato alla esistenza di un dato puramente formale, quale l'espresso richiamo dell'art. 7 dello statuto, come era ritenuto dalla giurisprudenza anteriore. Si pervenne così a sancire la natura «ontologica» del licenziamento disciplinare, riferito ai comportamenti imputabili a titolo di colpa (intesa in senso generico) al lavoratore. Tale licenziamento veniva a coprire sia l'area del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento), sia, in parte, quella del licenziamento per giusta causa. Esso si qualificava «come disciplinare» indipendentemente dalla sua inclusione tra le sanzioni disciplinari e non poteva effettuarsi senza le garanzie previste per le misure (disciplinari) non espulsive.

3. — È opportuno, poi, rilevare che la Cassazione, interpretando con visione avanzata l'indirizzo segnato dalla Corte costituzionale, ha già ritenuto in alcune sentenze la immediata applicabilità al personale navigante delle «imprese di navigazione» delle garanzie previste dai primi tre commi dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970. E ciò ha indotto il marittimo (cambusiere), del cui licenziamento si discute, a richiedere una pronuncia interpretativa.

Osserva la Corte che la questione non è, di per sé, risolvibile in conseguenza delle sentenze n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991, dato che tali decisioni si sono riferite, la prima, al licenziamento *ad nutum*, con riguardo agli artt. 10 della l. n. 604 del 1966 e 35, terzo comma, della l. n. 300 del 1970, nella parte in cui escludono l'applicabilità al personale marittimo navigante delle «imprese di navigazione» della intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori; la seconda, all'applicabilità al personale navigante del complesso normativo ora indicato e, in particolare, dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1 della l. 11 maggio 1990, n. 108. Inoltre, la sentenza n. 41 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 916 c.nav. e, di conseguenza, in base all'art. 27 della l. n. 87 del 1953, dell'art. 345 c.nav.: queste norme attribuivano all'esercente e all'armatore la facoltà di risolvere «in qualunque tempo e luogo» il contratto di lavoro a bordo.

Dal quadro giurisprudenziale, così riassunto, emerge l'attuale operatività dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300 cit.; esso è norma del diritto speciale, che non è stata toccata dall'art. 6, primo comma, della l. n. 108 del 1990 (cfr. sent. n. 41 del 1991 di questa Corte). L'attuale impugnativa si riferisce alla parte della disposizione che rinvia ai contratti collettivi di lavoro per l'applicabilità al personale navigante dei principi sanciti dall'art. 7 dello statuto in materia disciplinare.

Quest'ultima norma, per effetto del terzo comma dell'art. 35 dello stesso statuto, continua a non essere operante nei confronti di tale personale, in carenza della contrattazione collettiva.

Il carattere speciale della norma la fa prevalere, in base all'art. 1 c.nav., sulla disciplina dello statuto dei lavoratori, che è legge generale (cfr. sent. n. 41 del 1991 cit.). Ne risulta un ostacolo all'attuazione della tutela, in caso di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale navigante, compreso tra essi il licenziamento «ontologicamente» disciplinare, del quale si discute nel caso concreto.

Viene in essere, così, una situazione, che, oltre a porsi in contrasto con fondamentali esigenze di garanzia del lavoratore, appare sprovvista di tutela perfino nel momento del contraddittorio, che esprime un valore essenziale per la persona del lavoratore.

Questa specifica mancanza di tutela (insieme con le omissioni in materia di informazione, di pubblicità, di procedimento e di assistenza) concerne diritti inviolabili e fa emergere l'esigenza, già sancita da questa Corte, di non affidarne l'attuazione, nei riguardi del personale navigante, alla mediazione dei contratti collettivi.

Il rinvio operato dal legislatore a tali contratti confligge sicuramente con l'art. 3 della Costituzione, in quanto condiziona la garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia collettiva che, oltre ad essere eventuale, non si è finora rivelata idonea (anche per la disparità, eccepita in causa, tra il regime dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una ingiustificata discriminazione dei lavoratori nautici rispetto a quelli comuni.

Gli artt. 2 e 24 della Costituzione esigono che al personale navigante, in caso di licenziamento disciplinare, sia garantita la pretesa alla tutela, sostanziale e procedimentale assicurata dalla legge ai lavoratori comuni. Ne deriva la illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, dello statuto dei lavoratori, per la mancata diretta applicabilità, che esso determina, dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 dello stesso statuto al personale navigante delle «imprese di navigazione».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle «imprese di navigazione» dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE -

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0953

N. 365

Sentenza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Toscana - Caccia - Divieto di addestramento di cani da caccia al di fuori dei tempi stabiliti - Previsione di sanzioni amministrative - Ritenuta non riconducibilità di esse alle ipotesi contemplate nella legge-quadro statale sulla caccia -- Esclusione - Sussistenza in capo alla regione del potere di definire e sanzionare le violazioni di natura amministrativa costituenti illecito - Non fondatezza della questione.

[Legge regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17, art. 38, primo comma, lett. q), come mod. dalla legge regione Toscana 1° settembre 1989, n. 59, art. 37].

(Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della Regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria), così come modificato dall'art. 37 della legge regionale toscana 1° settembre 1989, n. 59, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Gianni Dunchi e Amministrazione provinciale di Massa Carrara iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio di opposizione promosso da Gianni Dunchi avverso un'ingiunzione emessa dall'Amministrazione di Massa Carrara per violazione di una norma in materia di caccia (consistente nel fatto di aver lasciato vagare in campagna un cane da caccia in tempo vietato), il Giudice conciliatore di Massa, con ordinanza del 7 gennaio 1991 (R.O. n. 191 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. *q*), della legge della Regione Toscana n. 17 del 1980 (così come modificato dall'art. 37 della legge regionale toscana 1° settembre 1989, n. 59).

Nell'ordinanza si espone che la norma regionale denunciata prevede una sanzione amministrativa per chi esercita l'allenamento e l'addestramento di cani da caccia al di fuori dei tempi previsti dal calendario venatorio.

Con tale disposizione — rileva il giudice *a quo* — la Regione Toscana ha introdotto una nuova sanzione, diversa da quelle disciplinate dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (legge-quadro statale sulla caccia) e non riconducibile neppure all'ipotesi residuale di cui alla lett. *n*) del citato art. 31, dove si prevede una sanzione per le violazioni delle disposizioni della legge-quadro non espressamente richiamate dallo stesso articolo.

Ad avviso del giudice remittente, le Regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge n. 968, potrebbero istituire sanzioni amministrative solo per eventuali abusi in materia di tabellazione dei terreni coltivati: dal che la conclusione che la norma denunciata, qualificando come sanzionabile una fattispecie non ricompresa nell'art. 31 della legge-quadro statale n. 968, si sarebbe posta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, secondo cui le norme legislative regionali in materia di caccia devono essere emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Nell'atto di intervento si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto l'esistenza di un potere delle Regioni di individuare autonome fattispecie sanzionatorie, essendo ricomprese nella potestà normativa regionale le sanzioni extrapenali. Queste, infatti, non sarebbero da considerare come manifestazioni di un potere punitivo della pubblica amministrazione, ma di un suo potere di autotutela, e perciò espressione dello stesso potere volto alla realizzazione dei pubblici interessi che l'amministrazione ha il compito istituzionale di soddisfare. Di qui — secondo l'interveniente — la piena legittimazione della Regione nell'individuare le fattispecie sanzionatorie, quale espressione del generale potere di disciplina della materia.

Con specifico riferimento alla fattispecie condotta all'esame della Corte, la Regione Toscana afferma che non sussiste la lamentata lesione dell'art. 117 della Costituzione poiché il potere regionale di emanare la norma impugnata trova il suo fondamento nella competenza regionale in materia di caccia sancita dallo stesso art. 117 della Costituzione. Inoltre, la norma statale che individua le sanzioni — e cioè l'art. 31 della legge-quadro statale — non potrebbe essere considerata norma di principio e ben potrebbe essere integrata dal legislatore regionale con la previsione di nuove ipotesi sanzionatorie rispondenti a finalità ritenute dalla Regione meritevoli di tutela.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice conciliatore di Massa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. *q*), della legge della Regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (come modificato dall'art. 37 della legge regionale toscana 1° settembre 1989, n. 59), dove si prevede una sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 300.000 «per chi esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia all'interno di istituti faunistici o faunistico-venatori, al di fuori dei tempi di cui al calendario venatorio o di quanto disposto dal precedente art. 34» (dove è stata posta la disciplina in tema di cani vaganti).

Ad avviso del giudice remittente, la norma in questione verrebbe a violare l'art. 117 della Costituzione per il fatto di avere introdotto una fattispecie di illecito amministrativo non riconducibile alle ipotesi contemplate nell'art. 31 della legge-quadro statale sulla caccia (l. 27 dicembre 1977, n. 968).

2. La questione è infondata.

L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che l'elencazione degli illeciti amministrativi formulata nell'art. 31 della legge n. 968 del 1977 debba considerarsi «chiusa», esauendo ogni ipotesi di illecito amministrativo configurabile in materia di caccia, con la conseguenza che, in tale materia, alla legge regionale sarebbe riconosciuta la possibilità di operare interventi sanzionatori soltanto in relazione alla fattispecie espressamente prevista nell'ultimo comma dello stesso art. 31, con riferimento agli abusi di tabellazione commessi dai proprietari o dai conduttori dei terreni coltivati.

Tale assunto si presenta, peraltro, errato, dal momento che — come questa Corte ha ripetutamente sottolineato (v., da ultimo, sent. n. 350 del 1991 e ivi ulteriori richiami) — la potestà di sanzionare eventuali illeciti amministrativi non risulta riservata allo Stato, ma segue i criteri ordinari di distribuzione delle competenze per materia tra Stato e Regioni, spettando, di conseguenza, al legislatore regionale, nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, il potere di definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale, le violazioni di natura amministrativa costituenti illecito.

La norma impugnata non può, pertanto, incorrere nella censura proposta, avendo la stessa regolato, per una finalità di protezione della fauna conforme ai principi ispiratori della legge-quadro nazionale, una fattispecie di illecito amministrativo (addestramento di cane da caccia in ambito ed in periodo vietati) sicuramente riconducibile alla materia «caccia» di competenza regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, lett. q), della legge della Regione Toscana 15 marzo 1980, n. 17 (Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria), così come modificato dall'art. 37 della legge della Regione Toscana 1° settembre 1989, n. 59, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Giudice conciliatore di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0954

N. 366

Sentenza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Intercettazioni telefoniche - Utilizzabilità dei risultati in procedimenti diversi - Limiti: utilizzabilità solo per i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - Lamentata illogica differenziazione con violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione in quanto il divieto di utilizzabilità è estraneo al tema della possibilità di dedurre «notizie di reato» dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento - Non fondatezza della questione.

(C.P.P., art. 270, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, comma primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena nel procedimento penale a carico di Cinotti Vinicio, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena — investito dal Pubblico Ministero della emissione di un decreto di archiviazione in relazione a un giudizio concernente il delitto di cui all'art. 314 c.p., il quale era stato iniziato a seguito di una *notitia criminis* emersa nel corso di intercettazioni telefoniche autorizzate in relazione ad altro giudizio relativo all'accertamento del reato di cui all'art. 648 c.p. — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale consente la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte solo se risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Secondo il giudice *a quo*, tale divieto assoluto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti contrasterebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione.

Premesso che per il reato di cui all'art. 314 c.p. è competente per materia il Tribunale e che, pertanto, egli stesso, anziché accogliere la richiesta di archiviazione, dovrebbe emettere sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, il giudice *a quo* ritiene che gli sia tuttavia inibito emettere anche una sentenza di tale tipo, non potendo egli legittimamente utilizzare la *notitia criminis* in ragione del disposto di cui all'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale vieta l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti (e non già in processi) diversi, salvo che quei risultati siano indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (ipotesi che non si verifica nel giudizio *a quo*). Infatti, ad avviso del giudice rimettente, l'estensione del divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni alle indagini preliminari, e cioè a una fase pre- ed extra-processuale avente la finalità di cui all'art. 326 c.p.p., vanifica completamente lo scopo di acquisizione degli elementi necessari al p.m. per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e, di conseguenza, rende impossibile al p.m. stesso tali determinazioni in relazione a elementi rilevabili dalla stessa intercettazione oppure acquisibili per effetto delle indagini consequenziali, anche se coattivamente disposte dal Giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione.

Sotto tale profilo, continua il giudice *a quo*, si può prospettare la lesione del principio, disposto dall'art. 112 della Costituzione, relativo alla obbligatorietà dell'azione penale da parte del p.m., obbligatorietà che non è limitata a determinati tipi di reati e, men che meno, a quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma è estesa a tutti i reati. Contro tale principio sembra, dunque, porsi l'art. 270, alinea, c.p.p., in quanto il p.m., di fronte a una *notitia criminis* emersa da intercettazioni disposte in un certo processo, non potrebbe attivare le indagini di cui all'art. 326 c.p.p. (certamente essenziali e strumentali all'obbligo di esercizio dell'azione penale) e neppure potrebbe esercitare direttamente l'azione penale stessa.

Sempre secondo il giudice *a quo*, l'art. 270, primo comma, c.p.p., così come sopra interpretato, contrasterebbe anche con «il principio del divieto di illogica differenziazione di cui all'art. 3 Cost., alla luce della corretta mancata limitazione ai soli reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello stesso principio di cui all'art. 112 Cost.».

2. — È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso che non può dubitarsi della legittimità della esclusione (e della limitazione) del valore probatorio delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale furono autorizzate, l'Avvocatura dello Stato osserva che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. «afferisce al piano dell'efficacia probatoria e non a quello, del tutto diverso, della acquisizione degli elementi necessari al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale». Conseguentemente, «in nessun caso può ritenersi pregiudicato il potere-dovere del pubblico ministero, di fronte ad una *notitia criminis* relativa ad un reato per il quale non è obbligatorio l'arresto, di attivare le indagini di cui all'art. 326 c.p.p.». Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, le notizie ricavabili da intercettazioni costituiscono pur sempre fatti storici rilevanti al fine di promuovere le indagini necessarie ad accertare la possibile esistenza di reati e ad esercitare l'azione penale.

Esclusa, dunque, la violazione dell'art. 112 della Costituzione, l'Avvocatura conclude contestando anche la fondatezza del richiamo, peraltro estremamente generico, all'art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — L'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale dispone che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza», è sospettato d'illegittimità costituzionale dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena per violazione dell'art. 112 della Costituzione («il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale») e del divieto di illogica disparità stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice *a quo*, la disposizione impugnata — nel vietare che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un determinato processo possano essere utilizzati «in procedimenti diversi», e pertanto anche nella fase pre- ed extra-processuale delle indagini preliminari, — vanificherebbe il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e contrasterebbe, inoltre, con il principio «del divieto di illogica differenziazione di cui all'art. 3 Cost., alla luce della corretta mancata limitazione ai soli reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello stesso principio di cui all'art. 112 Cost.».

2. — Deve innanzitutto essere dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, in difetto di adeguata motivazione, non può individuarsi in modo univoco il contenuto e il senso della censura proposta.

3. — La questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 112 della Costituzione non è fondata.

L'art. 270 c.p.p. costituisce l'attuazione in via legislativa del bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono.

Sin dalla sentenza n. 34 del 1973, questa Corte ha affermato che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile.

La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalità — che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana — comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente. In base all'art. 15 della Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Non v'è dubbio — e questa Corte l'ha affermato più volte (v. sentt. nn. 34 del 1973, 120 del 1975, 98 del 1976 e 223 del 1987) — che l'esigenza di amministrare la giustizia e, in particolare, quella di reprimere i reati corrisponda a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile. Allo stesso modo, non si può dubitare — e questa Corte non ha mai dubitato — che tale interesse primario giustifichi anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'intercettazione telefonica. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno strumento estremamente penetrante e in grado di invadere anche la privacy di soggetti terzi, del tutto estranei ai reati per i quali si procede, e proprio perché la Costituzione riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana, le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione).

In base a tali premesse, questa Corte (v., in particolare, sent. n. 34 del 1973) ha sottolineato con forza tanto che l'atto dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche deve essere «puntualmente

motivato» o, per usare un'altra espressione presente nella stessa sentenza, deve avere una «adeguata e specifica motivazione», quanto che l'utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni raccolte con le intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di un processo deve essere circoscritta alle informazioni strettamente rilevanti al processo stesso.

Nel collegare questa affermazione direttamente agli artt. 2 e 15 della Costituzione, questa Corte ha chiaramente presupposto che la predetta garanzia sia una immediata conseguenza del principio costituzionale che le intercettazioni telefoniche debbano essere disposte senza eccezioni con atto motivato dell'autorità giudiziaria, poiché è da quest'ultimo che deriva direttamente il vincolo che nell'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni siano quantomeno predeterminati sia i soggetti da sottoporre al controllo, sia i fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede. Infatti, giova sottolineare che l'art. 15 della Costituzione — oltre a garantire la «segretezza» della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione — tutela pure la «libertà» della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati. Di qui consegue che l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco», con conseguente lesione della «sfera privata» legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.

Dalla tutela della libertà di comunicazione deriva dunque che, in via di principio, è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti.

4. — Interpretato come divieto di utilizzabilità, quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato giudizio, l'art. 270, primo comma, c.p.p., appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali sopra enunciati. Il giudice *a quo*, tuttavia, muovendo dal rilievo che l'espressione «procedimenti» denota un campo semantico comprensivo della fase pre-processuale delle indagini preliminari, ritiene che l'art. 270, primo comma, c.p.p., possa essere interpretato in un senso più ampio, comportante anche la preclusione dell'utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento come fonti da cui eventualmente desumere una *notitia criminis*. Sulla base di questa interpretazione, lo stesso giudice *a quo* dubita che siffatta preclusione sia conforme a Costituzione, poiché, a suo avviso, quest'ultima vanificherebbe il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, disposto dall'art. 112 della Costituzione.

Occorre premettere che, fermo restando che l'eventuale utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte deve commisurarsi con i principi costituzionali sopra enunciati, per altro verso, l'ipotetica estensione di tale divieto al di là del campo probatorio rientra nel discrezionale apprezzamento del legislatore allorché determina la conformazione del processo penale sulla base dei principi ispiratori da esso prescelti, sempreché questi, naturalmente, non siano contrari alla Costituzione. Il limite che in tale direzione incontra il legislatore è, come sempre si richiede in questi casi, quello della non irragionevolezza delle sue scelte e della coerenza della disciplina predisposta con il sistema di cui quella è parte e con i relativi principi ispiratori. È su questa base, quindi, che va apprezzata la validità dell'interpretazione proposta dal giudice *a quo* e, prima ancora, la plausibilità della stessa.

Sotto il profilo ora indicato, va sottolineato che la stessa lettura integrale dell'art. 270 c.p.p. induce a escludere la plausibilità dell'interpretazione proposta dal giudice rimettente. In particolare, occorre considerare che l'art. 270, al secondo comma, stabilisce che «ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento». E, subito dopo, aggiunge: «si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8». Ebbene, oltre a sottolineare che il rinvio a queste ultime disposizioni, le quali concernono le garanzie della difesa per l'acquisizione delle intercettazioni degli atti del procedimento, presuppone chiaramente la pendenza di un diverso procedimento all'interno del quale utilizzare le intercettazioni legittimamente disposte in altro procedimento, si può affermare con certezza che la previsione

dell'applicazione della procedura stabilita nell'art. 268 ai commi citati ha un senso unicamente nella prospettiva che ai risultati delle intercettazioni telefoniche si attribuisca efficacia probatoria. E ciò è confermato dal terzo comma dello stesso articolo impugnato, il quale attribuisce al pubblico ministero e ai difensori delle parti «la facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositate nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate». In altri termini, l'art. 270, visto nell'insieme dei suoi commi, mostra di presupporre che il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento debba esser riferito soltanto a processi diversi e all'utilizzabilità degli stessi risultati come elementi di prova.

Né, invece, può riconoscersi valore decisivo al rilievo che la dizione originariamente contenuta nella rubrica dell'art. 270 era «utilizzazione in altri processi» e che questa nel corso dei lavori preparatori è stata successivamente sostituita con la diversa dizione «utilizzazione in altri procedimenti». Infatti, a parte che tale modifica è stata presumibilmente apportata, non già al fine di modificare il significato della disposizione, ma al solo scopo di uniformare la dizione della rubrica al testo contenuto nel primo comma dell'articolo, occorre considerare che argomenti meramente lessicali, come quello ora esaminato, possono avere un significato soltanto nel caso che risultino suffragati da sicuri argomenti di ordine sistematico o attinenti alla *ratio* delle disposizioni considerate. Tuttavia, nell'ipotesi esaminata, non solo ciò non si verifica, ma all'argomento testuale addotto dal giudice *a quo* se ne può contrapporre uno opposto della stessa natura, consistente nel rilievo che nel nuovo codice di procedura penale il termine «utilizzazione» è normalmente riferito alle sole prove (v., ad esempio, artt. 191, 238; quarto comma, 526 e 606, lettera c).

5. — Su tali basi e in linea con la giurisprudenza consolidata formatasi sotto il codice precedente, può concludersi che il divieto disposto dall'art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità di dedurre «notizie di reato» dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento. La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale. Tanto più ciò vale in un sistema nel quale si prevede che «il P.M. e la polizia giudiziaria acquisiscono le notizie di reato di propria iniziativa» (art. 330 c.p.p.), e si attribuisce rilevanza pure a eventuali notizie di reato apprese dal pubblico ministero al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (v. art. 70 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 20 del d.P.R. 22 settembre 1948, n. 449).

In definitiva, dovendosi escludere che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in un determinato processo possa estendersi, stando a una corretta interpretazione dell'art. 270 c.p.p., anche all'utilizzazione degli stessi risultati al fine dell'eventuale e successiva proposizione dell'azione penale, vengono meno in radice i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 367

*Sentenza 11-23 luglio 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Regione Sicilia - Riscossione delle imposte - Istituzione del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate - Esclusione dai possibili concessionari del servizio, delle società per azioni costituite da persone fisiche - Asserita violazione delle norme statuarie che impongono l'obbligo per il legislatore regionale di osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione statale che nel caso, ai fini del conferimento del servizio, richiedono solo la regolarità della costituzione della S.p.a - Esclusione - Disciplina regionale differenziata ma non incoerente rispetto alla legislazione statale - Non fondatezza della questione.

[Legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 20, primo comma, lett. c)].

(Statuto speciale regione Sicilia art. 17).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto dalla s.p.a. «Nuova G. Barbera» contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. «Nuova G. Barbera», nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Andrea Scuderi per la s.p.a. «Nuova G. Barbera» e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione Sicilia.

Ritenuto in fatto

1. -- Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento del decreto 9 ottobre 1990 dell'Assessore regionale siciliano per il bilancio e le finanze, concernente l'individuazione degli ambiti territoriali da affidare in concessione per il servizio di riscossione dei tributi, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con ordinanza in data 6 dicembre 1990 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c) della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, sulla istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate.

La norma, cui si è conformato il decreto impugnato, dispone che la concessione per la riscossione dei tributi può essere conferita «alle società per azioni regolarmente costituite, con capitale interamente versato non inferiore a lire venti miliardi ed aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite soltanto da istituti ed aziende di credito», di cui all'art. 5, lettere a) e d) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche.

Il giudice *a quo* osserva che la disposizione, escludendo dai possibili concessionari le società per azioni costituite da persone, si pone in contrasto con l'art. 1, primo comma, lett. e), punto 3, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi) e con l'art. 31, primo comma, lett. c), del conseguente d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi). Entrambe le norme menzionate stabiliscono, infatti, che la concessione del servizio di riscossione dei tributi può essere conferita «alle società per azioni regolarmente costituite... dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche».

Nell'ordinanza si sottolinea che la serie dei soggetti, ai quali — a tenore della legislazione statale — può essere conferita la concessione, è tassativa. Sia l'art. 1 della legge n. 657 del 1986, sia l'art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1988 dispongono, infatti, che i possibili concessionari sono «esclusivamente» le aziende e gli istituti di credito, nonché le casse rurali ed artigiane di cui all'art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, le loro speciali sezioni autonome, le società per azioni, aventi per unico oggetto la gestione del servizio in esame, e le società cooperative già titolari di gestioni esattoriali.

L'esclusione delle dette società per azioni costituite da persone, non contemplate dalla disciplina statale, si porrebbe in contrasto con l'art. 17 dello Statuto siciliano, che fa obbligo al legislatore regionale di osservare i limiti dei principi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato.

Invero, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa tributaria della Regione siciliana ha carattere soltanto concorrente. La potestà di legiferare in via esclusiva, ai termini e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto siciliano, non può essere riferita, per il suo carattere eccezionale, se non a materie esplicitamente e tassativamente indicate, tra le quali non è invece inclusa la materia in esame.

Del resto, l'art. 132 del predetto d.P.R. n. 43 del 1988 dispone che «i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia». La norma risulta perfettamente aderente alla natura concorrente della potestà medesima, quale si desume dal combinato disposto degli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano, così come più volte affermato dalla Corte costituzionale.

L'ordinanza è stata emessa nella camera di consiglio del 6 dicembre 1990, nel corso della quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva accolto temporaneamente la domanda di sospensione del decreto assessoriale impugnato, sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale dopo la decisione sulla questione di costituzionalità sollevata.

2. — È intervenuta nel giudizio la Regione Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura che, con l'anomala ordinanza di sospensione temporanea dell'atto impugnato, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha inteso creare una artificiosa rilevanza della questione di costituzionalità rispetto ad una fase cautelare raffigurata come non esaurita.

L'espedito sarebbe comunque risultato vano, perché il Consiglio di giustizia amministrativa, adito con atto di appello dalla parte resistente, ha — in riforma della ordinanza n. 944 predetta — respinto l'istanza di sospensione e, quindi, definitivamente chiuso la fase cautelare. A questo punto, la questione di legittimità costituzionale è inammissibile se non altro per non-rilevanza.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che se è vero che la competenza della Regione Sicilia in materia tributaria è solo concorrente, è però anche incontestabile che la elencazione delle categorie di possibili concessionari contenuta nell'art. 31 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 può essere inclusa tra i «principi» limite della competenza legislativa regionale solo per quanto determina requisiti minimi di affidabilità.

La disposizione regionale di che trattasi ha previsto, nell'interesse pubblico (che è l'unico rilevante in materia), requisiti più severi di quelli stabiliti dal predetto art. 31, prevedendo che le società per azioni debbano avere un capitale non inferiore a lire venti miliardi e debbano essere «costituite soltanto da istituti ed aziende di credito indicati nella lettera a)». La disposizione palesemente non contrasta con alcun principio posto dalla normativa statale.

Con memoria in data 31 maggio 1991, l'Avvocatura ha quindi esibito l'ordinanza con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha respinto l'istanza di sospensione proposta dalla S.p.a. «Nuova G. Barbera».

sul rilievo che il decreto impugnato, nella parte in cui preclude l'affidamento della concessione della società, è meramente ripetitivo del disposto dell'art. 20 della legge regionale n. 35 del 1990 e, quindi, inidoneo a provocare un autonomo danno grave e irreparabile.

3. — Si è costituita la s.p.a. «Nuova G. Barbera», ricorrente nel giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata con motivi che si ispirano a quelli contenuti nell'ordinanza di rimessione.

Con successiva memoria in data 4 giugno 1991, la S.p.a. «Nuova G. Barbera» sostiene anzitutto che il procedimento cautelare che ha dato luogo alla questione all'esame non è ancora esaurito, la sua definizione restando subordinata alla decisione della Corte costituzionale.

Il Consiglio di giustizia amministrativa non è infatti intervenuto sui punti relativi alla rimessione alla Consulta, né sulla riserva di emanare la definitiva decisione cautelare dopo la pronuncia di legittimità costituzionale. Esso si è pronunciato soltanto sulla opportunità di accogliere temporaneamente la domanda cautelare.

Nel merito, dopo aver ribadito il carattere concorrente della potestà legislativa della Regione siciliana nella materia — così come affermato da numerose sentenze della Corte costituzionale —, la società s.p.a. «Nuova G. Barbera» ribadisce che la elencazione dei «soggetti della riscossione», contenuta nella legislazione nazionale, ha valore di principio. Il legislatore ha compiuto la scelta del ricorso al mercato delle imprese finanziarie ed esattoriali, sia pubbliche che private, senza alcuna limitazione o discriminazione, tranne quelle derivanti dalla necessità di garantire una elevata qualificazione ed esercitare il necessario controllo. Ciò allo scopo di realizzare il massimo di concorrenza, efficienza, economicità e trasparenza nelle gestioni esattoriali.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c, della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui esclude dai possibili concessionari del servizio di riscossione dei tributi le società per azioni costituite da persone fisiche. La disposizione non sarebbe conforme all'art. 1, primo comma, lett. e, punto 3, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, concernente delega al Governo per la istituzione del servizio di riscossione dei tributi, nonché all'art. 31, primo comma, lett. c, del successivo d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 17. Entrambe le norme stabiliscono, infatti, che la concessione del servizio di riscossione dei tributi può essere conferita «alle società per azioni regolarmente costituite... dai soggetti indicati nella lettera a o da persone fisiche».

La disposizione impugnata violerebbe quindi l'art. 17 dello Statuto siciliano, il quale fa obbligo al legislatore regionale di osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per la Regione siciliana, ha eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza, osservando che il Tribunale amministrativo regionale ha emesso l'ordinanza di rimessione in sede di esame dell'istanza di sospensione del decreto regionale, ricorrendo ad un anomalo provvedimento di sospensione temporanea dell'atto impugnato.

Peraltro l'espedito, diretto a far apparire la fase cautelare come non ancora esaurita, sarebbe stato poi vanificato dal Consiglio di giustizia amministrativa che, adito con atto di appello della parte resistente, ha respinto l'ordinanza di sospensione e definitivamente chiuso la fase cautelare.

L'eccezione di inammissibilità va respinta con riguardo ad entrambi i profili prospettati.

Anzitutto, questa Corte ha già esaminato altro caso in cui il giudice, contemporaneamente alla ordinanza di rimessione, aveva disposto con separato provvedimento la sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità (sentenza n. 444 del 1990). La Corte ha nell'occasione affermato che permaneva il requisito della rilevanza, poiché la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non aveva determinato l'esaurimento del potere cautelare del giudice *a quo*.

Quanto al secondo aspetto, è sufficiente ricordare che la sussistenza del requisito della rilevanza va valutata allo stato degli atti al momento della emanazione dell'ordinanza di rimessione, restando quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente (sentenza n. 97 del 1987).

3. — Nel merito la questione risulta infondata.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato in termini generali che nella materia tributaria la Regione siciliana è titolare di potestà legislativa concorrente e che pertanto è tenuta ad osservare i principi generali recati dalle leggi dello Stato (da ultimo sentenze nn. 959 del 1988, 428 del 1989, 105 del 1991).

Per quanto concerne specificamente l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, l'indicato carattere concorrente della potestà legislativa della regione è confermato dall'art. 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Esso dispone che i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina dei servizi di riscossione dei tributi) e dallo stesso decreto n. 43 «si applicano anche alla Regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia».

Risulta peraltro evidente che sia la giurisprudenza costituzionale sia il richiamato art. 132 definiscono poteri e limiti spettanti al legislatore regionale siciliano. L'obbligo di conformità delle norme regionali concerne, infatti, non ogni disposizione presente nella legislazione dello Stato, ma soltanto i principi e gli interessi generali che la informano.

La legge di delega del 1986 e il successivo decreto delegato del 1988 hanno predisposto una completa ed aggiornata disciplina del servizio di riscossione dei tributi. Tale servizio, di fondamentale importanza per il puntuale afflusso alle casse pubbliche delle risorse finanziarie e, al tempo stesso, per la natura e l'entità delle attività e degli interessi cui si connette, richiede previsioni atte ad evitare ogni forma di disfunzione e di abuso. Assai opportunamente, quindi, il legislatore nazionale ha emanato una normativa generale, che disciplina l'organizzazione centrale e periferica del servizio di riscossione, definendo al tempo stesso in tutti i suoi aspetti la figura del concessionario, con riguardo, quindi, alle sue caratteristiche soggettive, ai rapporti con l'autorità concedente, allo svolgimento dell'attività e ai rapporti con il personale addetto al servizio.

La natura e le finalità di tale legislazione, diretta, come si è rilevato, ad assicurare il più puntuale e corretto funzionamento di un servizio — che è al tempo stesso essenziale e per molti aspetti assai delicato — sono tali da non precludere che nell'uso della potestà legislativa concorrente si introducano norme ispirate alla considerazione di esigenze di particolare rilievo e limitative rispetto alla legislazione dello Stato.

Queste specificità non possono dirsi in contrasto con l'assetto generale che si è dato al servizio di riscossione e al rapporto di concessione, né possono apparire prive di razionale giustificazione.

La norma impugnata introduce infatti un ulteriore elemento di selezione dei possibili concessionari all'interno di una disciplina già diretta a delimitare tale ambito, facendo particolare riferimento alla composizione della struttura societaria, alla quale continua ad imputarsi la figura della concessione.

Si può dunque affermare che l'esclusione dal novero dei soggetti della concessione stessa delle società per azioni costituite da persone fisiche concreta una previsione differenziata, ma non incoerente, rispetto alla legislazione nazionale nell'ambito del *genus* societario qualificato, cui si riferisce quella legislazione. Il legislatore regionale siciliano ha introdotto un elemento differenziale sulla base della valutazione di specifiche esigenze locali, apprezzandole autonomamente nel quadro generale e nel rispetto dei limiti segnati al potere normativo concorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 17 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 368

Sentenza 11-23 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Piccola impresa artigiana gestita in società - Ritenuta assoggettabilità al fallimento in conseguenza della impossibilità di considerare piccolo imprenditore la società artigiana gestita in società anche se di piccole dimensioni - Irragionevolezza - Esclusione - Impossibilità di sottoporre a procedura fallimentare le piccole società artigiane ove manchi l'intento speculativo ed il guadagno non assuma i connotati del profitto - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma);

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dal Tribunale di Vasto sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro s.d.f. Cimini Giuseppe ed altro, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — L'I.N.P.S. chiedeva al Tribunale di Vasto di dichiarare il fallimento della società di fatto Cimini Giuseppe ed altro. Il Tribunale, con ordinanza del 28 novembre 1990 (R.O. n. 190 del 1991), sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta al fallimento l'impresa artigiana, anche piccola, se esercitata in forma collettiva.

Richiamava la sentenza di questa Corte n. 579 del 1989, secondo cui l'esclusione dell'assoggettamento delle piccole imprese al fallimento era giustificata dal pericolo che l'esiguo attivo delle stesse fosse per intero assorbito dalle spese della procedura, con conseguente inevitabile frustrazione delle pretese dei creditori. La stessa *ratio* doveva valere, ad avviso del collegio rimettente, per le società commerciali di modeste dimensioni, onde sembrava contrastare con il principio di eguaglianza l'indiscriminata applicabilità ad esse delle norme sul fallimento.

Infine, prendeva atto di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui doveva escludersi la natura commerciale delle società artigiane e quindi la riconducibilità di esse alla previsione dell'art. 1, cpv., l. fall. Tuttavia riteneva che esso, in quanto minoritario, non era sufficiente ad escludere la non manifesta infondatezza della questione.

2. — Interv veniva l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore, e, in subordine, infondata, posto che la sottoposizione a fallimento delle società, ancorchè di fatto e di modeste dimensioni, era giustificata dalla presunzione di speculazione e di profitto e che il dissesto della società di persone coinvolge anche il patrimonio dei singoli soci.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se contrasti con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, che, dopo aver definito la categoria dei piccoli imprenditori, come tali non assoggettabili al fallimento, esclude dalla categoria stessa le società artigiane, anche se abbiano piccole dimensioni.

2. — La questione non è fondata per quanto si dirà.

L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale riproduce l'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956 n. 860, stabilisce che è considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È anche possibile la prestazione di opera di personale dipendente, a condizione però che esso sia sempre personalmente diretto dall'imprenditore artigiano (art. 4 della citata legge) e che il numero dei dipendenti non superi determinati limiti (non più di 18 compresi i familiari, se l'impresa produca in serie; non più di 9, sempre compresi i familiari, se l'impresa non lavori in serie; non più di 8, sempre compresi i familiari, se l'impresa eserciti servizi di trasporto; eccezionalmente, e con riguardo allo svolgimento di attività nel settore dei lavori artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura: non più di 32 dipendenti compresi non più di 16 apprendisti o di 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti, trattandosi di lavori fondati sulla destrezza del personale; per le costruzioni edili non più di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, o non più di 14 se le unità aggiuntive siano apprendisti: art. 4 lett. a, b, c, d, della citata legge).

Il lavoro dell'imprenditore, in ogni caso, deve poter essere considerato prevalente sul lavoro dei dipendenti e sul capitale investito nell'impresa.

Il numero dei dipendenti è rivelatore del capitale investito.

Anche se l'impresa sia costituita in forma di società, perchè sia considerata artigiana occorre che la maggioranza dei soci, o uno di essi nel caso in cui la società è costituita da due soci, svolga con prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale.

Deve cioè mancare del tutto il fine speculativo cioè il profitto.

La nozione di società artigiana quale società esercente una piccola impresa, si inserisce in quella delineata dall'art. 2083 del codice civile, il quale detta, ormai, il solo criterio di determinazione della suddetta qualifica, essendo venuto a cessare, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale (Sent. Corte Cost. n. 570 del 1989), l'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'art. unico 1, 20 ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevedeva, ai fini della legge fallimentare, che, in mancanza dell'accertamento per l'imposta di ricchezza mobile, operasse come criterio di qualificazione di piccolo imprenditore il limite di 900.000 lire di capitale investito nell'impresa.

3.1 — Devesi quindi ritenere abrogato l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui esclude che le società artigiane possano essere considerate piccoli imprenditori, per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15 disp. prel. codice civile).

Del resto, già questa Corte ha ritenuto (sent. n. 54 del 1991, n. 3 della parte motiva) non soggetta a fallimento la piccola società artigiana, di modeste dimensioni, non assimilabile ad una vera e propria impresa commerciale o industriale.

Tale è da considerarsi se manca l'intento speculativo e il suo guadagno non assume i connotati del profitto proprio per la modestia dei mezzi e del capitale investito. È soggetta invece a fallimento la società artigiana se la sua attività e la sua produzione si espandono e si organizzano su basi speculative, alterandosi così il rapporto tra attività personale della maggioranza dei soci artigiani, il numero dei dipendenti e il capitale investito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0957

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 34

Acque pubbliche e private - Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare agli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo - Adozione di atti di indirizzo e coordinamento volti a determinare i criteri di integrazione e coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino, delle regioni, nonché le modalità anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività e le procedure, gli obiettivi ed i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti alla difesa del suolo - Asserita violazione del principio di legalità attesa l'adozione di detti atti di indirizzo e coordinamento in assenza di un fondamento legislativo.

(D.P.C.M. 1º marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96, del 24 aprile 1991).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Mario Malossini, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 733 del 7 giugno 1991, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, per mandato speciale a rogito notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 13 giugno 1991, n. 56568 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione al d.P.C.M. 1º marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, concernente «Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

L'art. 31, primo e terzo comma, della legge 18 maggio 1989, n. 183 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo») prevede, in sede di prima applicazione della legge stessa, l'adozione di parte delle autorità dei bacini di rilievo nazionale e delle regioni o province autonome di uno «schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento». Lo stesso art. 31 indica poi il contenuto necessario degli schemi previsionali e programmatici (secondo comma); prevede la trasmissione di questi al Comitato dei Ministri, il quale propone al Consiglio dei Ministri «la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (quarto comma); autorizza la spesa per l'attuazione degli schemi (quinto comma).

Con d.P.C.M. 23 marzo 1990 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1990) venne approvato l'atto di indirizzo e coordinamento «ai fini della elaborazione e adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183», in cui fra l'altro erano indicati gli indirizzi e le fasi temporali per lo svolgimento degli adempimenti necessari ai fini della costituzione degli organismi e delle strutture tecnico-operative di bacino (punto 2), gli elementi conoscitivi e di supporto tecnico (punto 3), i criteri generali per la definizione del modello funzionale delle strutture tecnico-operative di bacino e per i relativi profili tecnico-professionali (punto 4), i criteri per la predisposizione degli schemi previsionali e programmatici (punto 5), i criteri di coordinamento con le attività e gli interventi di altre autorità (punto 6), le modalità di proposizione e attuazione degli schemi (punto 7), il fabbisogno finanziario (punto 8).

Successivamente l'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, ha disposto la ripartizione tra i bacini delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato per il 1990 per le finalità di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989, ha definito la destinazione di tale stanziamento, e ha fissato al 31 ottobre 1990 il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici, riferiti al quadriennio 1989-1992.

Ora il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto 1° marzo 1991, concernente «ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

Tale decreto approva l'allegato contenente il quadro di ripartizione tra i bacini dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 (art. 1); prevede che per l'utilizzo di dette disponibilità finanziarie le autorità di bacino e le regioni provvedano a ridefinire la priorità degli interventi, con determinazioni da trasmettere al Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente; e dispone che il Ministero dei lavori pubblici provvede con proprio decreto al trasferimento delle risorse (art. 2).

L'art. 3, al primo comma, prevede che il finanziamento degli studi, che devono essere comunque finalizzati alla redazione di piani di bacino, non può accedere il 10% delle risorse complessivamente assegnate.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce testualmente che «con atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400/1988, sono determinati, entro il 30 giugno 1991, i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni, nonché le modalità, anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività»; il terzo comma a sua volta stabilisce che «con la medesima procedura, entro il 31 dicembre 1991, sono definite le procedure, gli obiettivi ed i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti al difesa del suolo».

Infine l'art. 4 del decreto prevede la trasmissione semestrale da parte delle autorità di bacino e delle regioni di una relazione sullo stato di attuazione degli schemi previsionali e programmatici.

La previsione contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 3 del decreto, dell'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento destinati determinare i criteri di integrazione delle attività conoscitive e le modalità per lo svolgimento delle stesse, e rispettivamente le procedure, gli obiettivi e i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere, è del tutto illegittima e lesiva dell'autonomia della Provincia ricorrente.

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'adozione da parte dello Stato di atti di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome deve trovare fondamento sostanziale in disposizioni di legge, che precisino gli interessi unitari da salvaguardare e i criteri per l'esercizio della potestà statale di indirizzo.

Questo fondamento legislativo è indispensabile per poter ritenere tale esercizio conforme al principio di legalità sostanziale.

In mancanza, l'atto di indirizzo è per ciò stesso lesivo dell'autonomia regionale e provinciale, e parimenti lo è norma che ne preveda l'adozione senza che sussista un adeguato fondamento legislativo sostanziale.

Ora, nel caso, non vi è alcuna disposizione di legge che offra fondamento sostanziale all'adozione dei previsti atti di indirizzo e coordinamento.

La disposizione che li prevede, infatti, è contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio, cioè in un atto amministrativo, cui la legge (art. 31, quarto comma, della legge n. 183/1989) affida solo il compito di disporre la ripartizione fra i bacini e le regioni o province autonome dei fondi disponibili per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici.

Siffatto atto amministrativo, evidentemente, non ha alcuna autorità né titolo per dare fondamento all'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento.

Né si potrebbe ritenere che tale fondamento possa rinvenirsi nell'art. 2, terzo comma, lett. *d*), della legge n. 400, 1988, menzionato nell'art. 3, secondo comma, del decreto impugnato. Tale disposizione come ha chiarito questa Corte nella sentenza n. 242/1989, non costituisce norma attributiva al Governo della «competenza ad esercitare per via amministrativa la funzione di indirizzo e coordinamento», ma «mira semplicemente a determinare, all'interno della complessa istituzione del Governo, l'organo attributario in via diretta ed immediata della competenza a deliberare gli atti di indirizzo e di coordinamento governativi, individuandolo nel Consiglio dei Ministri»; onde essa «ha lasciato intatta la disciplina preesistente e, in particolare, non ha inteso eliminare le previsioni normative vigenti al momento della sua entrata in vigore, relative alla modalità di esercizio della predetta funzione», fra cui «il principio di legalità sostanziale».

Nemmeno si potrebbe tentare di rinvenire il fondamento dei previsti atti di indirizzo e coordinamento, indirettamente, nell'art. 31 o nell'art. 4, primo comma, della legge n. 183/1989.

Quanto all'art. 31, primo comma, esso prevede atti di indirizzo e coordinamento in ordine alla predisposizione degli schemi previsionali e programmatici; tale potestà statale è stata esercitata con il d.P.C.M. 23 marzo 1990, che ha esaurito i suoi effetti con l'avvenuta adozione da parte delle autorità di bacino e delle regioni e province autonome degli schemi previsionali e programmatici medesimi (di cui dà atto, nelle premesse, lo stesso decreto impugnato). A sua volta il quinto comma dell'art. 31, come si è ricordato, attribuisce al Presidente del Consiglio solo il compito di disporre, sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri, la ripartizione dei fondi disponibili (ciò che il d.P.C.M. 1° marzo 1991 fa con l'art. 1 e il relativo quadro allegato): non certo il compito di prevedere o disciplinare ulteriori manifestazioni della potestà statale di indirizzo e coordinamento.

Infine l'art. 4, primo comma, della legge n. 183/1989 attribuisce bensì al Presidente del Consiglio la competenza ad approvare «le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione» (lett. a), nonché «ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato» dalla stessa legge (lett. f).

Ma, in primo luogo, con l'art. 3, secondo e terzo comma, del decreto impugnato, non si esercita direttamente una potestà di indirizzo e coordinamento (che si possa supporre fondata sull'art. 4, primo comma, della legge n. 183/1989), ma si pretende di fondare l'esercizio di tale potestà attraverso la previsione di atti di indirizzo: ciò che comunque non può essere oggetto di una disposizione contenuta in un atto amministrativo. Detto art. 3, secondo comma, del resto, non invoca affatto a proprio fondamento e parametro l'art. 2 della legge n. 183/1989, bensì solo l'art. 2 della legge n. 400/1988.

In secondo luogo, per quanto riguarda le deliberazioni previste dall'art. 4, primo comma, lett. a), della legge n. 183/1989, concernenti «i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3», si tratta, come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 85/1990 (punto 5 del «considerato in diritto»), di «atti più comprensivi e più complessi di quelli di indirizzo e coordinamento, soprattutto perché non interessano soltanto materie riservate alla competenza regionale (o provinciale) e non hanno, quindi, come propri destinatari soltanto le regioni e le province autonome, ma sono diretti all'universo dei soggetti statali e regionali (o provinciali) coinvolti nella complessa opera finalizzata alla difesa del suolo». Il che è quanto dire che tale disposizione non costituisce fondamento idoneo o comunque sufficiente per soddisfare il principio di legalità sostanziale in ordine all'esercizio della potestà statale di indirizzo e coordinamento (e per questo infatti la Corte ha respinto, nella sentenza n. 85/1990, le censure della provincia ricorrente rispetto all'art. 4, primo comma, lett. a), della legge in questione).

In ogni caso se l'atto di indirizzo in materia di attività conoscitiva previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto impugnato sembra rifarsi ad una materia avente una vaga assonanza con quella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 183/1989, che prevede «coordinamento» e «collaborazione» (non «integrazione») tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nessuna nemmeno vaga assonanza di questo tipo è dato di rinvenire negli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 183/1989, là dove si indicano le attività per il cui svolgimento il Presidente del Consiglio è competente ad approvare i metodi e i criteri ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. a).

Infatti in nessun punto si prospetta la possibilità che vengano stabiliti dal Presidente del Consiglio procedure, obiettivi e criteri per la adozione dei capitolati per l'esecuzione delle opere. Se tali statuizioni possono in ipotesi ammettere nei confronti delle amministrazioni statali o dipendenti dallo Stato (cui pure, e primariamente, si indirizzano le determinazioni governative menzionate dall'art. 4, primo comma, lett. a), della legge n. 183/1989, secondo quanto ritenuto da questa Corte nella citata sentenza n. 85/1990, esse invece non hanno alcun fondamento legittimante se dirette alle Regioni nell'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento, come invece pretenderebbe l'art. 3, terzo comma, del decreto impugnato.

Quanto infine all'art. 4, primo comma, lett. f), che si riferisce genericamente ad «ogni altro atto di indirizzo e coordinamento» nel settore della difesa del suolo, questa Corte ha chiarito nella stessa sentenza n. 85/1990 (punto 5 del «considerato in diritto») che esso «non disciplina una determinata funzione di indirizzo e coordinamento, tanto che non stabilisce criteri o principi direttivi in relazione a una particolare materia o funzione, non prevede procedure, non fissa obiettivi o finalità particolari», ma, analogamente all'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge n. 400/1988, è volto

«a precisare, in funzione prevalentemente ricognitiva, che anche gli atti governativi di indirizzo e coordinamento occorrenti nel settore della difesa del suolo devono essere deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Sotto ogni profilo, dunque, appaiono illegittime e lesive le disposizioni di cui all'art. 3, secondo e terzo comma, del decreto impugnato.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri prevede, che decreto attuativo dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento volti a determinare «i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni, nonché le modalità, anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività»; e «le procedure, gli obiettivi ed i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti alla difesa del suolo»; e conseguentemente annullare l'art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1^o marzo 1991, meglio indicato in epigrafe;

Si produce:

*d.P.C.M. 1^o marzo 1991, in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991;
delibera g.p. n. 773 del 7 giugno 1991;
mandato speciale.*

Roma, addì 22 giugno 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA Avv. Gualtiero RUECA

91C0905

N. 28

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 1991
(della regione Trentino-Alto Adige)*

Credito fondiario - Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche - Attribuzione alla Banca d'Italia del potere di rilasciare l'autorizzazione per detti tipi di credito - Approvazione degli statuti degli enti operanti in tali settori (e delle relative modifiche) mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Mancanza della necessaria chiara espressione della volontà del legislatore statale di far salve le competenze della regione Trentino-Alto Adige riguardo agli istituti operanti in ambito esclusivamente regionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984, 214/1985, 213 e 1133 del 1988.

(Legge 6 giugno 1991, n. 175).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, punto 3, e 16, primo comma).

Ricorso per la regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* dott. Tarcisio Andreolli, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1039 del 27 giugno 1991 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 27 giugno 1991 (rep. n. 2772) rogata dall'ufficiale rogante avv. Franco Visetti, segretario della giunta regionale (all. 2) — dagli avv.ti Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del secondo, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 6 giugno 1991, n. 175, recante «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche», e precisamente delle seguenti disposizioni:

art. 2, secondo comma, secondo il quale l'autorizzazione all'esercizio del credito «è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni da essa stabilite»;

art. 3, secondo comma, secondo il quale «gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio»;

art. 3, terzo comma, secondo il quale, quando si tratti di enti costituiti nella forma della società per azioni, gli statuti e le relative modifiche «sono approvati dalla Banca d'Italia»;

art. 25, primo comma, il quale estende a tutti gli istituti e sezioni di credito fondiario i poteri amministrativi *ex* art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23;

in quanto tali disposizioni assegnano le competenze di cui si tratta allo Stato, senza far salve le specifiche attribuzioni della regione Trentino-Alto Adige, in violazione degli artt. 5, punto 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, così come attuati dall'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

FATTO

La legge 6 giugno 1991, n. 175, qui impugnata, concerne, come enunciato dal suo titolo «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche». La revisione riguarda sia la normativa sostanziale del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, sia le procedure relative alla costituzione ed alla operatività degli istituti di credito, e le relative competenze.

Convien ricordare che secondo la speciale disciplina del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (ora espressamente abrogato) l'autorizzazione all'esercizio del credito fondiario ed edilizio era rilasciata — in ambito nazionale — al termine di una complessa procedura, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato e sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (art. 1, primo comma).

Similmente, gli statuti degli enti e le relative modifiche, venivano approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (terzo comma).

Nel Trentino-Alto Adige, invece, in virtù della particolare situazione di autonomia stabilita per essa dallo statuto speciale, i poteri corrispondenti a quelli ora esaminati spettavano alla regione.

Infatti, secondo gli artt. 5, n. 3), e 16, primo comma, dello statuto speciale, spetta alla regione potestà legislativa e amministrativa in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale». Ed in relazione a ciò, il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, ha disposto (art. 3, primo comma) che rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito regionali, e, tra l'altro, quelli aventi ad oggetto:

«la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione» [lett. *a*]);

«l'autorizzazione all'inizio delle operazioni» [lett. *b*]);

«l'approvazione delle modifiche statutarie» [lett. *d*]);

«l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito» [lett. *f*]).

Dunque, tale disciplina della normativa di attuazione, successiva a quella del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, dava realtà e certezza ai poteri regionali in materia, rimanendo la competenza degli organi statali soltanto in relazione ai provvedimenti che non riguardassero gli enti di credito regionali in quanto tali, ma fossero «provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato» (art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 234/1977).

Su tale realtà normativa — di ambito nazionale e regionale — interviene ora la disciplina della legge 6 giugno 1991, n. 175, la quale procede ad una generale revisione dell'intero settore, in parte disciplinando la materia *ex novo*, in parte riattribuendo ed estendendo poteri già previsti da precedenti leggi.

In tale contesto, tuttavia, gli articoli della legge n. 175/1991 qui impugnati, e sopra specificamente identificati, risultano costituzionalmente illegittimi in quanto lesivi dell'autonomia costituzionale della regione Trentino-Alto Adige, così come definita dallo statuto speciale e dalle disposizioni di attuazione per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni, in quanto — omettendo di far salve le attribuzioni che lo statuto e le disposizioni di attuazione garantiscono alla regione Trentino-Alto Adige — assegnano tali funzioni allo Stato.

Le impugnate disposizioni sono illegittime per un motivo fondamentale e comune, che deve perciò essere esposto unitariamente.

In effetti, esse attribuiscono allo Stato (ed in concreto alla Banca d'Italia o al Ministro del tesoro) determinati poteri e funzioni, relativi agli enti di credito fondiario ed edilizio, senza far salvi i poteri spettanti statutariamente alla regione Trentino-Alto Adige, e perciò illegittimamente incidono sulla sua autonomia costituzionale.

L'invasione è particolarmente evidente in relazione ai poteri previsti dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 175/1991. In effetti, tale articolo dispone che gli statuti e le relative modifiche siano approvati dal Ministro del tesoro o dalla Banca d'Italia, a seconda che l'istituto non abbia o abbia forma di società per azioni. Ma tale disposizione urta evidentemente contro lo statuto di autonomia della ricorrente regione (art. 5, punto 3), ed in particolare contro le disposizioni attuative del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, secondo le quali rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito regionale, e, tra l'altro, quelli aventi ad oggetto «la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione» [art. 3, primo comma, lett. a)] e «l'approvazione delle modifiche statutarie» [lett. d)].

Non meno evidente è poi il carattere invasivo dell'art. 2, secondo comma, che attribuisce allo Stato (Banca d'Italia) la competenza ad autorizzare l'esercizio del credito, a fronte della disposizione del predetto d.P.R. n. 234/1977, che sancisce, in attuazione statutaria, l'appartenenza alla regione Trentino-Alto Adige del compito di rilasciare «l'autorizzazione all'inizio delle operazioni» [art. 3, primo comma, lett. b)].

Infine, benché sia meno esplicita e diretta, non è meno lesiva la disposizione dell'art. 25 della legge n. 175/1991, secondo la quale agli enti di credito fondiario «si applica l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23».

Infatti, l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, innovando sulle originarie previsioni della legge bancaria, stabiliva che «agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine» si applicassero «le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII» della stessa legge bancaria, eccettuati solo gli artt. 32, 33 e 35. Dunque, secondo la legge n. 23/1981 anche agli istituti di credito a medio o lungo termine si sarebbe applicato il complesso degli istituti della legge bancaria (come le autorizzazioni dell'art. 28, l'amministrazione straordinaria, la liquidazione, ecc.).

Tuttavia, gli istituti di credito fondiario, che qui in particolare interessano, rimanevano retti (cfr. G. Molle, *Manuale di diritto bancario*, 3 ed., Milano 1987, p. 207) dalla speciale disciplina del 1976.

La nuova legge n. 175/1991 interviene profondamente su tale situazione, da una parte estendendo (con l'art. 25) anche agli istituti di credito fondiario ed edilizio l'art. 14 della legge n. 23/1981, dall'altra (a completamento dell'operazione), espressamente abrogando (all'art. 23, terzo comma) il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.

Ora, la regione Trentino-Alto Adige, titolare in materia di potestà legislativa concorrente, non ha nulla da obiettare all'estensione agli istituti di credito fondiario del regime della legge bancaria, che costituisce un nuovo principio fondamentale della materia. Ma sembra evidente che anche tale estensione deve avvenire nel quadro di poteri legislativi e amministrativi definito dallo statuto, e perciò facendo salve le competenze della regione per tutti quegli atti che abbiano a specifico oggetto istituti operanti in ambito esclusivamente regionale. Si tratta di poteri del resto espressamente, anche se esemplificativamente, considerati dalla normativa di attuazione: si consideri, accanto alle competenze già prima illustrate, la competenza a disporre «l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito» [art. 3, primo comma, lett. f)], del d.P.R. n. 234/1977].

Dunque, anche con riferimento all'art. 25, primo comma, la mancata salvezza della competenza regionale per i poteri «locali» si traduce in una illegittima lesione e compressione dell'autonomia costituzionale della ricorrente regione.

Diversamente si potrebbe dire soltanto se si potesse ritenere che il silenzio serbato dal legislatore statale sulle competenze statutariamente spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non va inteso — secondo quanto qui prospettato — come volontà di soppressione di tali competenze, e quindi come illegittima invasione, ma come semplice limitazione del legislatore ai profili generali della materia, senza alcuna volontà di intaccare le competenze «speciali», che rimarrebbero perciò conservate anche nel nuovo regime.

In effetti, la ricorrente regione non ignora che codesta ecc.ma Corte costituzionale ha più volte ribadito che «l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvezza delle competenze legislative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province autonome non preclude di giungere in via interpretativa alla medesima conclusione» (così in particolare la sentenza 25 febbraio 1988, n. 213, con espresso richiamo alle sentt. nn. 219/1984 e 214/1985). Ed è ovvio che la regione Trentino-Alto Adige non potrebbe certo dolersi di una pronuncia che richiamasse siffatto principio, che farebbe comunque salvo il suo interesse sostanziale.

Senonché, codesta stessa ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, nella sentenza del 22 dicembre 1988, n. 1133, che «la possibilità di giungere in via interpretativa a ritenere salve le attribuzioni legislative e amministrative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province autonome — anche in assenza di apposita clausola — richiede che la volontà di rispetto delle competenze regionali e provinciali emerga con chiarezza, anche ai fini di evitare incertezze o ambiguità».

Alla stregua di tale più recente pronuncia, dunque, l'autonomia regionale delle regioni differenziate viene tutelata non solo nella sua consistenza «quantitativa», ma anche sotto il profilo, che diremmo qualitativo, della certezza del diritto: alle autonomie differenziate deve perciò essere assicurato non solo il rispetto delle loro attribuzioni, ma anche un ragionevole grado di certezza su tale rispetto.

Commisurata la legge n. 175/1991 con tale parametro, occorre dire che nessuna volontà di far salve le attribuzioni delle regioni speciali sembra emergere.

Infatti, la nuova normativa ridisciplina le operazioni e gli enti di credito agrario in modo del tutto generale, con disposizioni che paiono ovviamente destinate a trovare applicazione anche nelle regioni speciali, che hanno in tale materia potestà legislativa concorrente [cfr., oltre al già illustrato art. 5, n. 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, l'art. 17, primo comma, lett. e) dello Statuto siciliano]: sicché non si vede su quale base scindere dalle disposizioni di carattere generale altre disposizioni che, nel prevedere i poteri amministrativi, farebbero implicitamente salvi i corrispondenti poteri delle regioni differenziate.

Ciò si dica a maggior ragione per i poteri derivanti dall'estensione agli enti di credito fondiario dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 — e conseguentemente della quasi totalità della legge bancaria — disposta dall'art. 25 della nuova legge. Tali poteri, infatti, pur essendo anch'essi suscettibili di rientrare nell'ampia definizione dell'ambito del trasferimento operato verso la regione Trentino-Alto Adige posta dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234/1977, sono in un certo senso «nuovi» (in quanto prima non esercitabili in relazione agli enti di credito fondiario): e per essi l'esigenza di chiarezza nell'attribuzione si pone in modo peculiare.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Trentino-Alto Adige, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'Eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 6 giugno 1991, n. 175, in relazione alle disposizioni specificamente impugnate, per violazione degli artt. 5, punto 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, così come attuati dall'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

Avv. prof. Giandomenico FALCON Avv. Luigi MANZI

91C0946

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gaulei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi della MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccarie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Bucuzzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDIHELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nuova ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.p.A.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 150
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.p.A.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 6
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TRINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14
VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 6
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMIUS
Viale Conseil des Commis, 23

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 315.000 semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 56.000 semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 175.000 semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 56.000 semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 175.000 semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 600.000 semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082169



* 4 1 1 1 1 0 0 3 0 0 9 1 *

L. 8.400